Tecniche di tutele e responsabilità per i danni da amianto

a cura di
Maria Dolores Ferrara
Giancarlo Moro
Patrizia Ziviz

EUT

La vicenda dei lavoratori esposti all'amianto rimane ancora oggi una storia di diritti negati o di omissioni. Il volume raccoglie le riflessioni teorico-giuridiche in tema di amianto elaborate da diverse prospettive di studio (diritto civile, diritto del lavoro, diritto penale) e i risultati empirici dell'attività di indagine realizzata grazie alla consultazione e alla sistematizzazione di numerose sentenze, in molti casi inedite, che riguardano il contenzioso esistente in Friuli Venezia Giulia e Veneto. L'approfondimento della giurisprudenza, sia in merito al risarcimento del danno in occasione di malattie professionali dovute all'esposizione a fibre di amianto e tale da comportare la contrazione di malattie terminali, sia in relazione allo stato di disagio legato al soggetto, ha posto in luce le modalità con cui tali situazioni incidano sull'intero gruppo familiare, facendo emergere nuove forme di risarcimento riguardanti il danno da paura e la sofferenza della vittima e dei suoi familiari legata alla consapevolezza dell'esito letale della patologia.

9 788855 115780
978-88-5511-578-0
Euro 12,00

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Dipartimento di
Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell`Interpretazione e della Traduzione

Il volume è stato pubblicato con il contributo finanziario del Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell'Interpretazione e della Traduzione dell'Università degli Studi di Trieste.

impaginazione
Elena Tonzar

© copyright Edizioni Università di Trieste, Trieste 2025

Proprietà letteraria riservata.
I diritti di traduzione, memorizzazione elettronica,
di riproduzione e di adattamento totale e parziale di questa
pubblicazione, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm,
le fotocopie e altro) sono riservati per tutti i paesi.

ISBN 978-88-5511-578-0 (print)
ISBN 978-88-5511-579-7 (online)

EUT - Edizioni Università di Trieste
Via E. Weiss, 21 – 34128 Trieste
eut@units.it
http://eut.units.it
https://www.facebook.com/EUTEdizioniUniversitaTrieste

Tecniche di tutele e responsabilità per i danni da amianto

a cura di
Maria Dolores Ferrara
Giancarlo Moro
Patrizia Ziviz

EUT EDIZIONI UNIVERSITÀ DI TRIESTE

INDICE

7 Introduzione
Maria Dolores Ferrara, Giancarlo Moro, Patrizia Ziviz

13 Il danno non patrimoniale da amianto: la tutela civilistica
Patrizia Ziviz

37 Danni da amianto e responsabilità del datore di lavoro
Maria Dolores Ferrara

71 Tutela penale e vittime di amianto: spunti di riflessione
Natalina Folla

81 L'effettività della tutela per i dipendenti di imprese non solvibili: la necessità di introdurre una assicurazione obbligatoria a carico delle imprese per il risarcimento del danno civilistico
Giancarlo Moro

89 La tutela delle vittime dell'amianto nel Veneto e Friuli Venezia Giulia
Giancarlo Moro, Camilla Cenci, Lucia Rupolo

99 Il contenzioso giurisprudenziale in tema di amianto: analisi ed evidenze di una ricerca empirica
Giulia Bianca, Cristina Mavilia, Costanza Ziani

133 Postfazione
Roberta Nunin

INTRODUZIONE

Ad oltre trent'anni dall'approvazione della legislazione che impone la definitiva presa d'atto della nocività dell'uso dell'amianto, il sistema a protezione dei lavoratori e delle lavoratrici continua a basarsi su due pilastri: la tutela in termini assicurativo/indennitari e prevenzionistici, da un lato, e la tutela risarcitoria in favore delle vittime, dall'altro. Trascorsi oramai tre abbondanti decenni dall'avvio di questa nuova stagione, il bilancio dei risultati ottenuti grazie a questi presidi normativi costituisce ancora un quadro in chiaroscuro. La tutela in termini prevenzionistici e assicurativo/indennitari, pure indispensabile nonostante le criticità emerse in questi anni, ha infatti monopolizzato il dibattito in tema di protezione dei lavoratori e delle lavoratrici dai rischi collegati all'amianto, restituendo una visione angusta del quadro protettivo. Quest'ultimo deve, necessariamente e doverosamente, essere rivisto attraverso una rimeditazione delle coordinate della tutela risarcitoria delle vittime, alla luce delle peculiarità applicative desumibili dal contenzioso scaturito e allo scopo di rispondere al bisogno di tutela dai danni da amianto che evidentemente continua a rappresentare un killer seriale. La vicenda dei lavoratori e delle lavoratrici esposti all'amianto rimane ancora oggi una storia di diritti negati o di omissioni. Come rilevato nel contributo di Patrizia Ziviz, l'esposizione all'amianto colpisce, anzitutto, il soggetto che la subisce, in quanto suscettibile di determinare la lesione della salute,

la quale, nella gran parte dei casi, risulta talmente grave da determinare – talvolta anche a distanza di lungo tempo - il decesso della vittima. A essere colpiti dall'illecito risultano, altresì, i congiunti della vittima direttamente esposta, per le conseguenze che si manifestano a seguito della lesione/perdita del rapporto parentale.

La trama dei dispositivi normativi a tutela delle vittime è stata tradizionalmente ricostruita come intreccio tra responsabilità civile e tutela previdenziale. Si tratta di un sistema binario che ha operato in modo sintonico fintantoché la tipologia di danni da ristorare era confinata negli angusti spazi della funzione patrimonialista; la consacrazione di nuove tipologie di pregiudizio e la conseguente scomposizione in plurime variegate e distinte categorie di danno hanno messo in crisi questo sistema.

La soluzione legislativa trovata con l'inclusione del danno biologico nella copertura indennitaria grazie all'approvazione dell'art. 13 del decreto. n. 38 del 23 febbraio 2000, rappresenta il tentativo di inserire il diritto alla salute ex art. 32 Cost nella tutela previdenziale attraverso un approccio improntato alla necessità di bilanciare due opposte esigenze: da un lato, provvedere alla copertura indennitaria del danno biologico (categoria sempre più inscindibilmente presente, purtroppo, in caso di malattie professionali e infortuni sul lavoro oltre ai profili patrimoniali) e, dall'altro lato, scongiurare un eccessivo aumento degli oneri contributivi causati dall'estensione delle tutele previdenziali. Come osservato nel contributo di Maria Dolores Ferrara, tutto ciò che esulava da questo bilanciamento, e quindi dalla tutela indennitaria riformata, era "una differenza" che ricadeva nel regime di responsabilità civile. In questa differenza si sono annidate le questioni più critiche in presenza di malattie professionali; in molti casi, esse sono diventate vere e proprie differenze di tutele. Tuttavia, le (ri) letture della responsabilità civile del datore per i danni da esposizione da amianto hanno rappresentato un banco di prova ma anche un sintomo dell'inadeguatezza del sistema di protezione: l'espansione dell'intervento di una tutela di carattere risarcitorio è stata evidentemente causata dall'insufficienza della funzione indennitaria e della tutela in ambito penale al cospetto della realtà sociale e dei bisogni delle vittime. A distanza di qualche anno dall'av-

vio della stagione dei grandi processi penali, la protezione sul piano del risarcimento del danno ha rappresentato in molti territori l'unica sede di visibilità delle vittime di amianto, anche quando, terminata la ribalta dei profili penali, non si è pervenuti a identificare i responsabili e a eseguire le condanne stabilite nei processi penali, riconoscendosi almeno il risarcimento per i danni subiti.

Il percorso che le vittime devono attraversare per ottenere (forse) giustizia è stato e continua ad essere un vero calvario, che si esplica su più fronti: civile, penale, del lavoro, ed è disseminato di ostacoli di ogni sorta. Come messo in evidenza nel contributo di Natalina Folla, quanto ai processi penali, è innegabile che ci sono stati magistrati che hanno lottato tenacemente, con fermezza e perseveranza e che hanno cercato faticosamente delle soluzioni che consentissero di rendere giustizia alle vittime. Per un po' di anni la Corte di Cassazione ha confermato le condanne per i morti causati dall'amianto a carico dei datori di lavoro che erano state definite in primo grado e in appello, riconoscendo il nesso causale tra l'esposizione ad amianto e il mesotelioma (o il tumore al polmone) e la responsabilità colpevole dei garanti – imputati (datori di lavoro, amministratori delegati e dirigenti). Dal 2016, però, l'indirizzo interpretativo è mutato con significativa adesione anche di buona parte della dottrina. Questo mutamento è avvenuto non perché si dubiti del carattere tossico e cancerogeno dell'amianto per l'apparato respiratorio dei lavoratori esposti, ma perché risultano problematiche le operazioni di accertamento ritenute indispensabili ai fini dell'attribuzione di una responsabilità penale.

Se questo è il quadro, non sorprende che la ricerca compiuta in questo volume conferma l'urgenza di continuare a parlare e ad approfondire questi temi senza tralasciare nulla. Il presente volume raccoglie infatti sia le riflessioni teorico-giuridiche di studiose del diritto civile, del diritto del lavoro e del diritto penale, sia i risultati empirici dell'attività di indagine realizzata grazie all'attivazione di tre borse di ricerche da parte del Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell'Interpretazione e della Traduzione dell'Università degli Studi di Trieste di cui sono risultate vincitrici le dottoresse Giulia Bianca, Cristina Mavilia e Costanza Ziani. Le borse di

ricerca sono state finanziate dall'Associazione Ubaldo Spanghero di Monfalcone e dalla Fondazione "Bepi Ferro" di Padova allo scopo di predisporre una banca dati atta all'approfondimento della giurisprudenza sia in merito al risarcimento del danno in occasione di malattia professionale, dovuta all'esposizione a fibre di amianto tale da comportare la contrazione di malattie terminali, sia su come lo stato di disagio, legato al soggetto, vada ad incidere sull'intero gruppo familiare, facendo emergere nuove forme di risarcimento riguardanti il danno da paura e la sofferenza della vittima e dei suoi parenti legata alla consapevolezza dell'esito letale della patologia.

Il lavoro di ricerca è stato compiuto sotto la guida delle professoresse Maria Dolores Ferrara e Patrizia Ziviz e dell'avvocato Giancarlo Moro. Sono state vagliate circa 400 sentenze, dalla cui analisi sono stati ricavati gli aspetti necessari ai fini della predisposizione della banca dati e del relativo report contenuto nel presente libro anche allo scopo di far emergere le criticità e le potenzialità del rimedio risarcitorio.

Il volume è impreziosito dall'analisi di esperti e di esperte della materia, come Giancarlo Moro, Camilla Cenci e Lucia Rupolo, avvocati del Foro di Padova, che nei loro contributi hanno testimoniato il lavoro e la funzione svolta per ridare tutela, dignità e giustizia alle vittime grazie alla celebrazione dei processi civili per il risarcimento dei danni subiti. Come è stato sottolineato nel loro contributo, per molte famiglie il giudizio è vissuto come il "compimento" di un percorso personale e familiare che si è avvalso del privilegio dell'approfondimento da parte di un Giudice della Repubblica traducendosi in una sentenza che, "in nome del Popolo Italiano", accerta che vi sono state delle responsabilità per quanto è accaduto. Quella sentenza afferma, o riafferma, il valore di quella persona e della sua irriproducibile unicità e concorre all'elaborazione del lutto per i familiari. Come riportato nell'intervento di Moro, Cenci e Rupolo, la figlia di un lavoratore deceduto per l'amianto ha scritto:

"Ho intentato questa causa per fare giustizia e ridare dignità a mio Papà. ...Con le lacrime, al pensiero ed al ricordo della splendida persona che è stata mio padre ed al regalo che ancora una volta ci ha fatto, nel giorno del compleanno di mia madre. Mi arriva tutto, come una

mareggiata incontenibile: tutti i ricordi, dai più belli a quelli terribili degli ultimi mesi e giorni, quando dosavo la morfina in base alla frequenza cardiaca e regolavo continuamente i lacci della maschera facciale per l'ossigeno, ossigeno che non era mai abbastanza". Non sono solo storie di risarcimenti e di soldi, dunque.

Trieste, 20 gennaio 2025
Maria Dolores Ferrara
Giancarlo Moro
Patrizia Ziviz

IL DANNO NON PATRIMONIALE DA AMIANTO: LA TUTELA CIVILISTICA

Patrizia Ziviz
Professoressa associata di diritto privato, Università degli Studi di Trieste

Sommario: 1. Introduzione. 2.1. La tutela risarcitoria del danno alla persona. 2.2. Evoluzioni interpretative in materia di danno non patrimoniale. 2.2.1. L'interpretazione tradizionale. 2.2.2. La creazione del danno biologico. 2.2.3. Un nuovo sistema risarcitorio. 2.3. La nozione di danno non patrimoniale. 2.3.1 Danno da sofferenza interiore. 2.3.2. Danno dinamico-relazionale. 2.3.3. Danno biologico. 2.4. Il danno alla persona da infortunio e malattia professionale. 2.4.1. Il danno non patrimoniale da lesione alla salute. 2.4.2. Il danno non patrimoniale da morte. 2.4.3. Il danno non patrimoniale dei congiunti. 3. Il danno da esposizione all'amianto.

1.Introduzione

Sotto al profilo civilistico, la tutela dei danni da amianto si realizza – fondamentalmente – attraverso il risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dalle vittime: vale a dire il soggetto che ha subito l'esposizione all'amianto, nonché i congiunti del soggetto esposto.

Da un lato, va segnalato come la questione del risarcimento del danno non patrimoniale è andata incontro, in termini generali, a un processo evolutivo il quale – innescatosi alla metà degli anni '70 - è ancor'oggi in atto. Si tratta di cambiamenti, talora di carattere radicale, destinati inevitabilmente a riflettersi anche nel settore specifico dei pregiudizi non patrimoniali da amianto.

Dall'altro lato, bisogna evidenziare come le caratteristiche che presentano i danni patiti dalle vittime dell'amianto appaiano – sotto alcuni profili – del tutto peculiari. Ciò rende indispensabile un adattamento delle regole generali: le quali vanno piegate in maniera da rispondere alla drammatica specificità di tale settore, per evitare il pericolo di *undercompensation* nei confronti di chi sia stato colpito da quello che è stato definito il *killer* silenzioso.

In buona sostanza, l'interprete che intenda affrontare la questione della tutela civilistica delle vittime dell'amianto deve avere ben presente le evoluzioni interpretative che si sono manifestate, sul piano generale, nel sistema di risarcimento del danno non patrimoniale, per verificare – poi - come quelle regole debbano essere declinate in questo specifico campo, onde poter assicurare una protezione effettiva e completa nei confronti degli esposti e dei loro familiari.

2.1. La tutela risarcitoria del danno alla persona

Al fine di dar conto del sistema risarcitorio applicato, in generale, a fronte del danno alla persona, va rammentato come tale nozione venga generalmente utilizzata, in campo civilistico, quale etichetta sotto la quale riportare i pregiudizi che derivano dall'illecito il quale abbia determinato la lesione della salute della vittima oppure il

suo decesso. Il risarcimento di un simile pregiudizio rappresenta, da alcuni decenni a questa parte, uno dei problemi più discussi in materia di responsabilità civile, a causa delle trasformazioni intervenute in seno all'istituto aquiliano, in ragione delle quali si è assistito all'abbandono della visione tradizionale - volta a confinare il danno risarcibile in una dimensione strettamente patrimoniale – per accogliere una prospettiva mirante ad assicurare un pieno ristoro dei pregiudizi non patrimoniali provocati da un'aggressione all'integrità psico-fisica o alla vita della persona.

Nell'ottica patrimonialistica – perseguita dagli interpreti fino alla metà degli anni '70 - ad assumere rilievo erano, in via pressoché esclusiva, le conseguenze di carattere economico provocate dalla lesione alla salute ovvero dalla morte della vittima. La tutela risarcitoria veniva perciò confinata alla considerazione - oltre che delle spese mediche - della perdita di guadagno provocata dall'illecito; la persona veniva protetta, fondamentalmente, nella sua veste di percettore di reddito, mentre finivano per rivestire un ruolo del tutto secondario le compromissioni di carattere non economico patite dall'individuo. L'avvio di un cambiamento di prospettiva si deve alla giurisprudenza, la quale – dalla metà degli anni '70 - ha iniziato a perorare la necessità di assicurare una protezione della vittima della lesione alla salute da garantirsi in ogni caso, indipendentemente dalle eventuali compromissioni di carattere economico provocate dal torto. Attraverso questa inedita prospettiva si approda alla creazione di una nuova voce di pregiudizio, rappresentata dal danno biologico: categoria che andrà incontro a una progressiva affermazione, fino a trovare definitivo suggello – a metà degli anni '80 – davanti alla Corte Costituzionale. Da quel momento in poi può ritenersi unanimemente accolta nel sistema l'idea che la persona debba essere tutelata in ogni sua espressione, e non soltanto per la sua capacità di produrre reddito: il risarcimento del danno alla persona risulta, pertanto, incardinato sul riconoscimento (non solo dell'eventuale componente patrimoniale, ma soprattutto) delle compromissioni non patrimoniali provocate dal torto che venga a incidere sulla salute della vittima.

2.2. Evoluzioni interpretative in materia di danno non patrimoniale

Per comprendere come risulta attualmente strutturato – in campo civilistico – il risarcimento del danno non patrimoniale alla persona, occorre dar conto – ancorché sinteticamente - delle evoluzioni interpretative che hanno interessato tale materia. Il problema rappresenta da sempre un nodo complesso, dal momento che si tratta di attivare un rimedio di carattere pecuniario a fronte di compromissioni che, per loro natura, appaiono estranee alla logica economica. Il nostro legislatore ha scelto di risolvere la questione attraverso una regola esplicita, introdotta per la prima volta nel codice civile del 1942: il quale, nella disciplina relativa ai fatti illeciti, prevede l'art. 2059 c.c., secondo cui "il danno non patrimoniale dev'essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge". Si tratta di una disposizione che, fin dalla sua prima

comparsa, ha scatenato un acceso dibattito, sia giurisprudenziale che dottrinale, che si è sviluppato seguendo un processo evolutivo attraverso il quale si è proceduto a un progressivo ampliamento della tutela risarcitoria.

2.2.1. L'interpretazione tradizionale

Secondo la lettura tradizionale dell'istituto aquiliano, lo strumento risarcitorio trova applicazione su un terreno eminentemente economico, mentre una posizione marginale risulta riservata ai pregiudizi che si manifestano fuori dalla dimensione patrimoniale. L'area ricoperta dagli stessi appare discussa, posto che le posizioni degli interpreti si sono schierate lungo due contrapposti filoni: un primo indirizzo si rifà a una nozione ampia di danno non patrimoniale, quale area complementare a quella dei pregiudizi di carattere patrimoniale; in una diversa prospettiva, si ritiene che il concetto venga a coincidere con quello di danno morale. Sarà una lettura di quest'ultimo tipo a prevalere – per lungo tempo - presso la giurisprudenza, la quale è apparsa unanimemente schierata a favore dell'opzione secondo cui il danno non patrimoniale andrebbe identificato nel patema d'animo. In buona sostanza, ad essere presi in considerazione sono i riflessi negativi dell'illecito consistenti nelle sofferenze dalla vittima. Nell'ambito di tale modello interpretativo, le compromissioni non economiche diverse dalla sofferenza e dal turbamento emotivo sono state espunte dall'area non patrimoniale, tramite la creazione giurisprudenziale di voci di danno declinate in chiave economica. La più importante figura attraverso la quale si è concretizzato un simile processo è rappresentata dal c.d. danno alla vita di relazione, inteso quale compromissione peggiorativa della capacità fisico-psichica del soggetto, incidente sulla esplicazione di attività complementari e integrative rispetto alla normale attività lavorativa. Si tratta di ripercussioni che, secondo la giurisprudenza, comportano una menomazione della capacità di concorrenza dell'individuo nell'ambito dei rapporti sociali ed economici, tale da riflettersi in una diminuzione di carattere patrimoniale. La compromissione della dimensione relazionale viene, perciò, presa in considerazione sul piano risarcitorio in quanto traducibile in una ripercussione economica negativa; i risvolti dannosi dell'illecito - distinti dalla sofferenza e dal dolore - assumono rilevanza in quanto ricondotti, sia pure in maniera indiretta, ad un'incidenza negativa nella dimensione patrimoniale/reddituale della vittima.

In definitiva, nel sistema tradizionale l'area dell'art. 2059 c.c. viene ristretta al solo danno morale, il risarcimento del quale risulta praticabile esclusivamente in presenza di una norma positiva che si esprima in tal senso. A tale proposito va rammentato che, per lungo tempo, l'unica disposizione contenente una simile indicazione corrispondeva all'art. 185 c.p., il quale prevede il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali in caso di reato.

2.2.2. La creazione del danno biologico

Il modello tradizionale di risarcimento - dominato da una logica strettamente patrimonialistica - ha mostrato, da un certo momento in poi, tutta la sua inadeguatezza

a soddisfare le istanze di tutela della persona che sono venute progressivamente manifestandosi nella realtà sociale. Due, fondamentalmente, appaiono i limiti emersi in seno a quel sistema: (a) un primo profilo critico è quello riguardante i danni morali, essendo la relativa salvaguardia limitata alle ipotesi individuate dal legislatore; (b) un secondo versante problematico investe gli altri pregiudizi di carattere non patrimoniale, la cui tutela risulta condizionata a un necessario legame, sia pure ricostruito in via presuntiva, con una ripercussione negativa sul patrimonio della vittima.

Le carenze del sistema tradizionale di risarcimento sono emerse a partire dalla metà degli anni '70: momento in cui si è avvertita la necessità di assicurare – tramite l'istituto aquiliano – quell'obiettivo di piena protezione della persona umana che si pone alla base della nostra Costituzione. I limiti della visione patrimonialistica della tutela dell'individuo sono inizialmente emersi a fronte dell'illecito lesivo della salute e sono stati superati tramite la creazione, da parte della giurisprudenza, del danno biologico: voce di pregiudizio attraverso cui viene direttamente preso in considerazione, ai fini risarcitori, l'impatto negativo che la lesione della salute determina (non già sul piano patrimoniale, bensì) nella sfera personale della vittima. In una logica diametralmente opposta a quella che aveva portato, in precedenza, alla creazione di figure risarcitorie quali il danno alla vita di relazione ed affini, si riconosce che la lesione alla salute deve trovare prioritario riscontro, sul piano risarcitorio, in ragione dell'impatto negativo che la stessa produce in capo alla persona, al di là dell'incidenza nella dimensione patrimoniale della vittima.

Con l'entrata in scena del danno biologico prende avvio la crisi del modello risarcitorio tradizionale. Lungo un primo versante, si assiste al tramonto delle figure tramite le quali la giurisprudenza aveva provveduto ad ampliare l'area patrimoniale del danno; nel momento in cui, attraverso il danno biologico, appare possibile riconoscere un'autonoma rilevanza ai risvolti negativi concernenti la sfera personale della vittima, nessun artificio diretto a ricercare un rapporto tra conseguenze negative di ordine relazionale e diminuzione del patrimonio appare più necessario. Il declino del danno alla vita di relazione e delle altre voci ad esso assimilabili determina, nel campo della lesione alla salute, la definitiva perdita di autonomia di tali figure, poiché il danno biologico diviene il polo di attrazione per tutti riflessi negativi che interessano la sfera extra-reddituale della vittima. La frattura delle vecchie regole investe, inoltre, la delimitazione del campo di applicazione dell'art. 2059 c.c. posto che si tratta di giustificare la sottrazione a quella regola limitativa di una voce, quale il danno biologico, che non riveste natura né morale, né patrimoniale.

Da tali fratture nascerà una crisi complessiva del sistema, destinata a sfociare in una revisione più generale delle regole risarcitorie applicate in materia di tutela dell'individuo. Il danno biologico viene, perciò, ad incarnare il modello di riferimento cui si ispirerà un'evoluzione interpretativa tale da interessare ogni genere di illecito suscettibile di intaccare la sfera personale della vittima. La giurisprudenza comincia a risarcire voci dannose diverse da quelle tradizionali, attraverso le quali vengono prese in considerazione compromissioni che si distaccano in maniera netta sia dai riflessi negativi di ordine patrimoniale, sia da quelle ripercussioni coinvolgenti la

dimensione spirituale in cui si sostanzia il danno morale. Ciò avviene attraverso l'applicazione di una varietà di modelli interpretativi, il cui obiettivo comune risulta quello volto a sottrarre le nuove voci di pregiudizio alle restrizioni previste dall'art. 2059 c.c. Particolare diffusione, presso la giurisprudenza, incontra - in questa fase - la prospettiva volta a risarcire - sulla scorta di quanto previsto in caso di illecito lesivo alla salute attraverso il ristoro del danno biologico – una voce di pregiudizio qualificata come danno esistenziale: attraverso la quale viene dato riscontro alle compromissioni delle attività realizzatrici della persona.

2.2.3. Un nuovo sistema risarcitorio

L'esigenza di abbandonare definitivamente il sistema tradizionale, per approdare a un nuovo modello, è apparsa ineludibile all'atto dell'ennesima verifica circa la legittimità del sistema restrittivo previsto dall'art. 2059 c.c.: la giurisprudenza, per poter confermare la compatibilità costituzionale di tale disciplina, è stata infatti obbligata a procedere ad una rilettura di carattere globale dell'impianto risarcitorio.

La legittimità del sistema restrittivo è questione discussa fin dalla prima comparsa dell'art. 2059 c.c. nel sistema, la quale è stata inizialmente affrontata secondo un angolo prospettico limitato: i dubbi circa la legittimità dell'art. 2059 c.c. sono stati, infatti, sollevati con esclusivo riguardo al profilo riguardante la protezione dell'integrità psico-fisica, nella sua veste di interesse tutelato dall'art. 32 Cost. Da questo punto di vista, la Corte costituzionale ha ripetutamente confermato la piena legittimità della norma; in particolare, con la sentenza n. 184/1986, i giudici costituzionali hanno riconosciuto che l'art. 2059 c.c. va applicato al solo danno morale, mentre il danno biologico dovrà essere ricondotto alla clausola generale di responsabilità: la cui applicazione, nei confronti di un pregiudizio che non assume carattere strettamente patrimoniale, viene giustificata alla luce di un' interpretazione evolutiva di tale disposizione. Si afferma, infatti che "la vigente Costituzione, garantendo principalmente valori personali, svela che l'art. 2043 c.c. va posto soprattutto in correlazione agli articoli della Carta fondamentale (che tutelano i predetti valori) e che, pertanto, va letto in modo idealmente idoneo a compensare il sacrificio che gli stessi valori subiscono a causa dell'illecito. L'art. 2043 c.c., correlato all'art. 32 Cost., va necessariamente esteso fino a comprendere il risarcimento, non solo dei danni in senso stretto patrimoniali ma (...) tutti i danni che, almeno potenzialmente, ostacolano le attività realizzatrici della persona umana".

Solo in tempi più recenti, l'interrogativo riguardante la legittimità della norma è stato formulato con specifico riguardo alle limitazioni che la stessa pone al risarcimento del danno morale ed è proprio in tale frangente che è apparsa necessaria l'adozione di una svolta interpretativa di carattere radicale. Quest'ultima ha preso corpo nel maggio del 2003, con le due sentenze "gemelle"[1], attraverso le quali la Cassazione ha formulato

1 Il nuovo sistema viene tracciato dalle sentenze gemelle del 2003: v. Cass, 31 maggio 2003, nn. 8827 e 8828, in *responsabilità civile e previdenza,* 2003, 675, con note di P. Cendon, *Anche se gli amanti si perdono l'amore non si perderà. Impressioni di lettura su Cass. 8828/2003,* di E. Bargelli,

una rilettura del sistema di riparazione del danno non patrimoniale complessivamente inteso. La S.C. viene ad innovare due profili fondamentali per tale disciplina, vale a dire: (a) la latitudine da attribuire al concetto di danno non patrimoniale, quale categoria di riferimento per l'applicazione dell'art. 2059 c.c., e (b) l'ampliamento dei limiti concretamente posti da tale norma al risarcimento di un simile pregiudizio. Per quanto concerne l'ampiezza del concetto di danno non patrimoniale, la Cassazione abbandona la lettura dell'art. 2059 c.c. quale norma diretta ad assicurare la riparazione esclusivamente "al danno morale soggettivo, alla sofferenza contingente, al turbamento dell'animo transeunte determinati da fatto illecito integrante reato"; si approda a una nozione intesa "come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui sia leso un valore inerente alla persona". Per quel che riguarda la revisione dei confini del sistema restrittivo previsto dall'art. 2059 c.c., la S.C. amplia le ipotesi di risarcibilità del danno non patrimoniale, affermando che ove vengano "in considerazione valori personali di rilievo costituzionale, deve escludersi che il risarcimento del danno non patrimoniale che ne consegua sia soggetto al limite derivante dalla riserva di legge correlata all'art. 185 c.p.". Tale cambiamento di prospettiva viene immediatamente suggellato dalla Corte costituzionale, la quale – nella sentenza n. 233/2003[2] – mostra di condividere l'ampliamento del campo di applicazione dell'art. 2059 c.c., specificando che il danno non patrimoniale cui la norma si riferisce va distinto in " danno morale soggettivo, danno biologico e danno (esistenziale) derivante dalla lesione di (altri) interessi di rango costituzionale inerenti alla persona"; per tutte e tre queste voci il risarcimento deve essere garantito, oltre che nei casi esplicitamente previsti dalla legge, in tutte le ipotesi di lesione di un interesse costituzionalmente protetto.

La svolta interpretativa del 2003 appare così radicale sa sollevare vari profili problematici correlati all'applicazione del nuovo modello, tanto da rendere necessario un chiarimento ad opera delle Sezioni Unite[3]. La regola di risarcibilità del danno non

---

*Danno non patrimoniale e interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c.*e di P. Ziviz, *E poi non rimase nessuno.*; in *Danno e responsabilità ,* 816, con note di F.D. Busnelli, *Chiaroscuri d'estate. La Corte di Cassazione e il danno alla persona*, di G. Ponzanelli, *Ricomposizione dell'universo non patrimoniale: le scelte della Corte di Cassazione* e di A. Procida Mirabelli di Lauro, *L'art. 2059 c.c. va in paradiso*; in *Corriere giuridico* 2003, 1017, con nota di M. Franzoni, *Il danno non patrimoniale, il danno morale: una svolta per il danno alla persona*; in *Foro italiano*, 2003, I, 2272, con nota di E. Navarretta, *Danni non patrimoniali: il dogma infranto e il nuovo diritto vivente.*

2 V. Corte cost. 11 luglio 2003, n. 233, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2003, 1041, con nota di P. Ziviz, *Il nuovo volto dell'art. 2059 c.c.*; in *Danno e responsabilità* , 2003, 939, con note di M. Bona, *Il danno esistenziale bussa alla porta e la Corte costituzionale apre (verso il "nuovo" art. 2059 c.c.),* di G. Cricenti, *Una diversa lettura dell'art. 2059 c.c.*, di G. Ponzanelli, *La Corte costituzionale si allinea con la corte di Cassazione*, di A. Procida Mirabelli di Lauro, *Il sistema di responsabilità civile dopo la sentenza della corte costituzionale n. 233/03*, di O.Troiano, *L'irresistibile ascesa del danno non patrimoniale*; in *Foro italiano*, 2003, 2272, con nota di E. Navarretta, *La Corte costituzionale e il danno alla persona "in fieri"*.

3 V. Cass. civ., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2009, 38, con note di P.G. Monateri, *Il pregiudizio esistenziale come voce del danno non patrimoniale,* di E. Navarretta, *Il valore della persona nei diritti inviolabili e la complessità dei danni non patrimo-*

patrimoniale viene, in queste sentenze, scandita attraverso due distinte fattispecie: i casi di espressa previsione legislativa, da un lato, e, dall'altro lato, le ipotesi di lesione di diritti inviolabili. Ogni violazione di quest'ultimo tipo integra, secondo le Sezioni Unite, gli estremi della risarcibilità, in virtù del principio della tutela minima risarcitoria spettante a posizioni che rivestono la natura di diritto inviolabile; la regola viene però temperata – con l'obiettivo di evitare il ristoro di danni bagatellari – tramite l'introduzione di due parametri limitativi, incarnati dalla gravità dell'offesa e dalla serietà del pregiudizio. Tale regime viene considerato applicabile a una nozione ampia, da intendersi in maniera unitaria, di "danno determinato dalla lesione di interessi inerenti (al)la persona non connotati da rilevanza economica". Lo statuto del risarcimento del danno non patrimoniale tracciato dalle quattro "sentenze di San Martino" – così definite perché depositate nella data dell'11 novembre – è il riferimento a cui verrà a ispirarsi tutta la giurisprudenza successiva fino ai giorni nostri.

2.3. La nozione di danno non patrimoniale

La nozione di danno non patrimoniale è stata oggetto, come abbiamo avuto modo di verificare, di una rilettura che ne ha esteso i confini: dal riferimento al solo danno morale si è passati ad una definizione ampia per tale concetto.
Il primo dato da sottolineare, condiviso oggi in maniera unanime dagli interpreti, riguarda l'idea che si tratta di un danno-conseguenza. Il pregiudizio non potrà mai

---

niali, di D. Poletti, *La dualità del sistema risarcitorio e l'unicità della categoria dei danni non patrimoniali* e di P. Ziviz, *Il danno non patrimoniale: istruzioni per l'uso* e ulteriori commenti di D. Chindemi, *Una nevicata su un campo di grano*, *ivi,* 219, di C. Scognamiglio, *Il sistema del danno non patrimoniale dopo le Sezioni Unite*, *ivi*, 261 e di G. Citarella, *Danno non patrimoniale e contratto*; in *Danno e responsabilità,* 2009, 19, con note di A. Procida Mirabelli di Lauro, *Il danno non patrimoniale secondo le Sezioni Unite. Un "de profundis" per il danno esistenziale*, di S. Landini, *Danno biologico e danno morale soggettivo nelle sentenze della Cass. SS.UU. 26972, 26973, 26974, 26975/2008*, di C. Sganga, *Le Sezioni Unite e l'art. 2059 c.c.: censure, riordini e innovazioni del dopo principio* e gli ulteriori commenti di C. Castronovo, *Danno esistenziale: il lungo addio*, *ivi*, 5 e di M. Gazzarra, *Danno non patrimoniale da inadempimento: le SS.UU. e le prime applicazioni nella giurisprudenza di merito*; in *Giurisprudenza italiana*, 2009, 70, e ivi, 259, osservazioni di G. Cassano, *Danno non patrimoniale ed esistenziale: primissime note critiche a Cassazione civile, Sezioni Unite, 11 novembre 2008, n.* 26972; in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2009, I, 102, con note di E. Bargelli, *Danno non patrimoniale: la messa a punto delle sezioni unite* e di M. Di Marzio, *Danno non patrimoniale: grande è la confusione sotto il cielo, la situazione non è eccellente*, nonché osservazioni di P. Cendon, *L'urlo e la furia*, *ivi,* II, 71, di E. Navarretta, *Danni non patrimoniale: il compimento della drittwirkung e il declino delle antinomie* e di G. Ponzanelli, *La prevista esclusione del danno esistenziale e il principio di integrale riparazione del danno: verso un nuovo sistema di riparazione del danno alla* persona; in *La responsabilità civile*, 2009, 4, con note di M. Franzoni, *Cosa è successo al 2059 c.c.?*, di A. Zaccaria, *Il risarcimento del danno non patrimoniale in sede contrattuale*, di F. Bilotta, *I pregiudizi esistenziali: il cuore del danno non patrimoniale dopo le S.U. del* 2008, di G. Facci, *Il danno non patrimoniale dopo le sentenze dell'11.11.*2008, di S. Filippi, *Lesione del diritto di proprietà e danno non patrimoniale: per le S.U. questo matrimonio non s'ha da fare*, di R. Partisani, *Il danno non patrimoniale da inadempimento della obbligazione, nella rilettura costituzionalmente orientata dell'art. 1218 c.c.*

essere identificato con la lesione in sé considerata, bensì riguarda gli effetti negativi che scaturiscono dalla lesione stessa. Si tratta di un pregiudizio che può scaturire dalla violazione di qualunque tipo di interesse, e non già solo di quelli che rivestono natura non patrimoniale.

Il Codice civile opera una contrapposizione tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale, riflettendo una distinzione che trova preciso riscontro sul piano pregiuridico: qualsiasi ripercussione negativa patita dalla vittima di un illecito può infatti prestarsi, o meno, a essere collocata in una logica di mercato, risultando quindi ascrivibile all'una o all'altra di tali aree. Nella discussione quanto all'opportunità di conformarsi esclusivamente alla classificazione binaria stabilita dal legislatore oppure procedere a ulteriori specificazioni, le Sezioni Unite - nelle sentenze del novembre 2008 - accolgono il primo indirizzo, ritenendo inutile e superflua l'individuazione di specifiche figure di danno. Si tratta, però, di un'indicazione che pone un problema fondamentale: la generica etichetta "danno non patrimoniale" non fornisce alcun dato identificativo del fenomeno che si intende regolare in quanto non permette di stabilire in alcun modo le caratteristiche naturalistiche che assumono i riflessi negativi da accertare in capo alla vittima. Una classificazione ulteriore dell'area non patrimoniale appare, quindi, indispensabile al fine di stabilire concretamente quali siano le realtà fenomeniche che devono essere ricondotte entro tale generica categoria.

A tale necessità si è adeguata la Cassazione la quale, da qualche anno a questa parte, procede a una declinazione plurale per quanto riguarda la nozione di danno non patrimoniale. I giudici di legittimità appaiono, infatti, propensi a riconoscere l'esistenza di due differenti profili del danno non patrimoniale, affermando che l'area non patrimoniale comprende le distinte componenti del danno morale e del danno dinamico-relazionale[4]. Tale prospettiva – apparentemente contrastante con le indicazioni delle sentenze di San Martino, propense a riconoscere la natura unitaria del danno non patrimoniale – in realtà non appare in conflitto con quelle pronunce. Anche le Sezioni Unite avevano operato una distinzione tra le varie voci non patrimoniali, preoccupandosi di sottolineare la valenza puramente descrittiva di tale diversificazione. Nell'affermare la necessità di applicare una nozione unitaria di danno non patrimoniale, lo scopo perseguito era – pertanto - quello di impedire che per le distinte voci potesse essere proposta una diversificazione quanto alle norme di riferimento: l'obiettivo era quello di ricondurre tutte le voci non patrimoniali sotto la disciplina dell'art. 2059 c.c. Ora, l'applicazione di una regola risarcitoria univoca ben può essere assicurata anche a fronte del riconoscimento circa l'esistenza di pregiudizi riconducibili a differenti ambiti fenomenologici. Una

4 Si tratta di un'affermazione tratta dal "decalogo" enunciato da Cass. civ., 27 marzo 2018, n. 7513, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2018, 853, con nota di P. Ziviz, *Di che cosa parliamo, quando parliamo di danno non patrimoniale*; in *Foro italiano*, 2018, I, 2013, con nota di A. Palmieri, *La parvenza dell'unitarietà: il danno non patrimoniale per decalogo (e sue variazioni) della Terza Sezione*; in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2018, 838, con nota di G. Ponzanelli, *Il decalogo sul risarcimento del danno non patrimoniale e la pace all'interno della Terza Sezione*.

distinzione del genere non si traduce, infatti, nel rifiuto della più generale categoria del danno non patrimoniale: alla quale, intesa nel suo complesso, andrà applicata la disciplina dell'art. 2059 c.c. Il riconoscimento circa l'esistenza di distinte componenti descrittive del danno non patrimoniale non incide, allora, sulla scelta – che non risulta per alcun verso messa in discussione - di ricondurre tutte le voci non patrimoniali sotto il governo di quella regola.

2.3.1. Danno da sofferenza interiore

Per quanto riguarda le concrete compromissioni che vanno ricondotte sotto questa etichetta, in questi ultimi anni la Cassazione risulta costantemente orientata a rappresentare tale figura nei termini di pregiudizio soggettivo, privo di basi organiche, descritto attraverso una serie di sentimenti di segno negativo: quali vergogna, disistima di sé, paura, disperazione, e via dicendo. Si tratta di compromissioni che corrispondono, con varie sfaccettature, a quello che tradizionalmente veniva dalla giurisprudenza descritto quale patema d'animo. In buona sostanza, oggi come in passato, tale voce del pregiudizio riguarda la sofferenza emotiva interiore patita dalla vittima dell'illecito. Il danno morale consiste – quindi – nelle compromissioni tradizionalmente descritte dalla giurisprudenza nei termini di transeunte patema d'animo. Le Sezioni Unite del novembre 2008 hanno sottolineato che la sofferenza emotiva costituisce danno morale anche ove non appaia contraddistinta dal requisito della temporaneità; l'effetto emotivo penoso potrebbe protrarsi per lungo tempo, senza che ciò venga a modificare la natura del danno.

Questo tipo di pregiudizio assume valenza trasversale rispetto a tutti i campi del torto, considerato che il patema d'animo può trovare origine in qualunque tipo di illecito: il turbamento emotivo può essere provocato da un' invalidità fisica, dalla perdita di un congiunto, dalla violazione di un diritto della personalità e via dicendo[5]. Non altrettanto può affermarsi, invece, per quanto riguarda il dolore di carattere fisico, che rappresenta una conseguenza ricollegabile alla sola lesione della salute. La sofferenza fisica ha sempre una base organica; e di tale dolore, sia esso di carattere temporaneo o cronico, dovrà dar conto il medico legale, in modo che tale profilo pregiudizievole possa essere adeguatamente pesato nella determinazione del danno biologico.

2.3.2. Danno dinamico-relazionale

Per quanto riguarda la componente del danno non patrimoniale che coinvolge la sfera esterna della vittima, quest'ultima viene oggi identificata nei termini di

5 Una volta ricostruita l'identità del danno morale nei termini di sofferenza emotiva patita dalla vittima dell'illecito, appare scontato affermare che a fronte di tale pregiudizio andrà attivato il medesimo meccanismo di tutela applicabile per le altre voci non patrimoniale del danno: vale a dire l'attribuzione di una somma di denaro. Non possono essere condivise, in una moderna prospettiva di protezione integrale della persona, le affermazioni di chi sostiene che il risarcimento del danno morale andrebbe scoraggiato, in quanto strumento atto a ridurre la resilienza della vittima e a indurre la stessa all'amplificazione del pregiudizio.

"danno dinamico- relazionale". La scelta di un'etichetta del genere riflette l'intento di evitare il richiamo della categoria - molto utilizzata, in un recente passato, dagli interpreti – del danno esistenziale. Il fatto che quest'ultima sia stata al centro di un acceso dibattito ha spinto la Cassazione a ripiegare su una diversa denominazione, al fine di non rinfocolare vecchie polemiche. Resta da sottolineare che, parlando di danno dinamico-relazionale, i giudici di legittimità intendono riferirsi proprio al pregiudizio di carattere esistenziale: come viene esplicitamente sottolineato nei passaggi di quella sentenza che riconosce la sovrapposizione tra due concetti, precisando che il danno esistenziale, secondo le indicazioni giurisprudenziali corrisponde al "pregiudizio di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile, provocato sul fare areddittuale del soggetto, che alteri le sue abitudini di vita e gli assetti relazionali che gli erano propri, inducendolo a scelte di vita diversa quanto alla espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno" [6].

2.3.3. Danno biologico

Al di là delle declinazioni giurisprudenziali circa il contenuto della nozione di danno non patrimoniale, si tratta di tener conto di una categoria di pregiudizio, vale a dire il danno biologico, per la quale ricorre - all'interno degli artt. 138 e 139 cod. ass. - una precisa definizione normativa: secondo cui il pregiudizio in questione corrisponde alla "lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di reddito". Tale nozione - secondo opinione unanime - assume valenza generale nel sistema, in quanto ricognitiva della giurisprudenza di Cassazione e della Corte Costituzionale.

Il tenore letterale della definizione sembra far coincidere, almeno parzialmente, il danno biologico con la lesione dell'integrità psico-fisica. Tale riferimento va, però, letto alla luce del generale principio secondo cui ogni pregiudizio non patrimoniale rappresenta una conseguenza della lesione, e non può identificarsi con quest'ultima. Posto che la violazione dell'integrità psico-fisica incide, in termini negativi, sul corpo ovvero sulla psiche della vittima, il danno viene a concretizzarsi, anzitutto, in una diminuzione della relativa funzionalità; è, dunque, tale menomazione a integrare quella componente del pregiudizio che viene descritta nei termini di lesione dell'integrità psico-fisica.

La menomazione della funzionalità psico-fisica della vittima si ripercuote sulla vita quotidiana e, più ampiamente, su tutte le attività attraverso le quali l'individuo esplica la propria personalità. Tali compromissioni confluiscono nell'area biologica del pregiudizio, come confermato dalla definizione legislativa, che fa riferimento all'incidenza della lesione sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-

6 V. Cass. civ., 17 gennaio 2018, n. 901, in *Responsabilità civile e previdenza.*, 2018, 853, con nota di P. Ziviz, cit.

relazionali della vita della vittima[7]. All'interno dell'area biologica viene a confluire, altresì, quella componente del pregiudizio in passato identificata nei termini di danno esistenziale: la giurisprudenza ha, infatti, precisato che le ripercussioni esistenziali provocate dalla lesione alla salute non si prestano ad essere oggetto di autonoma considerazione, ma vanno ricondotte al danno biologico.

Secondo la più recente opinione dei giudici di legittimità, il danno biologico verrebbe a coincidere con il danno dinamico- relazionale, laddove il torto consista in una lesione dell'integrità psico-fisica[8]. Una conclusione del genere rischia, tuttavia,

---

7 Emerge, in tal modo, la valenza onnicomprensiva della categoria stesso rispetto alle figure pseudo-patrimoniali - quali danno alla vita di relazione, danno estetico e danno alla sfera sessuale - create in passato per dare riscontro alle ripercussioni di carattere relazionale.

8 In tal senso si vedano le considerazioni espresse da Cass. civ., 27 marzo 2018, n. 7513 cit., secondo cui "L'espressione "danno dinamico-relazionale" comparve per la prima volta nel D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 13, il quale stabilì che oggetto dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro fosse l'indennizzo del danno biologico, e delegò il Ministro del lavoro ad approvare una "tabella delle menomazioni", cioè delle percentuali di invalidità permanente, in base alla quale stimare il danno biologico indennizzabile dall'Inail.
Nel conferire al governo tale delega, il decreto stabilì che l'emananda tabella dovesse essere "comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali". Come dovesse intendersi tale espressione non era dubitabile: fino al 2000, infatti, l'Inail aveva indennizzato ai lavoratori infortunati la perdita della "attitudine al lavoro", e l'aveva fatto in base ad una tabella, allegata al d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, che teneva conto unicamente delle ripercussioni della menomazione sull'idoneità al lavoro. Pertanto, nel sostituire l'oggetto dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (sostituendo l'incapacità lavorativa generica col danno biologico), il legislatore con tutta evidenza volle precisare che la nuova tabella, in base alla quale si sarebbe dovuto stabilire il grado di invalidità permanente, dovesse tenere conto non già delle ripercussioni della menomazione sull'abilità al lavoro, ma delle ripercussioni di essa sulla vita quotidiana della vittima, che il legislatore ritenne di definire come "aspetti dinamico-relazionali". L'espressione in esame ricomparve nella l. 5 marzo 2001, n. 57, art. 5, con la quale si intervenne sulla disciplina dei danni causati dalla circolazione dei veicoli. Tale norma, dopo avere definito la nozione "danno biologico", dettato il relativo criterio di risarcimento, e stabilito che la misura ivi prevista potesse essere aumentata del 20% per tenere conto "delle condizioni soggettive del danneggiato", delegò il governo ad emanare una specifica tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità" (l. n. 57 del 2001, art. 5, comma 5). Il governo vi provvide col D.M. 3 luglio 2003 (in Gazz. uff. 11.9.2003 n. 211). Tale decreto, tuttora vigente, include un allegato, intitolato "Criteri applicativi", nel quale si afferma che la commissione ministeriale incaricata di stilare la tabella delle menomazioni vi aveva provveduto assumendo a base del proprio lavoro la nozione di "danno biologico" desumibile sia dal d.lgs. n. 38 del 2000, sia dalla l. n. 57 del 2001: ovvero la menomazione dell'integrità psico-fisica della persona, «*la quale esplica una incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti personali dinamico-relazionali della vita del danneggiato*". Dunque anche in quel testo regolamentare con l'espressione "compromissione degli aspetti dinamico-relazionali" non si volle designare un danno a sé, ma la si usò puramente e semplicemente come perifrasi della nozione di "danno biologico". Nel medesimo Decreto 3 luglio 2003, inoltre, nell'ulteriore "Allegato 1", si soggiunge che "ove la menomazione incida in maniera apprezzabile su particolari aspetti dinamico-relazionali personali, lo specialista medico legale dovrà fornire motivate indicazioni aggiuntive che definiscano l'eventuale maggiore danno". Il senso combinato delle due affermazioni è chiaro: il danno biologico consiste in una "ordinaria" compromissione delle attività quotidiane (gli "aspetti dinamico-relazionali"); quando però esso, a causa della specificità del caso, ha compromesso non già attività quotidiane comuni a tutti, ma attività "particolari" (ovvero i "particolari aspetti dinamico-relazionali"), di questa perdita dovrebbe tener-

di trascurare talune ripercussioni negative della lesione alla salute. Se non vi è dubbio che il danno biologico comprenda le compromissioni di carattere dinamico-relazionale provocate dalla lesione alla salute, esso non viene a esaurirsi nelle stesse. Affermare che il danno biologico coincide con il danno dinamico-relazionale finisce per obliterare quella che in passato veniva identificata nei termini di componente statica del danno biologico, che viene a corrispondere alla menomazione anatomo-funzionale sofferta dalla vittima. Come abbiamo in precedenza illustrato, è questa disfunzionalità a proiettarsi, poi, negativamente nella vita quotidiana del soggetto e, più ampiamente, nella dimensione dinamico-relazionale, salvo restando il fatto che la stessa rappresenta di per sé una componente del danno biologico[9].

Per quanto concerne la componente di carattere dinamico-relazionale, appare del tutto condivisibile la distinzione tra conseguenze standard, comuni a tutti i soggetti che dovessero patire quel certo tipo di invalidità, ed (eventuali) conseguenze peculiari, legate alla particolarità del caso concreto. Mentre queste ultime devono essere oggetto di specifica prova, e solo in tal caso il giudice potrà tenerne conto ai fini di un incremento della liquidazione, le compromissioni di carattere standard potranno essere date per scontate, sulla base di un ragionamento di carattere presuntivo. Secondo le indicazioni della Cassazione, le compromissioni dinamico-relazionali di carattere ordinario sarebbero incluse all'interno del calcolo tabellare, per cui una personalizzazione del risarcimento sarebbe praticabile solo a fronte della dimostrazione di circostanze del tutto anomale e peculiari[10].

La definizione legislativa di danno biologico non fa alcun riferimento alle sofferenze emotive indotte dalla lesione alla salute, destinate a confluire nella componente morale del danno. Sull'autonomia del danno morale laddove sia in gioco una violazione dell'integrità psico-fisica erano sorti dei dubbi in ragione delle affermazioni delle sentenze di San Martino. Le Sezioni Unite avevano, infatti, sostenuto che la sofferenza soggettiva può essere liquidata autonomamente, come danno morale, ove rimanga confinata a livello di turbamento dell'animo, mentre ove provochi degenerazioni patologiche dovrà essere ricondotta nell'alveo del danno biologico, "del quale ogni sofferenza fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente". La conclusione è che il pregiudizio psichico il quale trovi la propria genesi nella sofferenza sarebbe destinato a fagocitare al suo

---

si conto nella determinazione del grado di invalidità permanente. Per la legge, dunque, l'espressione "danno dinamico-relazionale" non è altro che una perifrasi del concetto di "danno biologico".

9 Un danno biologico potrebbe ben essere liquidato a fronte di un'accertata menomazione anatomo-funzionale, anche a prescindere dalla ricorrenza di ulteriori riflessi dinamico-relazionali dalla stessa indotti.

10 A tale riguardo, va osservato che non sembra opportuno operare una distinzione tra attività ordinarie e straordinarie, che finirebbe per premiare sul piano della personalizzazione soltanto i soggetti dediti a manifestazioni di sé ricercate e stravaganti. Non è il tipo di attività a essere rilevante ai fini di un incremento risarcitorio, bensì il peso che la stessa assume nell'economia di vita della vittima. Si tratta di valutare se l'impegno, a tale riguardo, vada al di là dell'ordinario: rendendosi in tal caso senz'altro indispensabile una considerazione in termini di personalizzazione.

interno anche quest'ultima: che perderebbe così la propria autonomia, a fronte della valenza onnicomprensiva del danno biologico. Tale onnicomprensività viene, altresì, affermata dalle SS.UU. in termini più radicali, riconoscendo che costituisce duplicazione risarcitoria - in caso di lesione alla salute - la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale. L'assorbimento del danno morale entro l'area biologica perorato dalle Sezioni Unite si basa – in realtà - su un'applicazione distorta del concetto di onnicomprensività: quest'ultimo, infatti, soddisfa l'esigenza di ricondurre entro un'unica voce i pregiudizi afferenti al medesimo piano fenomenico. Tale forza assorbente non può operare laddove siano in gioco pregiudizi che coinvolgono le compromissioni aventi differente natura, in quanto coinvolgenti l'una la sfera relazionale, l'altra la dimensione interiore. A tali conclusioni è approdata la stessa Cassazione, che da qualche anno a questa parte appare schierata a favore dell'autonomia del danno morale, anche nei casi in cui le sofferenze di carattere emotivo conseguano alla lesione dell'integrità psico-fisica.

Attualmente la S.C. è orientata in maniera unanime a sostenere che la sofferenza interiore, poiché non ha base organica e appare estranea alla determinazione medico-legale del grado di invalidità permanente, rappresenta un pregiudizio autonomo e distinto rispetto al danno biologico. I giudici di legittimità hanno sottolineato che "il positivo riconoscimento e la concreta liquidazione, in forma monetaria, dei pregiudizi sofferti dalla persona a titolo di danno morale mantengono integralmente la propria autonomia rispetto ad ogni altra voce del c.d. danno non patrimoniale, non essendone in alcune modo giustificabile l'incorporazione nel cd. danno biologico, trattandosi (con riguardo al danno morale) di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per la compromissione degli aspetti puramente dinamico-relazionali della vita individuale"[11].

2.4. Il danno alla persona da infortunio e malattia professionale

Il sistema risarcitorio - delineato secondo la struttura fin qui sintetizzata - trova applicazione a fronte di qualunque illecito suscettibile di aver cagionato un danno non patrimoniale. A tali indicazioni si tratta, pertanto, di rifarsi nelle ipotesi in cui il lavoratore subisca una lesione della salute, in quanto sia incorso in un infortunio o una malattia professionale dipendenti dalla responsabilità del datore di lavoro. Quest'ultimo sarà, quindi, chiamato a risarcire il pregiudizio derivante dalla lesione all'integrità psico-fisica o, nei casi più gravi, alla vita. Va evidenziato che – in entrambe le ipotesi – il risarcimento va corrisposto non soltanto alla vittima direttamente colpita dal torto, ma va esteso anche ai congiunti del danneggiato in ogni caso in cui l'evento dannoso sia tale da aver inciso negativamente sulla relazione familiare.

11 V. Cass. civ., 9 novembre 2022, n. 32935.

Una peculiarità che emerge, in questo campo, è legata al fatto che, in caso di infortunio o malattia professionale, risulta approntata per il lavoratore una tutela di carattere previdenziale da parte dell'INAIL. Nell'azione verso il datore di lavoro – praticabile qualora sussista una responsabilità dello stesso, in quanto ci si collochi fuori dall'area del relativo esonero – il risarcimento dovrà, pertanto, essere depurato da quanto ricevuto a titolo di indennizzo. Si parla, a tale proposito, di danno differenziale[12]: la determinazione del quale ha subito significative evoluzioni nel corso del tempo, alla luce delle innovazioni legislative ed interpretative che hanno interessato la materia[13].

2.4.1. Il danno non patrimoniale da lesione alla salute

L'illecito che incide sull'integrità psico-fisica del lavoratore è suscettibile di provocare un'invalidità temporanea e, ove residui in capo alla vittima una menomazione, un'invalidità permanente. L'accertamento della menomazione provocata dalla lesione all'integrità psico-fisica dev'essere effettuato in sede medico-legale[14]: la necessità di procedere ad un accertamento medico-legale[15] viene - in effetti - esplicitamente menzionata in seno alla definizione normativa di danno biologico (artt. 138 e 139 cod. ass.)[16]. Alla luce dei quanto emerge dall'accertamento medico-legale, il giudice procederà alla determinazione complessivo danno biologico, il quale risulta comprensivo delle compromissioni di carattere dinamico-relazionale provocate dall'invalidità.

Uno dei nodi più discussi, in materia di danno non patrimoniale da lesione alla salute, riguarda la relativa quantificazione: ciò per quanto concerne, in particolare, la

12 La questione risulta ampiamente esaminata nel successivo contributo di M.D. Ferrara.

13 Basti rammentare che, fino all'emanazione dell'art. 13 del d.lgs. 38/2000, l'indennizzo INAIL non comprendeva il danno biologico; sicché, per l'intero ristoro dello stesso, la vittima poteva direttamente agire nei confronti del responsabile civile.

14 Alcune specificazioni riguardanti l'accertamento medico-legale emergono in seno all'art. 139 cod. ass., come integrato da modifiche interventue nel 2021 e nel 2017: si tratta, tuttavia, di indicazioni relative al campo di applicazione di tale norma, che concerne i sinistri stradali e la *malpractice* medica.

15 Bisogna osservare che – in generale – la consulenza tecnica d'ufficio non costituisce un mezzo di prova, rappresentando uno strumento nella disponibilità del giudice cui fare ricorso quando occorra valutare sotto il profilo scientifico elementi oggettivi già acquisiti al processo; tale regola trova tuttavia eccezione ove la consulenza costituisca l'unico mezzo per accertare fatti rilevabili esclusivamente con il sussidio di cognizioni tecniche, come accade in questo campo.

16 Rammentiamo, in ogni caso, come le Sezioni Unite, nelle sentenze del novembre 2008, abbiano affermato che la consulenza medico-legale rappresenta "mezzo di indagine al quale correntemente si ricorre, ma la norma non lo eleva a strumento esclusivo e necessario. Così come è nei poteri del giudice disattendere, motivatamente, le opinioni del consulente tecnico, del pari il giudice potrà non disporre l'accertamento medico-legale, non solo nel caso in cui l'indagine diretta sulla persona non sia possibile (perché deceduta o per altre cause), ma anche quando lo ritenga, motivatamente, superfluo, e porre a fondamento della sua decisione tutti gli altri elementi utili acquisiti al processo (documenti, testimonianze), avvalersi delle nozioni di comune esperienza e delle presunzioni".

componente biologica del pregiudizio, in vista della necessità di individuare parametri di liquidazione omogenei ai quali improntare l'intervento del giudice. Vari sono apparsi i metodi attraverso i quali, nel corso del tempo, la giurisprudenza ha dato corpo ad un'operazione del genere, per approdare – dopo sperimentazioni di vario tipo - a un sistema di tabellazione ancorata al punto di invalidità permanente. Le tabelle sono state elaborate utilizzando il riferimento ai punti di invalidità permanente, graduati da 1 a 100, a ciascuno dei quali è stata fatta corrispondere una somma di denaro: il relativo valore viene determinato secondo importi crescenti all'aumentare della percentuale di invalidità e decrescenti all'aumentare dell'età. Una volta stabilita dal medico legale la percentuale di invalidità patita dalla vittima, il giudice – tramite l'applicazione della tabella – sarà in grado di ricavare un'indicazione omogenea di partenza per quanto riguarda la valutazione del danno biologico: importo sottoposto all'intervento equitativo finalizzato alla personalizzazione del danno, suscettibile di tradursi in un incremento di tale somma correlato alle circostanze del caso concreto[17]. Posto che anche la componente morale del pregiudizio appare correlata all'entità dell'invalidità patita dalla vittima della lesione alla salute[18], la relativa quantificazione è stata anch'essa – da un certo momento in poi – inserita all'interno del calcolo tabellare, prevedendo la possibilità anche per questa voce di procedere alla relativa personalizzazione

Va rammentato che - a garanzia della parità di trattamento necessaria al fine applicare il concetto di equità - la Cassazione ha stabilito la necessità di adottare una tabella di riferimento univoca, individuando la stessa in quella adottata dal Tribunale di Milano, in quanto strumento di liquidazione più diffuso a livello nazionale[19].

2.4.2. Il danno non patrimoniale da morte

Il problema riguardante il risarcimento dei pregiudizi non patrimoniali provocati dall'illecito mortale ha mobilitato, nel corso del tempo, l'attenzione degli interpreti, suscitando un acceso dibattito, costantemente alimentato dalla mutevolezza degli orientamenti espressi a livello giurisprudenziale. Tale torto riveste una valenza plurioffensiva, essendo suscettibile di ledere i diritti sia del soggetto deceduto che dei

17 Per quanto le compromissioni dinamico- relazionali, possono essere accertate sulla base di un ragionamento presuntivo per quel che concerne le ripercussioni standard di quel certo tipo di invalidità; spetta, invece, alla vittima la dimostrazione di aver subito ripercussioni peculiari, correlate alle proprie condizioni soggettive, per ottenere un riscontro alle stesse in sede di liquidazione del danno.

18 La componente morale del pregiudizio – corrispondente alle sofferenze di carattere emotivo patite dalla vittima della lesione alla salute – sarà rimessa alla valutazione del giudice, e la relativa sussistenza potrà essere fondata su meccanismo presuntivo per quanto riguarda i patimenti, i quali debbano darsi per scontati a fronte di una determinata invalidità. Spetta alla vittima allegare la ricorrenza di sofferenze peculiari, correlate alla sua concreta condizione.

19 V. Cass. civ., 7 giugno 2011, n. 12408, in *Foro italiano*, 2011, I, 2274; in *Responsabilità civile e previdenza*, 2011, 2018, con nota di P. Ziviz, *Danno non patrimoniale da lesione alla salute: la Cassazione impone una valutazione (in duplice senso) unitaria*; in *Danno e responsabilità,* 2011, 939, con note di M. Hazan, *L'equa riparazione del danno (tra r.c. auto e diritto comune)* e di G. Ponzanelli, *Le tabelle milanesi, l'inerzia del legislatore e la supplenza giurisprudenziale*.

suoi familiari; una prima distinzione va, perciò, operata tra i pregiudizi che risultano direttamente patiti dalla vittima deceduta e le compromissioni che vengono a manifestarsi in capo ai congiunti del defunto, a seguito della scomparsa del loro caro. I familiari sono chiamati ad agire *iure proprio* per ottenere il risarcimento dei pregiudizi provocati dalla lesione di situazioni giuridiche delle quali risultano titolari, mentre per i danni sofferti dal defunto l'azione spetterà esclusivamente a coloro che assumono la veste di eredi, in quanto chiamati a far valere la lesione di situazioni giuridiche facenti capo al *de cuius*.

In passato, l'attenzione degli interpreti è stata focalizzata esclusivamente sui danni direttamente patiti dai congiunti della vittima deceduta, mentre sono rimasti in ombra i danni sofferti dal defunto, in forza della constatazione – formulata dalla giurisprudenza risalente - secondo cui la manifestazione del danno presupporrebbe l'esistenza in vita del soggetto che lo subisce, e dunque non potrebbe essere prospettata qualora la vittima sia scomparsa. Solo in tempi relativamente recenti, sulla scia dell'introduzione nel sistema del danno biologico, è venuto ad innescarsi un dibattito attorno alla necessità di attivare la tutela risarcitoria anche a fronte della lesione del diritto alla vita. In senso negativo quanto alla possibilità di riconoscere un risarcimento in corrispondenza alla perdita della vita appare – tuttavia – orientata attualmente la giurisprudenza maggioritaria, con una posizione suggellata dalle stesse Sezioni Unite[20]. La tutela risarcitoria viene prevista esclusivamente a fronte dei casi di morte non immediata, ritenendo necessario l'accertamento di un intervallo di tempo tra lesione e decesso, durante il quale siano venuti a concretizzarsi dei pregiudizi. In particolare, si tratterà di procedere alla liquidazione dal danno da agonia, all'interno del quale particolare rilievo viene attribuito alle sofferenze di carattere psichico patite dalla vittima che veda approssimarsi la propria fine: con la precisazione che la manifestazione di un simile pregiudizio presuppone che la vittima sia cosciente, e possa rendersi conto dell'irreversibilità della lesione subita. Un simile patimento, per quanto intensa venga ad essere l'angoscia provata, andrà quantificato in relazione alla durata - comunque limitata - del periodo di agonia.

---

20 V. Cass. civ., sez. un., 22 luglio 2015, n. 15350, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2015, 1530, con nota di M. Bona, *Sezioni Unite 2015: no alla "loss of life", ma la saga sul danno non patrimoniale continua*, e saggi critici di E. Navarretta, *La "vera" giustizia e il "giusto" responso delle S.U. sul danno tanatologico* iure hereditario*, ivi,* 1416, C. Scognamiglio, *Il danno tanatologico e le funzioni della responsabilità civile, ivi*, 1430 e P. Ziviz, *Illusioni perdute*, *ivi*, 1443; in *Foro italiano,* 2015, 2682, con note di A. Palmieri - R. Pardolesi, *Danno da morte: l'arrocco delle sezioni unite e le regole (civilistiche) del delitto perfetto*, di Caso, *Le sezioni unite negano il danno da perdita della vita: giorni di un futuro passato* e di R. Simone, *La livella e il (mancato) riconoscimento del danno da perdita della vita: le sezioni unite tra principio di inerzia e buchi neri dei danni non compensatori*; in *Giurisprudenza italiana*, 2015, 2063, con nota di M. Valore, *Le Sezioni unite confermano l'irrisarcibilità agli eredi del danno "tanatologico"*; in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2015, I, 1008, con note di L. D'Acunto, *Le sezioni unite riaffermano l'irrisarcibilità* iure heredidatis *del danno da perdita della vita*, di R. Foffa, *Il danno da morte tra Epicuro e Guglielmo d'Occam* e di R. Pucella, *Le Sezioni unite confermano il divieto di cittadinanza al danno da morte*, *ivi*, II, 652; in *Danno e responsabilità*, 2015, 889, con note di V. Carbone, *Valori personali ed economici della vita umana*, di Franzoni, *Danno tanatologico, meglio di no…*, di R. Pardolesi - R. Simone, *Danno da morte e* stare decisis*: la versione di Bartleby*, di G. Ponzanelli, *Le Sezioni Unite sul danno tanatologico*; in *Corriere giuridico*, 2015, 1203, con nota di F.D. Busnelli, *Tanto tuonò che…non piovve. Le Sezioni Unite sigillano il "sistema"*.

2.4.3. Il danno non patrimoniale dei congiunti

I congiunti, danneggiati da un illecito che abbia determinato la morte o la lesione alla salute di un loro familiare, sono stati in passato designati dalla giurisprudenza nei termini di "vittime secondarie" e la relativa tutela risarcitoria, inizialmente riconosciuta solo in caso di decesso, è stata successivamente garantita anche ai casi in cui la vittima sopravviva in condizioni gravemente menomate.

In caso di morte, la giurisprudenza ha riconosciuto la legittimazione ad agire dei congiunti, in quanto l'esistenza di un rapporto di natura familiare sarebbe fonte di un interesse qualificato collegato alla sopravvivenza della vittima, tale da giustificare l'azionabilità della pretesa risarcitoria per i danni non patrimoniali correlati al decesso. La pretesa risarcitoria dei congiunti viene azionata *iure proprio*: i familiari non saranno chiamati a provare di essere eredi per esercitare la relativa azione, né alcun effetto preclusivo potrà produrre l'eventuale transazione che il familiare, prima di morire, abbia concluso con il terzo responsabile, riguardo al danno da lui direttamente subito per lo stesso fatto illecito, dal momento che si tratta di un pregiudizio del tutto diverso. Va sottolineato che la legittimazione dei familiari non risulta influenzata dalla circostanza che la morte sia avvenuta immediatamente, ovvero sia trascorso un certo periodo di tempo tra evento dannoso e decesso, essendo sufficiente che quest'ultimo risulti causalmente ricollegabile all'illecito perché ai congiunti sia riconosciuta la tutela per il danno non patrimoniale patito.

Nel caso in cui il sinistro incida sulla salute del danneggiato, senza provocarne il decesso, la giurisprudenza è apparsa per lungo tempo orientata a negare il ristoro del pregiudizio non patrimoniale sofferto dai congiunti; l'unico caso in cui veniva ammessa la legittimazione dei congiunti della vittima sopravvissuta era quello di lesioni tali da ridurre il danneggiato in stato vegetativo, in quanto condizione assimilabile alla morte. A fondamento dell'indirizzo contrario alla tutela veniva evocata la circostanza che le posizioni giuridiche dei familiari non sarebbero in questa ipotesi completamente annullate, come invece accade nel caso del decesso; altro rilievo messo in campo riguardava il fatto che il ristoro corrisposto al leso, risultando idoneo a compensare il dolore della vittima, varrebbe altresì a garantire indirettamente la soddisfazione dei congiunti; un'ulteriore differenza, rispetto al caso di decesso, veniva ravvisata nel diverso atteggiarsi del rapporto di causalità intercorrente tra il dolore sofferto dai familiari e l'illecito, non assumendo esso carattere diretto in ipotesi di lesioni non mortali. Ciascuno di tali assunti è stato successivamente rovesciato, per cui la giurisprudenza è approdata al riconoscimento della protezione dei congiunti della vittima di una lesione alla salute, laddove questa assuma una gravità tale da ripercuotersi negativamente sulla vita familiare[21].

---

21 Orientamento suggellato dalle Sezioni Unite con Cass. civ., sez. un., 1° luglio 2002, n. 9556, in *Foro italiano*, 2002, 3060; in *Responsabilità civile e previdenza*, 2002, 1003.

La cerchia dei congiunti legittimati ad agire – per richiedere, nella veste di vittime secondarie, il danno non patrimoniale derivante dalla morte o dalla lesione alla salute del proprio caro - non risulta individuata a priori. La tutela risarcitoria viene riconosciuta nei casi in cui il rapporto di stretta parentela con la vittima, le condizioni personali e le altre circostanze del caso concreto evidenzino il venir meno di un sostegno nella vita familiare. Va sottolineato che, ai fini della legittimazione, non appare determinante il requisito della convivenza con il defunto: anche in assenza di coabitazione, viene infatti riconosciuto possa permanere una comunione spirituale fra congiunti. Va, in ogni caso, evidenziato che - al di fuori dei rapporti parentali più stretti - il diritto alla liquidazione del danno non patrimoniale viene riconosciuto ai familiari non conviventi solo eccezionalmente, in presenza di situazioni in cui il rapporto di parentela risulti permeato di un affetto tale da riflettersi, in caso di dipartita, in un significativo perturbamento emotivo.

Con l'inizio del nuovo millennio la tutela dei congiunti – in caso di morte o lesione alla salute del proprio caro – viene suggellata sulla base del riconoscimento della sussistenza di una lesione del rapporto parentale: la quale ricorre ogni volta che il rapporto venga definitivamente spezzato a causa del decesso del congiunto, così come nei casi in cui lo stesso venga compromesso in ragione delle mutate condizioni di salute del familiare. A tale situazione giuridica viene riconosciuta una rilevanza costituzionale, radicata negli artt. 29 e 30 Cost., la quale consente di garantire la risarcibilità del conseguente pregiudizio di carattere non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 c.c. Si parla, a tale proposito, di danno non patrimoniale da perdita o lesione del rapporto parentale: pregiudizio che risulta generalmente preso in considerazione in maniera unitaria, in quanto comprensivo sia delle conseguenze morali che di quelle relazionali indotte dal torto.

Anche per il danno non patrimoniale da perdita/lesione del rapporto parentale la giurisprudenza ha elaborato un sistema per la relativa quantificazione, con l'obiettivo di garantire l'omogeneità della relativa liquidazione. Il sistema di tabellazione riguardante tale pregiudizio è stato posto al centro di un recente dibattito, in quanto la Cassazione ha ritenuto che la relativa misurazione debba avvenire attraverso un sistema a punti[22]. Un'ultima notazione riguarda il caso in cui la lesione del rapporto familiare sia tale da incidere (anche) sulla salute psichica del congiunto: si tratterà allora di risarcire in capo a quest'ultimo – oltre il danno da perdita del rapporto parentale - il pregiudizio discendente dalla violazione dell'integrità psico-fisica.

22 V. Cass. civ., 21 aprile 2021, n. 10579, in *Responsabilità civile e previdenza,* 2021, 807, con nota di P. Ziviz, *Misura per misura (del danno da perdita del rapporto parentale);* in *Foro italiano,* 2021, I 2033, con note di A. Palmieri, *Quantificazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale: dalle tabelle predisposte dagli uffici giudiziari alla tabella da scrivere sotto la dettatura della Cassazione?* e di R. Pardolesi - R. Simone, *Il danno da perdita del rapporto parentale: giudice(-legislatore?) in fuga da Milano.*

3. Il danno da esposizione all'amianto

L'esposizione all'amianto colpisce, anzitutto, il soggetto che la subisce, in quanto suscettibile di determinare la lesione della salute: la quale, nella gran parte dei casi, risulta talmente grave da determinare – talvolta anche a distanza di lungo tempo - il decesso della vittima. A essere colpiti dall'illecito risultano, altresì, i congiunti della vittima direttamente esposta, per le conseguenze che si manifestano a seguito della lesione/perdita del rapporto parentale.

La tutela civilistica della vittima diretta dell'esposizione all'amianto si realizza, sul piano non patrimoniale, attraverso il riconoscimento del pregiudizio derivante dalla lesione alla salute. Come si è già sottolineato sul piano generale, un ruolo centrale assume – su questo versante – il riconoscimento del danno biologico, come pregiudizio da attribuire in ogni caso di lesione della salute, quale diritto riconosciuto dall'art. 32 Cost.; a tale voce di pregiudizio, si affianca la componente morale del danno. Il riconoscimento di tali voci come componenti distinte del danno non patrimoniale ha subito gli influssi delle indicazioni provenienti dalle Sezioni Unite del 2008 con riguardo all'unitarietà del danno non patrimoniale: con il rischio di convogliare la voce relativa al danno morale nell'area biologica, in ragione di un'errata interpretazione del concetto di onnicomprensività volto a dar conto di tale profilo del pregiudizio in termini di personalizzazione. Un pericolo del genere può ritenersi superato, a fronte della constatazione che, dal 2018 in poi, la giurisprudenza di legittimità ha ripreso a riconoscere l'autonomia del danno morale, quale voce distinta dal danno biologico.

Per quanto riguarda quest'ultimo, va segnalato che – nel campo dell'esposizione all'amianto – emerge una peculiarità. Normalmente si individua la ricorrenza di un danno biologico permanente in quanto, trascorso il periodo di invalidità temporanea, la menomazione risulti stabilizzata; nel caso dell'esposizione all'amianto si assiste, invece, ad una progressiva evoluzione della patologia che, lungi dal pervenire a una stabilizzazione, finisce per provocare il decesso della vittima. Emerge, pertanto, la necessità di considerare tale dato, ai fini della liquidazione del danno biologico; e di tener conto, altresì, del fatto che il relativo calcolo dovrebbe essere dimensionato in base non già alla durata effettiva della vita del danneggiato, bensì avuto riguardo a quella calcolata in termini probabilistici: ciò in quanto la morte risulta qui dipendente dall'illecito[23].

Anche con riguardo alla componente morale del pregiudizio emergono alcune peculiarità che caratterizzano le vittime di esposizione all'amianto. Tra i sentimenti

23 In tal senso v. Cass. civ., 9 novembre 2022, n. 32916, www.responsabilecivile.it secondo cui "il principio secondo il quale l'ammontare del danno biologico spettante agli eredi del defunto *iure successionis* va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato e non già a quella probabile, in quanto la durata della vita futura in tal caso non costituisce più un valore ancorato alla mera probabilità statistica ma è un dato noto, si applica solo nel caso in cui la persona offesa sia deceduta per causa non ricollegabile alla menomazione risentita a seguito dell'illecito, non anche quando la morte sia stata dallo stesso direttamente cagionata."

negativi che andranno convogliati in questa voce, un ruolo di spicco spetta alla paura: emozione negativa che assume una propria concretezza – suscettibile di essere fatta valere in via risarcitoria - anche in capo a chi non abbia sviluppato la malattia, ma che tema di potersi ammalare in seguito all'avvenuta esposizione[24].

Una sofferenza peculiare è, poi, quella che si sviluppa nella fase terminale della malattia, in correlazione alla consapevolezza quanto all'imminenza della propria fine. Tale versante del pregiudizio – che viene usualmente qualificata nei termini di danno terminale, o catastrofale – è suscettibile di essere pesata solo una volta avvenuto il decesso della vittima, per cui si tratterà di una voce che potrà essere risarcita esclusivamente in capo agli eredi della stessa.

Il risarcimento del danno dei congiunti della vittima esposta all'amianto risente anch'esso delle peculiarità proprie di tale area dell'illecito. Sul piano generale, i familiari si vedono riconosciuto – in termini alternativi - il ristoro del danno da perdita del rapporto parentale in caso di morte del congiunto ovvero, se quest'ultimo sopravvive con una menomazione suscettibile di riflettersi sul rapporto parentale, il danno da lesione del rapporto parentale. Nel caso di esposizione all'amianto, i familiari della vittima vengono a soffrire di entrambi i pregiudizi, dal momento che il decesso appare, di solito, preceduto da un lungo periodo di malattia, tale da condizionare negativamente il rapporto parentale per tutta la relativa durata. Si tratterebbe, allora, di liquidare distintamente tali poste di danno, per evitare una sottovalutazione del pregiudizio effettivamente patito dai congiunti.

Alla tutela *iure proprio* dei congiunti si aggiunge – in caso di morte – la possibilità di azione in via successoria da parte degli eredi per i pregiudizi patiti in vita dall'esposto, tra i quali un ruolo significativo va attribuito al c.d. danno terminale: vale a dire al pregiudizio patito in vita dal soggetto in quello che viene considerato il periodo di agonia. I meccanismi liquidatori - che vengono attivati, sul piano generale, per la liquidazione di questa posta di danno – necessitano di una significativa revisione ove applicati in questo settore, visto che la logica sottostante a quei calcoli appare ben distante dalla realtà concreta che prende corpo nel caso di quel doloroso e lento spegnersi della vita che colpisce il soggetto esposto nella fase terminale della malattia.

24 Possiamo rammentare, sotto questo profilo, che un pregiudizio ricollegato alla paura di riportare future patologie è stato riconosciuto a coloro che sono stati coinvolti dall'esposizione a diossina a seguito del disastro di Seveso: v. Cass. civ., sez. un, 21 febbraio 2002, n. 2515, www.studiocataldi.it. Per la ricorrenza di un danno non patrimoniale in capo alla vittima esposta all'amianto, in assenza della prova di lesioni fisiche, v. Cass. civ., 17 giugno 2022, n. 19621, dove il pregiudizio viene considerato sussistente in corrispondenza alla paura per la vittima di ammalarsi e morire e alla necessità di sottoporsi a continui controlli ed esami medici.

Bibliografia

Aa.Vv. *Il danno non patrimoniale. Guida commentata alle decisioni delle S.U. 11 novembre 2008, non. 26972/3/4/5*, Giuffré, Milano, 2009.

Fortino M., *I danni ingiusti alla persona, Cedam,* Milano, 2009.

Franzoni M., *Il danno risarcibile*, in *Trattato della responsabilità civile* diretto da M. Franzoni, Seconda edizione, Vol. II, Giuffré, Milano, 2010.

Navarretta M. (a cura di), *Il danno non patrimoniale. Principi, regole e tabelle per la liquidazione*, Giuffré, Milano, 2010.

Ziviz P., *Il danno non patrimoniale. Evoluzione del sistema risarcitorio*, Giuffré, Milano, 2011.

DANNI DA AMIANTO E RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO

Maria Dolores Ferrara
Professoressa associata di diritto del lavoro, Università degli Studi di Trieste

Sommario: 1. Amianto e sistemi di tutela nei luoghi di lavoro: premesse. 2. Le funzioni della tutela risarcitoria e le dimensioni della responsabilità datoriale. 3. Le applicazioni della tutela risarcitoria e il danno differenziale. 4. Alla ricerca di un nuovo paradigma per la tutela delle vittime di amianto.

1. Amianto e sistemi di tutela nei luoghi di lavoro: premesse

Sebbene si tratti di temi portati all'attenzione da molti anni e studiati da una copiosa letteratura, il dibattito sulla tutela delle vittime di amianto risulta ancora oggi di grande attualità poiché la lunga latenza tra l'inalazione delle fibre del minerale e la comparsa delle patologie asbesto-correlate pone all'ordine del giorno il problema dei decessi e della manifestazione delle malattie.

Non sorprende ciò; anzi questo effetto poteva essere tragicamente previsto sebbene in Italia l'entrata in vigore della l. n. 257 del 27 marzo 1992 ne abbia vietato l'estrazione, la lavorazione e la commercializzazione. Come è noto, non vi è un preciso obbligo di bonifica e, anche a causa dei ritardi di queste operazioni e degli elevati indici di esposizione generalizzata, il numero delle malattie asbesto correlate è in costante e progressivo aumento, tanto quanto lo sono i mesoteliomi che costituiscono la malattia c.d. sentinella. Questa tendenza è certificata chiaramente dal Registro Nazionale dei Mesoteliomi (Rena) nell'ultimo rapporto 2021[1]. In altre ricerche si mette in luce che i casi del mesotelioma sono uno dei profili emergenti, poiché l'incidenza dell'esposizione ad amianto deve essere considerata tenendo presente la capacità cancerogena per gli organi respiratori e gastrointestinali; l'impatto è tale per cui, ancora nel 2021, il numero dei decessi è stimato in circa 7000 casi, anche alla luce del fatto che il picco di queste patologie è atteso tra il 2025 e il 2028, tenendo conto dei ritardi delle bonifiche che hanno ampliato la platea[2]. Neppure questi dati destano meraviglia, poiché le forme di uso dell'amianto sono state assai molteplici e in svariati campi sia per le sue proprietà tecniche (resistenza meccanica, tecnica, elettrica, chimica e termica, nonché di flessibilità) sia per la facilità di lavorazione e il basso costo[3].

---

1 ReNaM, *Settimo Rapporto 2021*, INAIL, 2021, in ReNaM - VII rapporto - WEB-ridotto (1).pdf, p. 10; la percentuale dei casi di mesotelioma per i quali l'analisi anamnestica ha rilevato un'esposizione ad amianto lavorativa, ambientale, familiare o a causa di hobby è, sull'intero set di dati, pari all'80%.

2 Cfr. Osservatorio Nazionale sull'Amianto – ONA APS, *Il libro bianco delle morti di amianto in Italia, Edizione 2022*, Osservatorio Nazionale sull'Amianto – ONA APS, Roma, 2022, p. 19 ss.

3 Cfr. G. Spadoni, P. Morra, *Titolo IX Sostanze pericolose*, in P. Tullini (a cura di), *Gestione della prevenzione. La nuova sicurezza sul lavoro*, Commentario diretto da L. Montuschi, Zanichelli, Bologna, 2011, II, p. 373.

Ad oltre trent'anni dall'approvazione della legislazione che impone la definitiva presa d'atto della nocività dell'uso dell'amianto, il sistema a protezione dei lavoratori e delle lavoratrici continua a basarsi su due pilastri: la tutela in termini assicurativo/indennitari e prevenzionistici, da un lato, e la tutela risarcitoria in favore delle vittime, dall'altro.

Nei limiti di spazio di questo contributo si esamineranno i profili collegati al secondo pilastro e, in particolare, al danno differenziale.

Prima di approfondire le funzioni della tutela risarcitoria, va, seppure brevemente, ricordato il quadro delle principali e persistenti spinosità di difficile soluzione che, se sommate a quelle che saranno poste in luce tra breve, configurano uno stato di resistente inattuazione dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici e delle vittime esposte all'amianto, vittime due volte, di una malattia che toglie l'aria e che priva di giustizia.

Già a partire dagli anni Ottanta del Novecento sono state emanate numerose direttive europee in tema di amianto, molte aventi ad oggetto prevalentemente interessi economici sul tema, altre rivolte alla prevenzione dei rischi connessi all'esposizione al minerale. Assume particolare rilievo la direttiva 83/477/CEE del Consiglio del 19 settembre 1983 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro, in cui già al terzo *considerando* si faceva esplicito riferimento alla nocività dell'amianto considerato «un agente nocivo presente in numerose situazioni di lavoro e che, pertanto, un elevato numero di lavoratori risulta esposto ad un potenziale rischio per la salute», posto che non vi era una soglia al di sotto della quale si potesse dichiarare l'assenza di rischio, ma che ogni esposizione poteva essere dannosa per l'organismo umano[4]. Il principio fondamentale ribadito nella direttiva ineriva alla necessità di sostituire l'amianto con prodotti alternativi meno pericolosi (art. 1), imponendo l'adozione di misure di limitazione del rischio (art. 3) attraverso la sua preventiva valutazione (art. 4), al fine di ridurre l'esposizione «al livello più basso ragionevolmente praticabile», limitando il numero dei lavoratori esposti al minimo possibile (art. 6) e in ogni caso al di sotto dei valori fissati dall'art. 8[5].

Dopo la condanna della Corte di Giustizia, la direttiva venne recepita, con quattro anni di ritardo, attraverso il decreto legislativo n. 277 del 15 agosto 1991 di attuazione delle direttive CEE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici o biologici durante il lavoro a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990 n. 212. Il decreto riconosceva e limitava

4 La direttiva del 1983 è stata modificata da successivi interventi regolativi, tra cui la direttiva 91/382/CEE, la direttiva 98/24/CE, la direttiva 2003/18/CE, la direttiva 2007/30/CE, e poi abrogata dalla direttiva 2009/148/CE, questa ultima attualmente vigente nella versione consolidata a seguito delle modifiche apportate dal regolamento UE 2019/1243 e dalla direttiva 2023/2668/UE.

5 Cfr. M. Fabiani, E. Bonanni, *Il danno da amianto. Profili risarcitori e tutela medico legale*, Giuffrè Editore, Milano, 2013, pp. 66-67. La direttiva non è stata recepita entro il termine prescritto e la Commissione, atteso il perdurare dell'inadempimento della Repubblica Italiana, ha avviato la procedura d'infrazione a cui è seguita la condanna della Corte di Giustizia (Corte di Giustizia CE, 13 dicembre 1990, causa C-240/89, *Commissione delle Comunità Europee contro Repubblica Italiana*).

i rischi emergenti dall'esposizione ad amianto, tutelando il lavoratore e creando un sistema di monitoraggio; inoltre, stabiliva valori limite che presupponevano la presenza di misuratori della concentrazione di asbesto presente nell'aria. L'art. 30, infatti, stabiliva che «ai fini della misurazione si prendono in considerazione unicamente le fibre che hanno una lunghezza superiore ai 5 micron, una larghezza inferiore ai 3 micron ed il cui rapporto lunghezza/larghezza sia superiore a 3:1»; in aggiunta, ai sensi dell'art. 31, i valori di esposizione dovevano essere 0,6 fibre per centimetro cubo per il crisotilo, 0,2 fibre per centimetro cubo per tutte le altre varietà di amianto[6].

Sebbene la direttiva 83/477/CEE e il decreto legislativo n. 277/1991 non avessero disposto la definitiva messa al bando dell'amianto, si cominciarono a creare le condizioni per un monitoraggio degli esposti a tale minerale e a fissare norme volte alla tutela dei lavoratori.

La svolta, sul piano regolativo, si è avuta con la legge n. 257/1992 che sanciva, oltre alla messa al bando di qualsiasi attività di manipolazione dell'amianto (ad eccezione della rimozione), il censimento e l'eventuale bonifica dei siti in cui fosse ancora presente, il prepensionamento per alcune categorie di lavoratori esposte all'asbesto, l'agevolazione nella riconversione produttiva delle aziende utilizzatrici, l'istituzione di una Commissione nazionale e la promozione di una Conferenza governativa. L'art. 1, comma 2, prevedeva la concessione di un anno di tempo per l'adeguamento di imprese e privati, ma l'articolo divenne tassativo due anni dopo, a partire dal 28 aprile 1994, poiché fu concesso un anno di proroga per la cessazione della produzione e della commercializzazione di alcuni materiali contenenti l'amianto. Inoltre, gli articoli da 8 a 12, del capo III, avevano stabilito la redazione di Piani Regionali di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, azioni che, tuttavia, risultano ancora deficitarie. Di notevole impatto simbolico è stata l'introduzione del trattamento di integrazione salariale e del pensionamento anticipato ai sensi dell'art. 13, commi 7 e 8, così come modificati dalla legge n. 271 del 4 agosto 1993. La modifica del 1993 eliminava infatti il riferimento esplicito ai soli lavoratori di imprese che utilizzavano ovvero estraevano l'amianto, consentendo di attribuire i benefici previdenziali dell'integrazione salariale e del prepensionamento a tutti i lavoratori esposti anche indirettamente all'amianto o con malattia professionale da esso causata[7]. È tuttavia risaputo che l'applicazione del comma 8 ha portato a

6 Il decreto introduceva i concetti di «bonifica» e «rimozione» dell'amianto presente negli edifici, strutture e impianti, affidava l'obbligo al datore di lavoro della compilazione di un registro degli esposti e attribuiva agli Stati membri l'obbligo della stesura di un registro dei casi accertati di asbestosi e di mesotelioma. A tal proposito, l'art. 36 aveva sancito che l'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL- soppresso nel 2010 e le sue funzioni attribuite all'INAIL).

7 Cfr. art. 13, comma 8, legge n. 257/1992 così come modificata dalla legge n. 271/1993. Il decreto-legge fissava, come termine ultimo per richiedere all'Inail la certificazione di esposizione ultra-decennale (che doveva essere avvenuta necessariamente entro il 2 ottobre del 2003) il 15 giungo 2005. Tutti coloro che non hanno presentato la domanda entro tale termine sono stati esclusi dalla fruizione

profonde disuguaglianze nella certificazione dei benefici previdenziali fra le diverse categorie dei lavoratori[8] anche a causa della complicatezza e della lunghezza dei tempi della procedura; i primi riconoscimenti dei benefici previdenziali si ebbero appena a partire dal 1995 e molte delle domande presentate non furono accolte.

Nonostante tali difficoltà, la legge n. 257 del 1992 ha rappresentato una svolta in favore delle vittime di questo minerale, anche se numerose questioni applicative sono rimaste irrisolte.

Solo per limitarsi alle questioni più spinose, va detto che il limite delle 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno per accedere ai benefici di cui all'art. 13, comma 8, l. n. 257 del 1992, stabilito dall'art. 47 comma 3, d.l. n. 269 del 30 settembre 2003, conv. in l. 24 novembre 2003 n. 326[9] (sancito però già a livello pretorio) risultava del tutto strumentale, convenzionale e soprattutto inattuabile[10]. Infatti, richiedeva di eseguire una valutazione della quantità di fibre di amianto nell'aria presenti in lavorazioni avvenute decine di anni prima della valutazione stessa e in ambienti

---

del beneficio previdenziale. Veniva infatti agevolato il prepensionamento dei lavoratori assicurati Inail esposti almeno per un periodo ultradecennale, ma non necessariamente ancora ammalati, mentre per coloro che si trovavano già in pensione, ma che non avevano raggiunto la massima contribuzione, si prevedeva una revisione migliorativa della pensione (cfr. Cass. civ., sez. lav., 24 gennaio 2022, n. 2007; questa e le altre sentenze citate sono reperibili in *DeJure*, Giuffré, Milano). Anche ultimamente la Cassazione ha però ribadito che la maggiorazione contributiva prevista dall'art. 13, commi 7 e 8, della l. 27 marzo 1992, n. 257, a favore dei lavoratori che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto ovvero che siano stati esposti a detta sostanza nociva per un periodo ultradecennale, non spetta - in virtù di un'interpretazione che la Corte cost., con sentenza n. 434 del 2002, ha giudicato conforme agli artt. 3 e 38 Cost. - ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge n. 257 del 1992 (28 aprile 1992), erano già titolari di una pensione di anzianità o di vecchiaia ovvero di inabilità, mentre va riconosciuta - ferma restando la ricorrenza di tutti gli altri requisiti stabiliti dalle citate disposizioni - ai lavoratori che, a quella medesima data, prestavano ancora attività di lavoro dipendente, ovvero versavano in uno stato di temporanea disoccupazione, ovvero erano titolari della pensione o dell'assegno di invalidità, essendo anche questi ultimi interessati ad incrementare la posizione assicurativa per conseguire le prestazioni di vecchiaia (Cass. civ., sez. lav., 22 febbraio 2024, n.4729; Cass. civ., sez. lav., 28 luglio 2010, n.17638).

8 Infatti, mentre i lavoratori assicurati Inail beneficiavano dell'agevolazione, altri, come i dipendenti pubblici, i portuali, i marittimi e molti ancora, ne rimanevano del tutto scoperti. Ulteriore carenza normativa era data dal fatto che la legge non appariva rivolta gli ex-lavoratori esposti all'amianto, ossia a coloro i quali erano andati in pensione prima del 1992. In aggiunta, la procedura burocratica per ottenere il riconoscimento del pre-pensionamento risultava molto complessa.

9 La norma, nel ridurre a 1,5, con decorrenza dal 1 ottobre 2003, il coefficiente stabilito dall'art. 13, comma 8, l. n. 257 del 1992 e nell'affermare che il predetto coefficiente moltiplicatore si applica ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime, ha statuito che, con la stessa decorrenza sopra indicata, i benefici di cui all'art. 13, comma 8, l. n. 257 del 1992, sono concessi ai lavoratori che, per un periodo non inferiore a dieci anni, sono stati esposti all'amianto in concentrazione media annua non inferiore a 100/fibre litro come valore su otto ore al giorno.

10 Il difetto di prova, anche minimo, può condizionare la sussistenza del requisito dell'esposizione qualificata; cfr., anche recentemente, TAR Roma, sez. IV, 26 aprile 2023, n. 7136.

lavorativi modificati, diversi o non più esistenti[11]. Per costante giurisprudenza, il disposto del comma 8 dell'art. 13, l. 27 marzo 1992, n. 257, deve essere interpretato nel senso che siffatto beneficio va attribuito unicamente agli addetti a lavorazioni che presentano valori di rischio per esposizione a polveri d'amianto superiori a quelli consentiti dal d.lgs. 15 agosto 1991, n. 277, avendo il lavoratore l'onere di provare non soltanto la specifica lavorazione praticata e l'ambiente dove ha svolto per più di dieci anni la lavorazione (periodo in cui vanno valutate anche le pause fisiologiche proprie di tutti i lavoratori, quali riposi, ferie e festività), ma anche che tale ambiente ha presentato una concreta esposizione al rischio delle polveri di amianto con valori limite superiori a quelli indicati nel d.lgs. n. 277 del 1991[12]. Sempre secondo la Cassazione, risponde a criteri di coerenza logica, da presumersi sottesi ad ogni intervento legislativo, ritenere che la l. n. 257 del 1992 abbia tenuto presente il d.lgs. n. 277 del 1991, il quale fissava, agli artt. 24 e 31, i limiti di concentrazione di fibre di amianto respirabili nei luoghi di lavoro, sancendo, in caso di necessità di svolgimento dell'attività lavorativa e di impossibilità di rimuovere le cause di inquinamento con misure adeguate, «tutte le misure di protezione dei lavoratori addetti e dell'ambiente, tenuto conto del parere del medico competente» (cfr. commi 4 e 5 dell'art. 31)[13]. In ogni caso, l'allegazione del fatto costitutivo, relativo all'esposizione lavorativa ultradecennale ad amianto per un livello superiore a 100 fibre litro in rapporto ad un periodo lavorativo di otto ore, per il suo contenuto fortemente valutativo, deve ritenersi sottratto all'ambito di operatività del principio di non contestazione e con ciò restituito interamente al "thema probandum" come disciplinato dall'art. 2697 c.c.[14], elemento probatorio che, di fatto, si è rivelato di difficile dimostrazione.

---

11 Un'ulteriore non facile questione da dipanare è rappresentata dal *dies a quo* della prescrizione della domanda. È pacifico in giurisprudenza che il diritto alla rivalutazione contributiva di cui all'art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992 è soggetto a prescrizione decennale con decorrenza dal momento in cui l'interessato abbia avuto conoscenza o potesse avere conoscenza del fatto di essere stato esposto oltre soglia ad amianto durante le proprie lavorazioni (Cass. civ., sez. lav., 2 febbraio 2017, n. 2856; Cass. civ., sez. lav., 9 febbraio 2015, n. 2351). Anche di recente (Cass. civ., sez. lav., 11 gennaio 2023, n. 525 che richiama consolidata giurisprudenza sul punto) si afferma che, ai fini della decorrenza della prescrizione del beneficio della rivalutazione contributiva, deve attribuirsi rilievo non alla cessazione dell'esposizione e così come termine ultimo al pensionamento del lavoratore, ma alla consapevolezza dell'esposizione all'amianto. È stato più volte ribadito che il diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto, quale diritto autonomo rispetto al diritto a pensione, è soggetto a prescrizione decennale decorrente dal momento in cui l'interessato abbia avuto conoscenza del fatto di essere stato esposto all'amianto oltre la soglia durante la propria attività lavorativa, conoscenza che ben può maturare successivamente alla data del pensionamento, non rilevando la cessazione dell'esposizione (Cass. civ., sez. lav., 12 febbraio 2015. n. 2770). Recentissimamente, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha statuito che è violata la Convenzione nei casi in cui il *dies a quo* dal quale inizia a essere calcolato il termine di prescrizione non è parametrato al momento in cui si manifesta la malattia (Corte europea diritti dell'uomo, 13 febbraio 2024, n.4976).

12 Così Cass. civ., sez. lav., 15 maggio 2002, n. 7084.

13 Così Cass. civ., sez. lav., 28 giugno 2001, n. 8859.

14 Cass. civ., sez. lav., 28 settembre 2016, n.19181; Cass. civ., sez. lav., 8 marzo 2007, n. 5299.

A stemperare tali posizioni è intervenuta sempre la Cassazione, nel 2005, precisando che è sufficiente «la semplice verosimiglianza di quel superamento, la probabilità che quella soglia esista anche soltanto nell'ambiente», non essendo necessario che il lavoratore fornisca la prova atta a quantificare con esattezza la frequenza e la durata dell'esposizione[15]; anche recentemente la giurisprudenza di merito afferma che la prova dell'inquinamento ambientale deve essere data dal lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, ossia con un elevato grado di probabilità[16]. Eppure, sebbene l'ultradecennalità non sia stata raggiunta per pochi giorni, è stato negato il beneficio nonostante l'esposizione al minerale tossico[17]. Parimenti, la rivalutazione contributiva ai fini dei benefici previdenziali ai sensi dell'art. 13, comma 8, l. n. 257 del 1992, va interpretata nel senso che essa si applica al periodo caratterizzato dal rischio di contrarre malattie, periodo, quindi, in cui vi sia stata esposizione qualificata al rischio di asbestosi, e non già all'intero periodo coperto da assicurazione obbligatoria contro l'amianto[18].

Il quadro normativo iniziale, dunque, ha senza altro valorizzato l'approccio preventivo, approccio che ha trovato definitiva consacrazione e applicazione all'interno del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008[19]. Nel testo unico in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro si rinvengono, infatti, diverse norme dedicate all'amianto. All'art. 29, modificato per effetto del decreto legislativo n. 106 del 3 agosto 2009, sono state previste le modalità di effettuazione della valutazione dei rischi e il capo III del Titolo IX è dedicato alla protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto[20]. Nonostante la classificazione operata

15 Può ritenersi sufficiente che si accerti, anche a mezzo di consulenza tecnica, la rilevante probabilità di esposizione del lavoratore al rischio morbigeno, attraverso un giudizio di pericolosità dell'ambiente di lavoro, con un margine di approssimazione di ampiezza tale da indicare la presenza di un significativo grado di probabilità di superamento della soglia massima di tollerabilità; Cass. civ., sez. lav., 1° agosto 2005, n. 16119; in senso conforme, Cass. civ., sez. lav., 3 aprile 2001, n. 4913.

16 App. Palermo, sez. lav., 4 settembre 2023, n.783.

17 Trib. Bari, sez. lav., 27 novembre 2018, n. 4222.

18 Cass. civ., sez. lav., 14 ottobre 2022, n.30264; Cass. civ., sez. VI, 23 dicembre 2016, n. 26923. In ogni caso, i benefici della rivalutazione contributiva per il periodo di esposizione ad amianto e per il caso di malattia professionale ad esso correlata formano oggetto di una domanda autonoma rispetto alla domanda di pensione, finalizzata non già a correggere il trattamento pensionistico calcolato erroneamente, bensì ad ottenere il riconoscimento di un autonomo beneficio, seppure influente sul trattamento pensionistico stesso (così, da ultimo, Trib. Gorizia, sez. lav., 31 gennaio 2023, n. 8).

19 Tra i tanti, A. Arganese, *Le sostanze pericolose*, in L. Zoppoli, P Pascucci, G. Natullo (a cura di), *Le nuove regole per la salute e la sicurezza*, Ipsoa, Milano, 2010, p. 747 ss.; M. Franciosi, *Protezione dall'amianto*, in M. Tiraboschi, L. Fantini (a cura di), *Il testo Unico della salute e sicurezza sul lavoro dopo il correttivo (d.lgs. 106/2009)*, Giuffré, Milano, 2009, p. 801 ss.; A. Montanari, *Artt. 246 ss,*, in F. Carinci, E Gragnoli (a cura di), *Codice commentato della sicurezza sul lavoro*, Utet, Torino, 2010, p. 839 ss.

20 All'art. 246, d.lgs. n. 81/2008, si definisce il campo di applicazione nella normativa, statuendo che, «fermo restando quanto previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, le norme del presente

dal legislatore all'art. 247, che riproduce l'art. 2 della Direttiva 83/477/CEE, non si è in grado di contemplare la variegata diversità di questi minerali, sia perché ognuno di essi ha una differente formula chimica, sia perché sussistono molte altre sostanze che hanno le stesse caratteristiche fisico-chimiche e sono in grado di determinare i medesimi rischi per l'uomo e ingenti danni per l'ambiente. La mancata classificazione di altri minerali asbestiformi quali minerali di amianto priva di tutela (preventiva e risarcitoria) molti lavoratori.

Rivestono preminente importanza le disposizioni contenute nella sezione II del capo III che ha definito gli obblighi del datore di lavoro, tra i quali, ai sensi dell'art. 248, il dovere di adottare ogni misura necessaria volta a individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d'amianto prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione e, ai sensi dell'art. 249, il dovere di valutare i rischi dovuti alla polvere proveniente dall'amianto e dai materiali contenenti amianto, al fine di stabilire la natura e il grado dell'esposizione e le misure preventive e protettive da attuare. Ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, tale valutazione deve essere effettuata nuovamente, «ogni qualvolta si verifichino modifiche che possono comportare un mutamento significativo dell'esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto». La valutazione in relazione al superamento o meno della soglia di esposizione è affidata al datore di lavoro, stabilendo che, nel caso in cui questi ritenga che non si superi il limite di soglia, non avrà l'obbligo di applicare le disposizioni di cui agli artt. 250, 251, comma 1, 259 e 260 comma 1, del decreto legislativo n. 81/2008, ossia gli obblighi di notifica all'organo di vigilanza competente per territorio dello svolgimento di attività in esposizione all'amianto, di riduzione al minimo dell'esposizione dei lavoratori alla polvere di amianto, di sorveglianza sanitaria e di iscrizione al registro di esposizione.

Nonostante si imponga l'adozione delle misure igieniche (art. 252) e l'obbligo del controllo dell'esposizione (art. 253), l'art. 254 ha mantenuto il limite tollerato di esposizione all'amianto a 0,1 fibre per centimetro cubo di aria, nella media delle otto ore lavorative; nel caso di superamento di tale limite il datore di lavoro individua le cause e adotta il più presto possibile le misure appropriate per far fronte alla situazione. Il lavoro può proseguire nella zona interessata solo se vengono prese misure adeguate alla protezione dei lavoratori interessati[21]. Secondo il comma 4, se l'esposizione non può essere ridotta con altri mezzi, per rispettare il valore limite è necessario l'uso di un dispositivo di protezione individuale delle vie respiratorie[22].

---

decreto si applicano a tutte le rimanenti attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, un'esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate».

21 Cfr. art. 254, comma 2, d.lgs. n. 81/2008.

22 Se, anche con l'adozione delle misure tecniche preventive per limitare la concentrazione dell'amianto nell'aria, si supera il valore limite, l'art. 255 ha sancito che il datore di lavoro deve adottare adeguate misure per la protezione dei lavoratori nel caso di determinate operazioni lavorative.

Come è noto, si tratta di disposizioni che, nella pratica, hanno generato non poco contenzioso in relazione alla nozione di adeguatezza delle misure per la protezione dei lavoratori soprattutto in relazione al superamento dei valori-soglia. La Corte di legittimità ha avuto modo, per la verità già da tempo, di affermare che l'obbligo del datore di lavoro di prevenzione contro gli agenti chimici scatta pur quando le concentrazioni atmosferiche non superino predeterminati parametri quantitativi, ma risultino comunque tecnologicamente possibili di ulteriori abbattimenti[23]. I valori limite vanno intesi come semplici soglie di allarme, il cui superamento, fermo restando il dovere di attuare sul piano oggettivo le misure tecniche, organizzative e procedurali concretamente realizzabili per eliminare o ridurre al minimo i rischi, comporta l'avvio di un'ulteriore e complementare attività di prevenzione soggettiva, articolata su un complesso e graduale programma di informazioni, controlli e fornitura di mezzi personali di protezione diretto a limitare la durata dell'esposizione degli addetti alle fonti di pericolo[24].

Al cospetto di queste spinosità, è stato osservato che queste norme, per la loro formulazione, se venissero interpretate secondo il loro tenore letterale sarebbero in palese contrasto con la normativa costituzionale e comunitaria ed è proprio per evitare problemi di legittimità costituzionale che i valori limite vanno considerati come semplici soglie di allarme, il cui travalicamento impone ulteriori misure di sicurezza; pertanto, anche nei casi in cui si preveda il non superamento della soglia dettata dall'art. 254 del decreto legislativo n. 81/2008, il datore di lavoro deve comunque adottare gli strumenti di prevenzione tecnica e di protezione individuale per evitare l'esposizione, ovvero per ridurla al minimo (artt. 2087 del codice civile e 4, 32, 35, 36 e 41 comma 2, della Costituzione)[25].

L'approccio preventivo si evince anche in merito ai diritti di informazione (art. 257) e formazione (art. 258), dovendo, il datore, non solo fornire informazioni ai lavoratori sui rischi per la salute dovuti all'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto, sulle specifiche norme igieniche da osservare, sulle modalità di pulitura e di uso degli indumenti protettivi e dei dispositivi di protezione individuale, sulle misure di precauzione per diminuire al minimo l'esposizione, sull'esistenza del valore limite di cui all'art. 254, ma anche assicurare una formazione dei lavoratori esposti "sufficiente ed adeguata" e "ad intervalli regolari"[26].

---

23 Cfr. Cass. pen., sez. IV, 5 ottobre 1999, n. 3567.

24 Cfr. Cass. pen., IV Sez., 4 novembre 2010, n. 38991.

25 Cfr. M. Fabiani, E. Bonanni, *Il danno da amianto. Profili risarcitori e tutela medico legale*, cit., p. 82.

26 I lavoratori addetti alle opere di manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate di cui all'articolo 246, prima di essere adibiti allo svolgimento dei suddetti lavori e periodicamente, almeno una volta ogni tre anni, o con periodicità fissata dal medico competente, devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria; al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, il medico competente deve fornire al lavoratore le indica-

La prospettiva prevenzionistica continua ad essere, del resto, quella maggiormente arata a livello di iniziative europee. Nella Risoluzione del 20 ottobre 2021, infatti, il Parlamento europeo raccomanda alla Commissione europea di avviare una serie di iniziative volte *in primis* alla protezione dei lavoratori e delle lavoratrici dall'esposizione all'amianto. Si invita la Commissione a presentare una strategia comune per la rimozione dell'amianto, ossia *l'European Strategy for the Removal of All Asbestos* (ESRAA) al fine di stabilire non solo un quadro euro-unitario per i programmi nazionali di rimozione sicura di tutto l'amianto negli Stati membri, ma anche una proposta di aggiornamento della direttiva 2009/148/CE allo scopo di rafforzare le misure dell'Unione volte a proteggere dalla minaccia dell'amianto e prevenire una nuova ondata di vittime. In secondo luogo, si invita la Commissione ad avviare una proposta di direttiva quadro per le strategie nazionali di rimozione dell'amianto. Il sistema di protezione va inteso in modo dinamico e non considerato come uno strumentario che risponde a problematiche ormai metabolizzate: al contrario, il livello di allerta deve essere costante, così come costante e aggiornata deve essere la risposta del legislatore. Da questo ambizioso programma di intervento è scaturita l'approvazione della direttiva UE n. 2023/2668 del 30 novembre 2023 che ha revisionato in più punti la direttiva del 2009. Non mancheranno modifiche dal significativo impatto nei Paesi membri. La revisione mira a rivedere il valore limite e la metodologia di misurazione per l'amianto al fine di ridurre il rischio mediante un abbassamento dei livelli di esposizione, per proteggere meglio i lavoratori dalle malattie professionali legate all'amianto e, allo stesso tempo, per garantire che nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione superiore a 0,01 fibre di amianto per cm^3 a fronte del valore attuale 0,1 fibre per cm^3, misurata in rapporto a una media ponderata nel tempo di riferimento di 8 ore contenuto nell'art. 8 della direttiva 2009/148/Ce. Si tratta di una diminuzione di dieci volte rispetto al valore attualmente in vigore che potrà aprire una nuova stagione di prevenzione; parimenti rilevante potrebbe essere la disposizione introdotta nell'art. 7, paragrafo 6, ai sensi della quale la misurazione delle fibre è effettuata tramite microscopia elettronica o qualsiasi metodo alternativo che fornisca risultati equivalenti o più accurati. Si tratta di un metodo più moderno e sensibile per il conteggio delle fibre di amianto destinato a sostituire l'attuale strumento di misurazione, ossia la microscopia a contrasto di fase (PCM). Le metodologie analitiche basate sulla microscopia elettronica rappresentano un miglioramento significativo ai fini del monitoraggio dell'amianto in quanto consentono la misurazione delle fibre più sottili. Questo cambiamento potrebbe permettere di rilevare un maggior del numero di fibre

---

zioni relative alle prescrizioni mediche da osservare e all'opportunità di sottoporsi a successivi accertamenti sanitari (art. 259). Secondo l'art. 260, il datore di lavoro è sottoposto all'obbligo di iscrivere i lavoratori che siano rimasti esposti a concentrazioni superiori a quelle previste dall'art. 251, coma 1, lettera b), e che si siano trovati nelle condizioni di cui all'art. 240, nel registro di cui all'art. 243, comma 1, di cui ne invia copia agli organi di vigilanza e all'ISPESL (ora INAIL), con obbligo di trasmissione della cartella sanitaria al momento della risoluzione del rapporto e obbligo di conservazione a carico di ISPESL per un periodo di quaranta anni.

rispetto a quelle individuate con la PCM[27], contribuendo ad aumentare il livello di tutela delle vittime e dei loro familiari tutte le volte in cui i relativi diritti dipendono dal superamento di valori soglia e dalla relativa misurazione[28].

2. Le funzioni della tutela risarcitoria e le dimensioni della responsabilità datoriale

La tutela in termini prevenzionistici e assicurativo/indennitari, pure indispensabile nonostante le criticità emerse in questi anni, ha tuttavia monopolizzato il dibattito in tema di protezione dei lavoratori e delle lavoratrici dai rischi collegati all'amianto, restituendo una visione angusta del quadro protettivo che deve, necessariamente e doverosamente, rimeditare le coordinate anche e soprattutto della tutela risarcitoria delle vittime alla luce delle peculiarità applicative desumibili dal contenzioso scaturito in questi anni e allo scopo di rispondere al bisogno di protezione dai danni da amianto che continua ad essere un killer seriale[29]. Sebbene questa prospettiva sia analizzata anche in altri contributi di questo volume, è opportuno fare il punto sulle principali questioni che hanno interessato il sistema risarcitorio, con particolare riferimento al danno differenziale. Il monito che qualche anno fa è stato lanciato pare tutt'altro che superato: la vicenda dei lavoratori esposti all'amianto è stata e rimane ancora oggi una storia di diritti negati o di omissioni[30].

Le difficoltà sono scaturite dalla costruzione del paradigma della responsabilità datoriale (o di ciò che resta di essa) in quel segmento normativo d'interazione tra la tutela risarcitoria *tout court* e quella assicurativo-indennitaria dell'INAIL caratterizzata, dall'esonero della responsabilità civile, salvo il fatto che non si possa configurare una condotta penalmente rilevante a carico del datore (art. 10, r.d.l. n. 1124 del 30 giugno 1964)[31].

La lettura giurisprudenziale dell'art. 2087 c.c. e della responsabilità civile del

27 G. Paolantonio, *La revisione della legislazione europea sull'amianto*, in *Igiene&Sicurezza del lavoro*, 1, 2024, p. 12 ss.; F. Cavariani, *La protezione dalla esposizione a fibre di amianto*, in *Igiene&Sicurezza del lavoro*, 4, 2024, p. 3 ss.

28 Per un recente studio in tema di istruttoria medico-legale si veda P. Rossi, *Una questione ancora attuale. L'istruttoria medico-legale in tema di mesotelioma e patologie asbesto correlate*, in G. Corsalini, S. Giubboni, R. Riverso (a cura di), *I fondamenti costituzionali dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro*, Giuffré Francis Lefebvre, Milano, 2024, p. 29 ss.

29 Cfr. S. Divertito, *Amianto. Storia di un serial killer*, Edizione Ambiente, Milano, 2009.

30 Cfr. R. Riverso, *L'amianto negato ed impunito per i lavoratori morti per mesotelioma: ovvero quando le fibre non sono polveri*, ne *Il lavoro nella giurisprudenza*, 5, 2006, p. 413; ; P. Tullini, *La responsabilità per esposizione all'amianto: obbligo di sicurezza, limiti dell'esonero assicurativo e risarcibilità del danno*, in *Rivista del diritto della sicurezza sociale*, 1, 2016, p. 44

31 Così P. Tullini, *La responsabilità per esposizione all'amianto: obbligo di sicurezza, limiti dell'esonero assicurativo e risarcibilità del danno,*, cit., pp. 44 e 45.

datore per i danni da esposizione da amianto ha rappresentato un banco di prova ma anche un sintomo dell'inadeguatezza del sistema di protezione: l'espansione dell'ambito risarcitorio è stata evidentemente anche causata dall'insufficienza della funzione indennitaria e della tutela in ambito penale al cospetto della realtà sociale e dei bisogni di tutela delle vittime. A distanza di qualche anno dall'avvio della stagione dei grandi processi penali, la protezione sul piano del risarcimento del danno ha rappresentato in molti territori l'unica sede di visibilità delle vittime di amianto, anche quando, terminata la ribalta dei profili penali, non si è giunti ad identificare i responsabili e ad eseguire le condanne stabilite nei processi penali, riconoscendo almeno il risarcimento per i danni subiti[32].

Tuttavia, anche l'elaborazione di un efficace sistema risarcitorio è stata e continua, per taluni profili, un percorso ad ostacoli, ostacoli che devono spingere la riflessione sulle possibili soluzioni *de iure condendo* anche verso altre direzioni[33].

Il contesto contrattuale è quello in cui deve essere ricondotta l'azione risarcitoria promossa dal lavoratore per i danni derivanti dall'amianto.

Tale quadro si è evoluto all'insegna di un progressivo adattamento degli schemi della responsabilità civile alla responsabilità per i danni da amianto tanto da indurre a dire che essa costituisce una *species* del *genus* di tale istituto[34]. È da tempo in atto un allargamento della legittimazione passiva e della responsabilità *ex* art. 2087 c.c. del committente in relazione al dovere di esercitare forme di controllo capillare circa l'effettiva adozione da parte delle imprese appaltatrici delle misure di sicurezza sul lavoro allorquando l'ambiente di lavoro continui ad essere destinato all'uso precedente durante l'esecuzione dell'appalto o quando permanga nella

32 Si veda, particolarmente, il contenzioso civile sviluppatosi in Friuli Venezia Giulia; per un'indagine empirica si rinvia al report contenuto in questo volume riguardante la ricerca realizzata grazie ad una Convenzione stipulata tra l'Università di Trieste, la Fondazione "Bepi Ferro" di Padova e l'Associazione "Ubaldo Spanghero" di Monfalcone con cui sono state finanziate tre borse di ricerca. Tale studio è stato condotto da Costanza Ziani, assegnista di ricerca nell'Università di Trieste, Mavilia Cristina e Giulia Bianca, dottoresse in giurisprudenza e borsiste di ricerca dell'Università di Trieste, con la supervisione delle professoresse Maria Dolores Ferrara e Patrizia Ziviz dell'Università di Trieste. Il lavoro di ricerca ha avuto come obiettivo la predisposizione di una banca dati atta all'approfondimento della giurisprudenza sia in merito al risarcimento del danno in occasione di malattia professionale dovuta al contatto prolungato con fibre di amianto tale da comportare la contrazione di malattie terminali, sia su come questo stato di disagio, legato al soggetto, abbia inciso sull'intero gruppo familiare, facendo emergere nuove forme di risarcimento non patrimoniale, quali il danno da abbandono e il danno da paura.

33 Si rinvia all'ultimo paragrafo del presente contributo e alle osservazioni di G. Moro in questo volume.

34 Rappresenta un sotto-sistema specializzato della responsabilità civile «che presenta rilevanti peculiarità rispetto al modello comune, perché più attento alle compatibilità costituzionali al dialogo con i principi fondamentali di tutela della personale anziché ai vincoli posti dalla disciplina codicistica»; così P. Tullini, *La responsabilità civile per esposizione lavorativa all'amianto: obbligo di sicurezza, limiti dell'esonero assicurativo e risarcibilità del danno*, cit. p. 45 ss.

disponibilità del committente[35], poiché nella categoria "datori di lavoro" tenuti ai suddetti obblighi rientrano anche il (sub)committente e il (sub)appaltatore, qualora collaborino insieme nell'ambito di un medesimo procedimento produttivo in senso lato, finalizzato alla realizzazione di una stessa opera che si compia all'interno di un qualunque luogo a ciò funzionalmente destinato e che li coinvolga entrambi in attività, ancorché parziali e diverse, sinergicamente dirette al medesimo scopo produttivo. Ciò li rende reciprocamente responsabili delle omissioni degli obblighi di sicurezza nei confronti dei lavoratori impiegati[36]. Nel caso delle vicende correlate all'asbesto, l'approccio della giurisprudenza di merito sembra più incisivo, richiamando come il committente risponda solidalmente con la ditta appaltatrice sicché eventuali omissioni imputabili anche a questa ultima non esorano il primo da responsabilità, né la ridimensionano, fatta eccezione per i rapporti obbligatori interni. In generale, in presenza di una concomitanza di colpe, anche gravi, di plurimi soggetti (datori di lavoro, committenti, ma anche le istituzioni) la responsabilità solidale per i danni da amianto rappresenta un modello imprescindibile di imputazione ma soprattutto di lettura delle tragedie[37]. Tuttavia, in questo frammento di responsabilità quasi collettiva non manca la cruda realtà giuridica a riportare le lancette delle tutele allo *status quo*: anche in una recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione[38] si esclude la responsabilità della committente (si tratta di Fincantieri S.p.A), a norma dell'art. 2087 c.c., per la malattia professionale del lavoratore deceduto, in assenza di prova di una promiscuità (genericamente allegata) dei dipendenti di Fincantieri e delle imprese appaltatrici, essendo anzi risultato che questi lavorassero in fasi distinte

35 Cass. civ., sez. lav., 25 febbraio 2019, n. 5419. Nella sentenza Cass. civ, sez. lav., 11 marzo 2019, n. 6939, la Suprema Corte individua una responsabilità solidale a carico di ogni singolo datore di lavoro per intero, con diritto di regresso. Esiste, infatti, la responsabilità del committente o del sub-committente, che affidi lavori "all'interno della propria azienda" ad imprese appaltatrici (o subappaltatrici), per i danni derivati al lavoratore nel corso dell'attività lavorativa concessa in sub-appalto, a causa dell'inosservanza delle misure di tutela delle condizioni di lavoro, ai sensi dell'art. 2087 c.c. e d.lgs. n. 626 del 1994, art. 7, sul presupposto dell'obbligo, a carico del committente-datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori ad altre imprese, di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità e la salute dei lavoratori, nonché di cooperare nell'attuazione degli strumenti di protezione e prevenzione dei rischi connessi sia al luogo di lavoro sia all'attività appaltata, nell'ambito dell'intero ciclo produttivo (Cass. 24 giugno 2020, n. 12465). Ai sensi tanto dell'art. 2087 c.c. quanto dell'art. 7 d.lgs. n. 626 del 25 novembre 1994 (applicabile *ratione temporis*), che disciplina l'affidamento di lavori in appalto all'interno dell'azienda, il committente nella cui disponibilità permanga l'ambiente di lavoro è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità e la salute dei lavoratori, ancorché dipendenti dell'impresa appaltatrice, misure che consistono nel fornire adeguata informazione ai singoli lavoratori circa le situazioni di rischio, nel predisporre tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza degli impianti e nel cooperare con l'appaltatrice nell'attuazione degli strumenti di protezione e prevenzione dei rischi connessi sia al luogo di lavoro sia all'attività appaltata, tanto più se caratterizzata dall'uso di macchinari pericolosi (cfr., tra le altre, Cass. civ., sez. III, 20 ottobre 2011, n. 21694; Cass. civ., sez. lav., 19 settembre 2009, n. 19494).

36 Così Cass. civ., sez. lav., 27 gennaio 2023, n. 2517.

37 Trib. Napoli, sez. lav., 29 giugno 2016, n. 1923; App. Ancona, sez, lav., 26 maggio 2020, n. 70.

38 Cfr. Cass. civ., sez. lav., 24 marzo 2023, n. 8527.

rispetto a quelle in cui erano impiegati i primi, nelle aree oggetto di "confinamento" e sotto la direzione del loro capocantiere, dipendente dell'appaltatrice, mancando anche la prova dell'"ubiquità" dell'amianto in tutto l'ambiente lavorativo. In ogni caso, difettava la qualità della società committente di effettiva datrice di lavoro in virtù di un mero appalto d'opera, non applicandosi, perché non ancora vigente, l'art. 7, d.lgs. n. 626 del 1994, e non sussistendo una culpa *in eligendo* dell'azienda appaltatrice o una colpa per ingerenza nell'attività appaltata, né una riserva di poteri tecnico-organizzativi nell'opera da eseguire comportanti un obbligo di vigilanza sulle misure da adottare in concreto[39].

L'assenza di una prova resistente (che in caso di scenari lavori complessi[40] è la norma) e l'obsolescenza del dato normativo applicabile in relazione al tempo in cui si sarebbe verificato l'omessa protezione dall'amianto rappresentano i fattori di criticità dell'operazione di adattamento dei canoni della responsabilità civile ex art. 2087 c.c. in favore delle vittime di amianto. Ciò è particolarmente evidente se si analizza l'applicazione del nesso di causalità tra le condotte lesive e i danni cagionati alle vittime di asbesto.

Sebbene già nei primi interventi giurisprudenziali[41] si sia ribadito che la conoscenza o la conoscibilità della pericolosità dell'amianto vanno fatte decorrere sin dai primi anni del '900, richiamando una serie di norme intervenute a partire dal primo decennio del Novecento e sino alla seconda guerra mondiale, dagli anni Quaranta del Novecento costituiva un dato scientifico acquisito la nocività e la pericolosità di questa sostanza tanto che l'asbesto venne inserito nell'ambito delle malattie professionali dalla legge 12 aprile 1943, n. 455. Eppure la concreta configurazione del nesso causale continua a rappresentare la questione più spinosa. A tal fine, non è parso neppure decisivo il consolidato orientamento della Cassazione che ha decretato l'irrilevanza del fatto che il rapporto si sia svolto

39 Per un'ampia e recente disamina sulla responsabilità del committente si veda R. Cosio, M. W. Monterossi, *La responsabilità del committente per infortuni sul lavoro e malattie professionali*, in G. Corsalini, S. Giubboni, R. Riverso (a cura di), *I fondamenti costituzionali dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro*, Giuffré Francis Lefebvre, Milano, 2024, p. 431 ss. e R. Riverso, *Appalti, infortuni e responsabilità alla prova della realtà e della giurisprudenza*, in G. Corsalini, S. Giubboni, R. Riverso (a cura di), *I fondamenti costituzionali dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro*, Giuffré Francis Lefebvre, Milano, 2024, p. 465 ss.

40 M.D. Ferrara, *Codatorialità e obblighi in materia di salute e sicurezza negli scenari lavorativi complessi*, in G. Sclip (a cura di), *Sicurezza accessibile Sicurezza e appalti: un incrocio pericoloso?*, EUT Edizioni Università di Trieste, 2020, p. 35 ss.

41 Cass. civ., sez. lav., 9 maggio 1998, n. 4721; Cass. civ., sez. lav., 21 aprile 2011, n. 9238; Cass. civ., sez. lav., 11 luglio 2011, n. 15159; Cass. civ., sez. lav., 3 agosto 2012, n. 13956; Cass. civ., sez. lav., 8 ottobre 2012, n. 17092; Cass. civ., sez. lav., 5 agosto 2013, n. 18626; Cass. civ., sez. lav., 24 gennaio 2014, n. 1477; Cass. civ., sez. lav., 20 agosto 2014, n. 18041; Cass. civ., sez. lav., 30 marzo 2015, n. 6352; Cass. civ., sez. lav., 21 settembre 2016, n. 18503; Cass. civ., sez. lav., 13 ottobre 2017, n. 24217; Cass. civ., sez. lav., 19 marzo 2019, n. 7640.

anteriormente all'introduzione delle norme limitative nell'uso di questo materiale[42] o che in epoca anteriore l'inalazione delle fibre di amianto anche a basse dosi poteva essere dannosa[43]. La configurazione della colpa datoriale, in questo caso, è stata fondata sul giudizio di prevedibilità, per effetto del quale si è ritenuta sussistente la responsabilità datoriale sin da quando si è imposta l'adozione di provvedimenti idonei a impedire o ridurre lo sviluppo e la dispersione delle polveri, essendo accertata la loro nocività[44]. È stata infatti scartata la tesi secondo cui va negata la responsabilità datoriale dinanzi all'impossibilità di escludere, secondo un giudizio probabilistico, il rischio di contrarre la malattia nonostante l'adempimento delle prescrizioni possibili al tempo dello svolgimento della prestazione lavorativa[45].

Del resto, con riferimento ai valori soglia introdotti dalla normativa degli anni '90, la Cassazione ha escluso che vi sia stato "un consenso" normativo alla libera inalazione di amianto[46]. È indubbio che «ogniqualvolta non vi siano certezze granitiche circa i livelli sotto i quali l'esposizione ad un determinato agente sia da considerarsi innocua, i principi generali di precauzione (...) impongano che si presupponga l'assenza di qualsivoglia soglia di sicurezza»[47].

Permane, in definitiva, il ruolo di garanzia svolto dall'art. 2087 c.c., come norme di chiusura del sistema di prevenzione[48], in combinato con l'art. 1218 c.c., per effetto del quale sul datore grava l'onere probatorio di dimostrare il compimento di tutto quanto possibile per evitare il danno, stante l'irrilevanza dello svolgimento del rapporto di lavoro in epoca anteriore all'introduzione di specifiche disposizioni per il trattamento di materiali contenenti amianto.

Se, da un lato, si picchettano i confini della responsabilità civile (e per la verità anche penale) sull'assunto che essa non possa essere condizionata dalla conoscibilità delle soglie di nocività dell'amianto o dalla fissazione dei valori limiti di esposizione, venendo rigettata la prospettazione di una causalità lecita dei danni da esposizione da amianto[49], dall'altro, continua ad essere esclusa la configurazione della responsabilità

42 Cfr. Cass. civ., sez. lav., 10 giugno 2019, n. 15561; ma anche Cass. civ., sez. lav., 21 settembre 2016, n. 18503; Cass. civ., sez. lav., 30 marzo 2015, n. 6352; Trib. Taranto, 3 febbraio 2021, n. 197.

43 Cass. civ., sez. lav., 23 maggio 2003, 8204.

44 Cass. civ., sez. lav., 30 marzo 2015, n. 6352 e Cass. civ., sez. lav., 21 settembre 2016, n. 18503.

45 Cass. civ., sez. lav., 12 agosto 2009, n. 18246; Cass. civ., sez. lav., 21 settembre 2016, m. 18503.

46 Cass. pen., sez. IV, 1° aprile 2010, n. 200047.

47 Cfr. M. Bona, *Morti da amianto sul lavoro: il punto su responsabilità e risarcimenti*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2, 2021, p. 602.

48 Cass. civ., sez. lav., 24 gennaio 2014, n. 1477; Cass. civ., sez. lav., 8 ottobre 2012, n. 17092; Cass. civ., sez. lav., 3 agosto 212, n. 13956; Cass. civ., sez. lav., 11 luglio 2011, n. 15156.

49 Cass. pen., sez. IV, 25 giugno-21 agosto 213, n. 35309 e in ambito giuslavoristico Cass. civ., sez. lav., 21 settembre 2016, n. 18503.

ex art. 2087 c.c. come oggettiva, non derivando dal dovere di prevenzione la prescrizione di un obbligo assoluto di rispettare ogni cautela possibile e innominata diretta a evitare qualsiasi danno, occorrendo invece che l'evento sia pur sempre riferibile a una colpa[50].

Nonostante la difficoltà della prova liberatoria specie quando il lavoratore o gli eredi abbiano dimostrato una lunga esposizione alle fibre d'asbesto[51], la sussistenza della responsabilità civile del datore di lavoro per i danni da amianto rappresenta un laboratorio di sperimentazione della complessità del tema soprattutto con riguardo all'elemento del nesso causale tra comportamento datoriale e danno.

La questione più intricata, sul piano della responsabilità civile, è collegata alla configurazione e quindi alla dimostrazione del rischio per la salute derivante dall'inalazione di amianto in relazione alla quantità e al tipo di fibre, alla predisposizione personale a sviluppare la malattia in presenza di patologie multifattoriali, poiché mentre per l'asbestosi non vi sono dubbi sulla eziologia dal rischio amianto, per le altre patologie (carcinoma e altre tipologie di tumori) diventano elemento di disturbo (se non di vero e propria negazione della causalità) la debole intensità dell'esposizione, le abitudini e gli stili di vita della vittima, la familiarità a queste patologie e così via dicendo[52]. Il mesotelioma pleurico "può" essere conseguente ad una dose molto bassa ma ciò non toglie che tale nesso è proporzionale alla dose cumulativa per la prolungata esposizione ad amianto[53]. Tale dato, unitamente ad altre circostanze quali la lunghezza e la variabilità del periodo di latenza convenzionale[54], le ipotesi di contaminazioni extra-lavorative, i casi di esposizione attribuibili a periodi di lavoro presso più datori di lavoro, contribuisce a rendere complesso e decisamente variabile l'accertamento del nesso causale, complessità che è stata stemperata dall'accoglimento da parte della giurisprudenza di legittimità della teoria della dose cumulativa e della probabilità logica a scapito della teoria della dose killer[55], per cui non avrebbe rilievo

50 Cass. civ., sez. lav., 15 luglio 2014, n. 16149.

51 Così L. Montuschi, *Il rischio amianto: quale tutela? Introduzione al dialogo*, in L. Montuschi, G. Insolera (a cura di), *Il rischio da amianto. Questioni sulla responsabilità civile e penale*, Bononia University Press, Bologna, 2006, p. 18 ss,

52 Cfr. M. Bona, *Morti da amianto sul lavoro: il punto su responsabilità e risarcimenti*, cit., p. 590 ss.

53 Da ultimo, Cass. pen., sez. IV, 6 luglio 2023, n.44349 ed ivi gli altri riferimenti giurisprudenziali.

54 Cfr. anche C. Lazzari, *Rischio amianto e responsabilità datoriale*, in *Diritti lavori mercati*, 2, 2016, p. 428 ss.

55 Cfr., a titolo esemplificativo, Cass. pen., sez. IV, 22 marzo 2012, n. 24997; Cass. pen., sez. IV, 24 maggio 2012, n. 33311. Per Corte di Cassazione, sezione penale, nella sentenza n. 11128 del 2015, relativa alle morti per mesotelioma presso la Fincantieri, si è precisato come «la letteratura scientifica è sostanzialmente convergente sulla circostanza che nella fase di induzione ogni esposizione ha un effetto causale concorrente, non essendo necessario l'accertamento della data dell'i-

l'individuazione dell'esatto momento di insorgenza della patologia, basandosi il convincimento del giudice sul criterio del "più probabile che non"[56]. Ciò è stato confermato, più volte, anche dalla giurisprudenza giuslavoristica a proposito dell'esposizione ad inalazione di fibre di amianto presso più datori di lavoro[57].

Questo filone di contenzioso ha, di fatto, costretto a sperimentare espedienti ermeneutici per sfuggire alle trappole della certezza del nesso causale in favore dell'accertamento della causalità materiale imperniata sulla relazione probabilistica tra comportamento ed evento dannoso, gravando sul datore di lavoro l'onere di provare l'assenza di tale nesso ex art. 1218 c.c.: l'approccio garantista in favore delle vittime faticosamente conquistato grazie alla lenta metabolizzazione di una nozione flessibile e allargata del nesso di causalità ha risentito e risente dell'altrettanta flessibilità iniettata nel sistema dell'onere della prova da parte del datore. Un caso emblematico è quello della presenza di tabagismo della vittima. Sebbene l'abitudine alla sigaretta e la familiarità possono avere un ruolo importante nell'interrompere il nesso causale, il decesso per malattia professionale, nella specie carcinoma polmonare dovuto alla prolungata esposizione all'amianto e agli idrocarburi, può essere dichiarato nonostante la presenza di una concausa quale il tabagismo. Ciò in virtù del principio di "equivalenza delle cause", nozione di matrice penalistica che trova puntuale applicazione anche nel processo civile[58].

Questi profili problematici, nonostante la specialità del regime di responsabilità che si è tentato di costruire, confermano quanto già agli inizi degli anni 2000 si preconizzava, ovvero che l'inadeguatezza di un modello di responsabilità datoriale fondato sul rischio ha indotto a cercare la soluzione sul piano assicurativo-previdenziale, anche se tale soluzione «pecca d'una certa astrattezza e sinora ha dimostrato scarse opportunità di diventare praticabile»[59], risentendo della variabilità dei finanziamenti a copertura degli strumenti assicurativo-indennitari.

---

niziale insorgenza della malattia e, pur non essendovi certezze circa la dose sufficiente a scatenare l'insorgenza dei mesotelioma pleurico, è stato comunque accertato che il rischio di insorgenza è proporzionale al tempo e all'intensità dell'esposizione, nel senso che l'aumento della dose è inversamente proporzionale al periodo di latenza (ovvero l'intervallo temporale compreso tra l'avvio dell'esposizione ad amianto e la data della diagnosi o manifestazione clinica del tumore): insomma, la scienza medica riconosce un rapporto esponenziale tra dose cancerogena assorbita determinata dalla durata e dalla concentrazione dell'esposizione alle polveri di amianto e risposta tumorale». Tale pronuncia si colloca nell'alveo segnato dalla prevalente giurisprudenza di legittimità (tra tutte, Cass. pen. Sez. IV, n. 988 del 11.7.2002) «che ha ritenuto corretta, anche per il mesotelioma, la teoria scientifica di un processo patologico che mette in crisi la teoria della "dose killer o della dose trigger, che viene squalificata come frutto di artificio».

56 Cfr. Cass. civ., sez. lav., 26 gennaio 2023, n. 2393.

57 Cass. civ., sez. lav., 19 marzo 2019, n. 7640; Cass. civ., sez. lav., 25 marzo 2019, n. 8292.

58 Cass. civ., sez. lav., 12 giugno 2019, n.15762.

59 Così P. Tullini, *A rischio amianto?*, in *Rivista italiana di diritto del lavoro*, 4, 2007, p. 467.

3. Le applicazioni della tutela risarcitoria e il danno differenziale

In un recente volume curato da Annamaria Vinci[60], studiosa storica a cui è stato dato l'arduo compito di ricostruire le molteplici dimensioni delle "assenze" connesse all'amianto, alle sue vittime, al territorio, al tessuto sociale colpito da queste vicende, uno degli Autori, Giancarlo Moro, a proposito del sistema di indennitario-risarcitorio, ricorda come «c'è una parte del ristoro economico che il lavoratore riceve che è dovuto dal nostro sistema previdenziale, cioè dall'Inail» (p. 139) e «poi c'è la restante parte del risarcimento – quello che noi appunto chiamiamo danno differenziale – che non è coperta dall'intervento indennitario dell'Inail e che spetta al lavoratore nella sola ipotesi in cui il datore di lavoro sia responsabile dell'evento lesivo» (p. 139) e «l'esigibilità di questa parte di risarcimento è affidata in moltissimi casi alla buona sorte, proprio perché spesso dipende dalla circostanza che il datore di lavoro responsabile sia, o meno, assicurato» (p. 140)[61]. L'art. 10, '. 30 giugno 1965, n. 1124, recante il testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, rappresenta una norma di fondamentale[62] importanza, offrendo la garanzia dello strutturale esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile[63], sicché il risarcimento è contemplato per la sola parte eccedente le indennità liquidate dall'Inail che ricomprendono anche il danno biologico (art. 13, co. 1, d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38). Si è detto che tale indennizzo costituisce una misura di garanzia per i lavoratori ed è, allo stesso tempo, uno strumento di solidarietà sociale, in quanto consente al lavoratore di fronteggiare lo stato di bisogno in attuazione degli obiettivi di solidarietà sociale che l'art. 38 Cost. pone a carico dei datori di lavoro. Di contro, il rimedio risarcitorio (eventuale) è invece posto a presidio dei valori della persona e trova la sua legittimazione nell'art. 32 Cost.[64].

Tale trama è stata tradizionalmente ricostruita come intreccio «tra responsabilità civile e tutela previdenziale che è tuttora disciplinato dagli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965...[ossia]...dello speciale regime di responsabilità civile che esprime la risalente funzione transattiva dell'assicurazione obbligatoria, la quale, a fronte del pagamento del premio, garantiva – e tuttora

60 A. Vinci, *Assenze*, Art Group Grafics, Trieste, 2023.

61 G. Moro, *In difesa delle parti*, in A. Vinci, *Assenze*, 2023, p.127 ss.

62 Per tutti, M. Cinelli, *Diritto della previdenza sociale*, Giappichelli, Torino, 2022 e da ultimo sempre M. Cinelli, *I fondamenti costituzionali dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro*, in G. Corsalini, S. Giubboni, R. Riverso (a cura di), *I fondamenti costituzionali dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro*, Giuffré Francis Lefebvre, Milano, 2024, p. 3 ss.

63 Principio ribadito più volte dalla Corte di Cassazione sulla scorta di Corte Cost. n. 356 del 1991: Cass. civ., sez. lav. 29 gennaio 2002, n. 1114; Cass. civ., sez. lav., 9 ottobre 2010, n. 16250; Cass. civ., sez. lav., 11 aprile 2006, n. 8386; Cass. civ., sez. lav., 5 maggio 2010, n. 10834; Cass. civ., sez. lav., 10 aprile 2017, n. 9166.

64 In generale, G. Ludovico, *Tutela previdenziale per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e responsabilità civile del datore di lavoro*, Milano, Giuffré, 2012, p. 95 ss.;

formalmente garantisce – al datore di lavoro il beneficio dell'esonero dalla responsabilità civile (articolo 10, comma 1), fatta eccezione per i casi di dolo e di condanna per un reato perseguibile d'ufficio (articolo 10, comma 2), nei quali rimane invece soggetto all'azione risarcitoria dell'infortunato per il danno eventualmente eccedente l'importo delle indennità previdenziali (articolo 10, commi 6 e 7) e a quella di regresso dell'Inail per le somme da quest'ultimo erogate a titolo di indennità e spese accessorie (articolo 11)»[65].

Si tratta di un sistema binario che ha operato in modo sintonico fintantoché la tipologia di danni da ristorare era confinata negli angusti spazi della funzione patrimonialista[66]; la consacrazione di nuove tipologie di lesione e la conseguente scomposizione in plurime variegate e distinte voci di danno[67] hanno messo in crisi questo sistema.

Non sono bastati gli sforzi fatti agli inizi degli anni Novanta del Novecento di puntellare i confini della tutela assicurativa da parte della Consulta che ha sottratto il danno biologico dal meccanismo dell'esonero[68], escludendolo anche dall'azione di rivalsa dell'Inail[69]. La soluzione legislativa, poi trovata con l'inclusione del danno biologico nella copertura indennitaria grazie all'approvazione dell'art. 13 del decreto n. 38/2000, è stata considerata come il tentativo di inserire il diritto alla salute ex art. 32 Cost nella tutela previdenziale[70], tentativo però governato dalla necessità di bilanciare due opposte esigenze, ossia provvedere alla copertura indennitaria del danno biologico (categoria sempre più inscindibilmente presente, purtroppo, in presenza di malattie professionali e infortuni sul lavoro, oltre ai profili patrimoniali) e scongiurare un eccessivo aumento degli oneri contributivi causati dall'estensione delle tutele previdenziali. Tuttavia, tutto ciò che esulava da questo bilanciamento e quindi dalla tutela indennitaria riformata, era "una differenza" che ricadeva nel regime di responsabilità civile. In questa differenza si sono annidate le questioni più critiche in presenza di malattie professionali;

65 Così G. Ludovico, *La persona del lavoratore tra risarcimento del danno e tutela dal bisogno: la questione del danno differenziale*, cit., p. 1050; in generale, si veda P. Curzio, *L'implicazione della persona nel rapporto di lavoro e la tutela della salute dei lavoratori*, in M. Cinelli, *I fondamenti costituzionali dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro*, in G. Corsalini, S. Giubboni, R. Riverso (a cura di), *I fondamenti costituzionali dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro*, Giuffré Francis Lefebvre, Milano, 2024, p. 29 ss.

66 In generale, si veda A. De Matteis, *La responsabilità del datore di lavoro*, Aracne, Roma, 2013, p. 61 ss.

67 Sulle molteplici dimensioni delle voci di danno si rinvia integralmente al saggio di P. Ziviz in questo volume.

68 C. Cost. n. 87/1991. L'esclusione, a quel tempo, del danno biologico da una effettiva copertura assicurativa rendeva di fatto inapplicabile la disciplina speciale prevista dal d.P.R. n. 1124 del 1965, art. 10, comma 1 (C. Cost. n. 356 del 1991).

69 C. Cost. n. 485/1991, in *Rivista italiana di diritto del lavoro*, 1992, II, p. 756 con nota di Giubboni; ma anche C. Cost. n. 356/1991, in *Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale*, 1991, III, p. 144, con nota di Andreoni. In relazione all'esclusione del danno morale si veda C. Cost. n. 37/1994, in *Foro italiano*, 1994, I, p. 1326, con nota di Poletti.

70 Così G. Ludovico, *La persona del lavoratore tra risarcimento del danno e tutela dal bisogno: la questione del danno differenziale*, cit., p. 1053 ss.

in molti casi, esse sono diventate vere e proprie differenze di tutela. La regola dell'esonero datoriale dalla responsabilità civile ha costituito e continua ancora oggi a rappresentare il principale terreno di confronto tra visioni aderenti all'originaria *ratio* legislativa e interpretazioni volte a ricondurre detta regola ai principi solidaristici ricavabili dalla fitta trama costituzionale in gioco[71].

Il danno differenziale ha natura ibrida, inserendosi «nell'intercapedine posta tra la dimensione privata della responsabilità e la dimensione pubblicistica della previdenza»[72]. Nonostante la questione della risarcibilità di questa tipologia di danno abbia origini antiche, il legislatore non reca alcuna definizione di esso, rinviando, di fatto, disciplina e criteri di quantificazione alle ricostruzioni di matrice dottrinale e giurisprudenziale. Con tale nozione, si intende il danno risarcibile al lavoratore, ottenuto dalla differenza tra quanto versato dall'INAIL a titolo di indennizzo per infortunio sul lavoro o malattia professionale, e quanto è possibile richiedere al datore di lavoro a titolo di risarcimento del danno in sede civilistica[73].

È escluso «che le prestazioni eventualmente erogate dall'INAIL esauriscano di per sé e a priori il ristoro del danno patito dal lavoratore infortunato o ammalato»[74].

Con la conseguenza che il lavoratore potrà richiedere al datore di lavoro il risarcimento del danno c.d. differenziale, allegando in fatto circostanze che possano integrare gli estremi di un reato perseguibile d'ufficio, e il giudice, accertata in via incidentale autonoma l'illecito di rilievo penale, potrà liquidare la somma dovuta dal datore, detraendo dal complessivo valore monetario del danno civilistico, calcolato secondo i criteri comuni, quanto indennizzabile dall'INAIL, con un'operazione di scomputo che deve essere effettuata *ex officio* e anche se l'Istituto non abbia in concreto provveduto all'indennizzo[75].

---

71 Sul punto si veda particolarmente A. De Matteis, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, Giuffré Francis Lefebvre, Milano, 2024, p. 938 ss. e G. Ludovico, *L'(in)attualità della regola dell'esonero datoriale dalla responsabilità civile*, in G. Corsalini, S. Giubboni, R. Riverso (a cura di), *I fondamenti costituzionali dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro*, Giuffré Francis Lefebvre, Milano, 2024, p. 413 ss.

72 Cfr. M. Marasca, *Il danno differenziale*, in P. Bellocchi, P. Lambertucci, M. Marasca (cura di), *I danni nel diritto del lavoro*, Giuffré, Milano, 2022, p. 191.

73 Cass. n. 9166 del 2017, cit..

74 Principio affermato a partire da Cass. civ., sez. lav., 19 gennaio 2015, n.777, con molte sentenze successive conformi, tra cui Cass. civ., sez. lav., 3 luglio 2015, n. 13689; Cass. civ., sez. lav., 17 febbraio 2016, n. 3074; Cass. civ., sez. lav., 2 aprile 2019, n. 9112.

75 Cass. n. 9166 del 2017, cit.; Cass. civ., sez. lav., 31 maggio 2017, n. 13819. Il giudice di merito, dopo aver calcolato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall'Inail secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo, oltre al danno patrimoniale, ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale (Cass. civ., sez. lav., 14 ottobre 2016, n. 20807). Pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota Inail rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espun-

La differenza ha una doppia valenza sul danno biologico, ristorato per le menomazioni dal 6% al 16%, e sul danno patrimoniale, indennizzato con una rendita capitalizzata per le menomazioni superiori al 16%. Ciò in quanto i valori monetari recepiti nel sistema indennitario sono generalmente inferiori rispetto a quelli utilizzati in ambito risarcitorio[76] (ad esempio, a fronte di una differente valutazione della lesione da parte del medico legale).

La dottrina[77] ha fatto rientrare nella nozione anche quella di danno complementare, ossia i titoli di danno estranei alla tutela previdenziale, sebbene non sia mancato chi ha rilevato la criticità di questa assimilazione, poiché non sempre la linea di demarcazione è chiara e questa differenza rischia di creare confusione[78].

Superata la questione della pregiudizialità penale[79], le criticità maggiori si sono concentrate sul difficile raccordo tra la tutela assicurativa del danno biologico e la

---

te le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita Inail destinata a ristorare il danno biologico permanente (Cass. n. 9112 del 2019, cit.; v. pure Cass. civ., sez. lav., 27 marzo 2019).

76 Cfr. G. Ludovico, *La persona del lavoratore tra risarcimento del danno e tutela dal bisogno: la questione del danno differenziale*, in *Diritto delle relazioni industriale*, 4, 2013, p. 1055 ss.

77 G. Marando, *Responsabilità, danno e rivalsa per gli infortuni sul lavoro*, Giuffré, Milano, 2003, p. 504 ss.; A. De Matteis, *L'evoluzione del sistema previdenziale in materia di danno alla persona. La regola dell'esonero e le eccezioni: il danno complementare e il danno differenziale*, in *Rassegna di Giurisprudenza del lavoro in Vene*to, 1, 2005, p. 24.

78 Così G. Ludovico, *La persona del lavoratore tra risarcimento del danno e tutela dal bisogno: la questione del danno differenziale*, cit., p. 1057.

79 L'art. 10 del decreto citato, dopo aver stabilito al comma 1 il regime dell'esonero, al comma 2 statuisce: «Nonostante l'assicurazione predetta permane la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato». Per i commi successivi la sentenza penale fa permanere la responsabilità civile del datore di lavoro, nel caso in cui si accerti che l'infortunio sia avvenuto per fatto imputabile a coloro che egli ha incaricato della direzione o sorveglianza del lavoro, se del fatto di essi debba rispondere secondo il Codice civile (comma 3), e, nel caso sia stata pronunciata sentenza di non doversi procedere per morte dell'imputato o per amnistia, il giudice civile, adito dagli interessati entro tre anni dalla sentenza penale, è chiamato a decidere se, per il fatto che avrebbe costituito reato, sussistesse la responsabilità civile (comma 5). Un sistema, dunque, ancorato al principio della prevalenza e della pregiudizialità del giudizio penale, per cui la permanenza della responsabilità civile del datore di lavoro era condizionata dall'esistenza di una condanna penale e solo ove il giudizio penale fosse culminato in una sentenza di non doversi procedere il giudice civile poteva successivamente accertare la responsabilità civile del datore o di taluni dei suoi preposti. La Corte costituzionale è intervenuta più volte sulla disciplina in esame (C. Cost. n. 22 del 1967; C. Cost. n. 102 del 1981; C. cost. n. 118 del 1986), dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 cit., comma 5, nella parte in cui non consente che, ai fini dell'esercizio del diritto di regresso dell'INAIL, l'accertamento del fatto reato possa essere compiuto dal giudice civile anche nei casi in cui il procedimento penale nei confronti del datore di lavoro o di un suo dipendente si sia concluso con proscioglimento in sede istruttoria o vi sia provvedimento di archiviazione; più chiaramente, con la sentenza n. 372 del 1988 la Corte costituzionale ha poi precisato che pure il diritto di regresso dell'INAIL prescinde dalla sorte contingente del procedimento penale e anche in sede di legittimità è pacifico che l'Istituto non debba necessariamente attendere l'instaurazione o l'esito del giudizio penale (Cass. civ., sez. lav., 14 luglio 2001, n. 9601; Cass. civ., sez. III, 9 aprile 2003, n. 5578). Infine, il nuovo codice di procedura penale ha ripudiato il principio di unità della giurisdizione e di prevalenza del giudizio penale, in favore di quello della parità e originarietà dei diversi ordini giurisdizionali e dell'autonomia dei giudizi, novellando l'art. 295 c.p.c., con la l. n. 353 del 1990, art. 35.

disciplina dettata dagli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965, lasciando di fatto all'applicazione caso per caso il compito di individuare i pregiudizi estranei alla copertura assicurativa (per i quali si riconosce l'autonoma responsabilità secondo i normali meccanismi risarcitori) e le lesioni rientranti nella tutela indennitaria, scatenando un dibattito acceso su ciò che dovesse essere effettivamente considerato danno differenziale tra tesi negazioniste[80], tesi possibiliste nei limiti dei meccanismi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965, a favore quindi della risarcibilità del danno biologico differenziale per i casi di dolo e di condanna per un reato perseguibile d'ufficio[81], tesi, infine, che affrancano la risarcibilità del danno biologico differenziale dal meccanismo dell'esonero e che hanno contribuito a dare un'autonoma e imprescindibile configurazione alla categoria, consentendo l'allargamento di essa ad altre voci di danno[82]. Tale effetto è stato anche considerato sul piano della trama costituzionale dei principi in gioco, permettendo di giungere ad un'altra conclusione, come corollario della prima, ossia che il fondamento della tutela assicurativa, ai sensi dell'art. 38 Cost., «deve essere ricercato, non tanto nella nozione di rischio assicurato o di traslazione del rischio, ma nella protezione del bisogno a favore del lavoratore, considerato in quanto persona; dato che la tutela dell'art. 38 non ha per oggetto l'eventualità che l'infortunio si verifichi, ma l'infortunio in sé»; la Cassazione, anche di recente, ha negato «che il premio assicurativo abbia la funzione di delimitare la tutela assicurativa a rischi precisamente individuati in base alle tabelle; assolvendo invece la precipua funzione di provvedere al finanziamento del sistema»[83].

Tuttavia, questa ultima tesi condivisibile sul piano degli esiti a cui perviene in termini di autonoma configurazione del danno differenziale e dei suoi profili risarcitori, non ha evitato l'esposizione della stessa categoria a meccanismi di

80 Ossia si negava la configurabilità del danno biologico differenziale; Trib. Salerno, 5 febbraio 2001, in *Lavoro e previdenza oggi*, 2001, p. 406; Trib. Vicenza, 3 giugno 2004, n. 82, in *Rivista italiana di diritto del lavoro*, 2, 2005, II, p. 356; Trib. Roma, 4 dicembre 2007, ne *Il lavoro nella giurisprudenza*, 6, 2008, p. 611; Trib. Salerno, 9 marzo 2012, n. 1110, in *Boll. ADAPT*, 2012, n. 13.

81 Cfr. Trib. Pisa, 3 maggio 2011, n. 308, in *Rivista italiana di diritto del lavoro*, 2, 2012, II, 507; Trib. Ravenna, 22 marzo 2005, ne *Il lavoro nella giurisprudenza*, 10, 2005, p. 979; Trib. Torino, 14 aprile 2006, in *Rivista italiana di diritto del lavoro*, 1, 2007, II, p. 77; Trib. Vicenza, 10 febbraio 2009, in *Rivista italiana di diritto del lavoro*, 4, 2009, II, p. 895, con nota di Montuschi, *Il risarcimento dei danni non patrimoniali: "personalizzare" si può*; Trib. Parma 18 giugno 2009, in *Argomenti di diritto del lavoro*, 6, 2009, II, p. 1398; Trib. Tivoli 18 novembre 2009, in *Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale*, 2, 2010, II, p. 351; Cass. civ., 21 marzo 2002, n. 4080, in *Giustizia civile*, 4, 2002, I, p. 913.

82 Cfr. Trib. Genova, 27 settembre 2004, in *Rassegna di giurisprudenza del lavoro nel Veneto*, 2005, p. 91; Trib. Treviso, 21 aprile 2005, in *Rassegna di Giurisprudenza del lavoro nel Veneto*, 2005, p. 106; Trib. Monza, 16 giugno 2005, n. 1828, in *La Responsabilità Civile*, 7, 2006, p. 629; App. Salerno, 21 luglio 2008, n. 901, in *Bollettino ADAPT*, 2009, n. 11; Trib. Milano, 25 marzo 2009, in *Orientamenti della Giurisprudenza del Lavoro*, 2009, p. 245; Trib. Trieste, 9 marzo 2011, n. 257, in *Guida al Diritto*, 24, 2011, p. 69; App. Venezia 14 giugno 2011, ne *Il lavoro nella giurisprudenza*, 4, 2012, p. 375.

83 Cass. civ., sez. lav., 5 marzo 2018, n. 5066.

erosione collegati a vari profili, quali ad esempio il sistema di quantificazione delle singole componenti, questo ultimo caratterizzato dal raffronto per singole tipologie di lesione tra ciò che si considera nell'indennizzo e ciò che rientra nel risarcimento per differenza. Al riguardo, è stato già acutamente osservato[84] che il raffronto tra singole poste può determinare notevoli contraddizioni, poiché non di rado potrebbe verificarsi (e si è verificato) che la prestazione indennitaria venga erogata per un danno patrimoniale soltanto presunto al quale non corrisponda la liquidazione di alcun risarcimento in mancanza di un effettivo pregiudizio e che viceversa, in sede civile, il risarcimento del danno biologico sia comprensivo della riparazione di ulteriori porzioni o titoli di danno che non sono inclusi nella tutela indennitaria sicché pare più coerente escludere lo spazio per un analitico confronto tra i relativi contenuti, ferma restando la differenza di funzioni tra indennizzo e risarcimento. Ciò a maggior ragione se si considera che il sistema di danni indennizzabili ha risentito delle prime sentenze di San Martino a sezioni unite e della transizione verso la liquidazione unitaria del danno priva di duplicazioni[85]. In questa ottica riduttiva, vanno inquadrati i successivi interventi del legislatore[86] che, modificando il testo degli articoli 10 e 11 del d.P.R. 1124/1965, avevano temporaneamente introdotto un meccanismo per il quale al lavoratore, vittima di malattia professionale o infortunio, veniva detratto quanto liquidato dall'Inail dal risarcimento dovuto dal datore di lavoro in caso di accertamento di responsabilità. La successiva abrogazione di queste norme ha scongiurato il prodursi di un evidente grave penalizzazione per il lavoratore[87]. In effetti, la citata novella, seppure non applicabile retroattivamente[88], non ha mancato di generare questioni interpretative relativamente ai giudizi in corso nei quali, in definitiva, per le regole *medio termine* introdotte era indifferente la natura (biologica o patrimoniale) delle voci di risarcimento civilistico e dell'indennità tra cui operare la detrazione ai fini del calcolo del danno differenziale, poiché il danno differenziale finiva con l'essere il risultato ottenuto sottraendo le indennità percepite a qualsiasi titolo dal lavoratore o dal suo avente diritto dal risarcimento complessivamente calcolato per i pregiudizi oggetto di indennizzo[89].

---

84 G. Ludovico, *La persona del lavoratore tra risarcimento del danno e tutela dal bisogno: la questione del danno differenziale*, cit., p. 1065 ss.

85 Cass. civ., sez. un., 11 novembre 2008, n. 260972-75; si rinvia integralmente a P. Ziviz in questo volume.

86 Art. 1, comma 1126, l. 30 dicembre 2018, n. 145.

87 R. Riverso, *La finanziaria diminuisce il risarcimento del danno spettante al lavoratore invalido (ed arricchisce l'impresa)*, in *Questione giustizia*, 13 marzo 2019.

88 Cass. n. 8580 del 2019, cit.

89 Cfr. M. Marasca, *Il danno differenziale*, in P. Bellocchi, P. Lambertucci, M. Marasca (cura di), *I danni nel diritto del lavoro*, Giuffré, Milano, 2022, p. 217 ss. Per Cass. civ., sez. lav., 27 marzo 2019, n. 8580, le modifiche del d.P.R. n. 1124 del 1965, art. 10, introdotte dalla l. n. 145 del 2018, art. 1, comma 1126, non possono trovare applicazione con riferimento agli infortuni sul lavoro verificatisi e alle malattie professionali denunciate prima dell'1.1.2019, data di entrata in vigore della

Se è quindi pacifico che l'indennizzo e il risarcimento compensano voci di danno solo parzialmente coincidenti e sono azionabili al ricorrere di differenti condizioni legittimanti, il sistema binario configurato in tal modo è riuscito a coprire le lesioni? Oppure persistono interferenze e fattori interni ai due sistemi che ancora lasciano le vittime, soprattutto in caso di amianto, sostanzialmente senza giustizia? Queste eventuali crepe hanno avuto un impatto sulla trama dei principi costituzionali in gioco?

Tra le diverse questioni ancora aperte[90], si soffermerà l'attenzione su tre profili di particolare rilievo, ossia l'ampiezza della responsabilità civile per danno differenziale, la rilevanza del tipo di impossibilità temporanea/definitiva ai fini del risarcimento e, infine, l'ambito soggettivo della platea dei soggetti tutelati.

In relazione alla prima questione, continua ad avere notevole rilevanza la questione dei criteri di accertamento della responsabilità del datore di lavoro in caso di azione del lavoratore proposta per il risarcimento del danno differenziale derivante da infortunio o malattia professionale e, per connessione, nell'ipotesi di azione di regresso esercitata dall'INAIL. Ancora si discute se il giudice civile, in tali casi, deve porsi come il giudice penale, adottando gli stessi criteri di giudizio e la stessa metodologia di controllo onde evitare di svuotare di contenuto la regola dell'esonero che libera il datore che paga i premi. A questa ricostruzione si oppone chi, con argomentazioni ispirate agli artt. 32 e 38 Cost., sostiene che nel giudizio civile operino le regole di accertamento previste innanzitutto dagli artt. 1218 e 2087 c.c., dichiarando così superato il modello della transizione sociale, che ha storicamente dato vita al d.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 10 e 11, in favore di una logica in cui il pagamento del premio costituisce la forma di finanziamento di una tutela previdenziale. Al riguardo, è stato detto anche recentemente che «la disputa non è solo dottrinale ma è destinata a produrre effetti concreti sul piano degli esiti delle controversie, laddove i canoni cognitivi e valutativi per l'accertamento nelle rispettive aree di responsabilità palesino la distanza maggiore tra l'ambito penale e quello civile»[91].

La Cassazione[92], ha affermato che la disciplina prevista dagli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 1124/1965 deve essere interpretata nel senso che l'accertamento incidentale in sede civile del fatto che costituisce reato, sia nel caso di azione proposta dal lavoratore per la condanna del datore di lavoro al risarcimento del c.d. danno differenziale, sia nel caso dell'azione di regresso proposta dall'INAIL, deve essere condotto secondo

---

citata legge finanziaria.

90 Con riguardo alle questioni del calcolo del danno differenziale, si veda da ultimo V. Filì, *Fondamento, accertamento e calcolo del danno differenziale*, in G. Corsalini, S. Giubboni, R. Riverso (a cura di), *I fondamenti costituzionali dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro*, Giuffré Francis Lefebvre, Milano, 2024, p. 577 ss.

91 Si veda, sul punto, M.A. Garzia, *Danno differenziale e azione di regresso I.N.A.I.L.: le regole comuni per l'accertamento delle responsabilità*, ne *Il lavoro nella giurisprudenza*, 5, 2021, p. 510 ss.

92 Cass. civ., sez. lav., 19 giugno 2020, n. 12041.

le regole comuni della responsabilità contrattuale, anche in ordine all'elemento soggettivo della colpa e al nesso causale tra fatto ed evento dannoso.

Si tratta dell'affermazione di un principio non di poco conto considerati gli effetti più vantaggiosi per le vittime di amianto. Rispetto al riparto degli oneri probatori in tema di accertamento della colpa, nel giudizio penale l'accusa è tenuta a dimostrare l'elemento soggettivo in concreto e in positivo, con rischio a proprio carico nel caso di insufficienza del quadro probatorio, mentre per la responsabilità civile contrattuale opera il meccanismo dell'inversione dell'onere probatorio di cui all'art. 1218 c.c., gravando sull'autore del danno il peso della prova liberatoria. Anche in relazione al nesso causale, l'art. 533 del codice penale impone che il rapporto di causalità tra la condotta e l'evento debba essere stabilita, a carico dell'accusa pubblica, "al di là di ogni ragionevole dubbio[93], mentre la regola nei giudizi civili, come è stato già detto, è quella "del più probabile che non", con conseguenze di rilievo soprattutto nel caso di malattie o infortuni determinati da condotte omissive.

In relazione alla seconda questione, la Corte di Cassazione[94] ha avuto modo di affermare che in tema di neoplasie polmonari scaturite da inalazione di amianto e, in generale, di malattie ingravescenti con evoluzione, con alta probabilità o con certezza, sfavorevole, l'incapacità biologica temporanea perdura in relazione alla durata della malattia e viene a cessare con la guarigione (con pieno recupero delle capacità anatomo-funzionali dell'organismo) o con l'adattamento dell'organismo alle mutate e degradate condizioni di salute o, ancora, con la morte; pertanto, in tali casi, spetta il risarcimento del danno non patrimoniale, *sub specie* di danno biologico, il quale va liquidato come invalidità permanente, utilizzando il criterio equitativo puro o le apposite tabelle.

La determinazione del danno biologico da invalidità permanente deve avvenire alla luce delle concrete condizioni di salute del singolo e del periodo di sopravvivenza prevedibile in relazione alla patologia diagnosticata, dovendosi tenere conto, però, che, qualora lo stato di invalidità del soggetto trovi espressione nei gradi percentuali definiti per ciascuna patologia dai barémes elaborati dalla comunità scientifica e utilizzati in medicina legale, tali barémes considerano, nella scala dei gradi di invalidità, il maggiore rischio, cui è esposto il paziente, di subire, anche a distanza di tempo, una ripresa e lo sviluppo del fattore patogeno che potrebbe condurre al decesso. Nell'eventualità, pertanto, che la liquidazione di siffatto danno avvenga tramite tabelle che non valutano la concreta minore speranza di vita del soggetto leso ovvero sulla base di una consulenza tecnica che da tale minore speranza prescinda, il giudice deve maggiorare detta liquidazione in via equitativa.

---

93 Cfr. Cass. pen., sez. un., 10 luglio 2002, n. 30328; Cass. pen., sez. un., 24 aprile 2014, n. 38343.

94 Cass. civ., sez. lav., 1° dicembre 2022, n. 35416. Sul punto si vedano approfonditamente le riflessioni di P. Tullini, *Patologie da amianto e risarcimento del danno differenziale*, in *Rivista Italiana di Diritto del Lavoro*, 1, 2023, p. 142 ss.

Si offre quindi un'interpretazione soggettivizzante delle concrete condizioni di salute dei lavoratori che si ammalano di neoplasie polmonari causate da inalazione di amianto, superando la tradizionale impostazione secondo cui, in tema di danno biologico, la liquidazione deve tenere conto della lesione dell'integrità psicofisica del soggetto sotto il duplice aspetto dell'invalidità temporanea e di quella permanente; quest'ultima, infatti, è suscettibile di valutazione soltanto dal momento in cui, dopo il decorso e la cessazione della malattia, l'individuo non abbia riacquistato la sua completa validità con relativa stabilizzazione dei postumi[95].

La tutela delle vittime di amianto pare doverosamente e ineludibilmente passare attraverso una costante attività di adattamento dei presupposti fondanti la liquidazione delle diverse voci di danno alla considerazione delle peculiari caratteristiche e agli andamenti delle malattie asbesto correlate, oltre che attraverso la personalizzazione del danno che, negli ultimi quindici anni, è stata operata a fronte di quella che può essere definita come una standardizzazione del risarcimento del danno avvenuta attraverso l'esclusivo utilizzo delle Tabelle di Milano per la quantificazione del risarcimento medesimo[96] al fine di sopperire al mancato riconoscimento della voce di danno morale: in altre parole, i magistrati giudicanti, per tentare di riconoscere comunque un ristoro economico alle sofferenze psicologiche del lavoratore vittima d'amianto, invece di stabilire una voce di danno a sé stante, hanno optato per aumentare quanto più possibile l'importo delle tabelle milanesi riconosciuto per risarcire il danno biologico[97].

Con riguardo al terzo ed ultimo profilo, ossia l'ambito soggettivo della platea dei soggetti tutelati, va detto che, nonostante le numerose strettoie incontrate dalla tutela risarcitoria, appare indubbio che in alcuni casi essa ha rappresentato e rappresenta l'unica forma di tutela esperibile in favore di lavoratori e lavoratrici invisibili sia per la tutela penale sia per quella indennitaria, come accade, ad esempio, nel caso di persone affette da placche pleuriche: esse, infatti, non godono di alcun indennizzo Inail in quanto le placche pleuriche, pur essendo una patologia riconosciuta nelle

95 Cass. civ., sez. III, n. 26897 del 19 dicembre 2014. Il danno biologico di natura permanente deve essere determinato dalla cessazione di quello temporaneo, giacché altrimenti la contemporanea liquidazione di entrambe le componenti comporterebbe la duplicazione dello stesso danno. È stato detto che la storia clinica del lavoratore, affetto da patologia professionale di grado elevato, si è rilevata decisiva per la rivisitazione della categoria di danno non patrimoniale risarcibile a titolo differenziale; così P. Tullini, *La tutela assicurativa e risarcitoria delle malattie professionali: questioni aperte*, in G. Corsalini, S. Giubboni, R. Riverso (a cura di), *I fondamenti costituzionali dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro*, Giuffré Francis Lefebvre, Milano, 2024, p. 287 ss.

96 In materia di personalizzazione del danno non patrimoniale si veda, tra tutti, P. Ziviz, *La personalizzazione del danno non patrimoniale derivate da lesione alla salute*, in *Responsabilità medica*, consultabile su https://www.rivistaresponsabilitamedica.it/wp-content/uploads/2019/12/Cass.-28988-Ziviz.pdf. Si veda altresì Cass., civ., sez. III, 11 novembre 28988, *ivi*.

97 Per una disamina di questa tendenza si rinvia al contributo di P. Ziviz e, in relazione al contenzioso del Friuli Venezia Giulia e del Veneto, al contributo di G. Bianca, C. Mavilia, C. Ziani in questo volume.

certificazioni, è nella maggior parte dei casi stimata per un'invalidità inferiore al 6%, soglia di accesso per l'indennizzo del danno biologico. A questi lavoratori, beneficiari di una certificazione Inail priva di implicazioni economiche, è stato riconosciuto in molti giudizi di merito il risarcimento del danno differenziale con esiti positivi[98].

4. Alla ricerca di un nuovo paradigma per la tutela delle vittime di amianto

L'impatto dell'evoluzione giurisprudenziale in tema di danno differenziale continua a porre numerosi interrogativi in relazione all'interazione tra i diversi sistemi di tutela delle vittime di amianto e dei loro familiari, spingendo inevitabilmente la riflessione su strumenti altri.

Da un lato, appare irreversibile l'evoluzione dell'assicurazione obbligatoria verso una forma di tutela previdenziale ispirata ai principi solidaristici dettati dall'art. 38 Cost., secondo cui per i lavoratori infortunati e ammalati occorre che siano preveduti e assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in virtù della quale sono riqualificate le basi concettuali della prestazione indennitaria pubblica, determinando l'abbandono dell'ottica transattiva d'un tempo in base alla quale il datore, una volta versato il premio, si considerava libero dal peso di dover risarcire i danni arrecati ai lavoratori per l'esercizio dell'impresa, fatta salva solo la condanna penale.

Dunque, il rischio professionale assicurato non è più soltanto quello dell'impresa, ma anche quello del lavoratore vittima di infortuni e malattie professionali, eventi che generano bisogni socialmente rilevanti che compete allo Stato soddisfare, con il contributo delle imprese, garantendo mezzi adeguati alle esigenze di sopravvivenza del danneggiato.

Tuttavia, la funzione della tutela indennitaria muta pur nell'immutabilità dei presupposti del ruolo di garanzia del datore di lavoro i cui obblighi sono evidentemente cristallizzati sia sul piano quantitativo sia qualitativo nel meccanismo della contribuzione e del finanziamento del premio assicurativo che continua ad avere la precipua funzione di provvedere al finanziamento del sistema.

Se è così, è evidente allora che occorre rivedere gli strumenti di garanzia a carico del datore se, come afferma anche la Corte di Cassazione, il fondamento della tutela

98 Cass. civ. sez. lav., 13 ottobre 2017, n. 24217 secondo cui la sentenza della Corte d'appello ricorsa in Cassazione ha commisurato il danno morale spettante all'appellante precisamente al patema e al turbamento provati per il sospetto di malattia futura, correlata al maggior rischio di contrarre il mesotelioma (tumore maligno) rispetto a soggetti con storie espositive comparabili non affetti da placche pleuriche (paura di ammalarsi). Perciò la Corte di Cassazione ha ritenuto che la quantificazione del danno morale, lungi dal conseguire da meccanismi semplificati di liquidazione automatica, sia scaturito da un'adeguata e circostanziata personalizzazione del pregiudizio subito e, pertanto, sia adeguata ai criteri generalmente accolti; Trib. Verona, 2 ottobre 2016, n. 541/2016; Trib. Pisa, 27 gennaio 2017, n. 153/2016; App. Venezia, 31 marzo 2023, n. 149/2023; App. Genova, 8 aprile 2024, n. 87/2024; App. Venezia, 31 agosto 2023, n.504. App. Firenze, 17 marzo 2022, n.193 che riconosce la massima personalizzazione del danno differenziale.

assicurativa, a mente dell'art. 38 Cost., consiste «nella protezione del bisogno a favore del lavoratore, considerato in quanto persona ed ha attribuito al premio la funzione di finanziamento del sistema in vista del più ampio scopo di garantire con la massima efficacia la tutela fisica e sanitaria dei lavoratori»[99], posto che in questa prospettiva il premio non è esclusivamente un corrispettivo assicurativo ma ha l'ambizione di contribuire a svolgere una funzione più ampia, di tutela della persona del lavoratore.

Del resto, anche il ruolo assegnato e svolto dalla tutela risarcitoria relativamente al danno differenziale non è privo di crepe sul piano dell'effettiva garanzia di soddisfazione dei danni patiti dalle vittime di amianto e dai suoi familiari, pur se il diritto vivente affermato dalle Sezioni unite della Cassazione[100] e Corte costituzionale[101] considera la garanzia della salute come diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività (art. 32 Cost.) in correlazione con la tutela privilegiata che la Carta costituzionale riconosce al lavoro come valore fondante della nostra forma di Stato (art. 1 Cost., comma 1, artt. 4, 35 e 38 Cost.), nel quadro dei più generali principi di solidarietà (art. 2 Cost.) e di eguaglianza, anche sostanziale (art. 3 Cost.). Per l'effetto, la menomazione dell'integrità psico-fisica del soggetto offeso costituisce danno integralmente risarcibile di per sé stesso e «il rischio della menomazione dell'integrità psico-fisica del lavoratore medesimo, prodottasi nello svolgimento e a causa delle sue mansioni, [deve] per sé stessa, e indipendentemente dalle sue conseguenze ulteriori, godere di una garanzia differenziata e più intensa»[102].

L'intreccio tra i due sistemi indennitario/risarcitorio come evolutosi in questi anni ha soddisfatto questo obiettivo? Ha assicurato che il rischio della menomazione dell'integrità psico-fisica del lavoratore sia destinatario di una garanzia differenziata e più intensa? Se si guarda alla trama costituzionale su cui il sistema binario indennitario/risarcitorio in relazione al danno differenziale si fonda, ossia l'art. 38 e l'art. 32 Cost., continua a difettare un sistema deterrente. Al netto, infatti, delle ipotesi di responsabilità penale e assodate le eventuali responsabilità civili per violazione delle norme in materia di salute e sicurezza, non vi sono strumenti effettivamente deterrenti a garanzia del risarcimento per i danni subiti dalle vittime quando non vi siano le situazioni di responsabilità sopra descritte: eppure di amianto nei luoghi di lavoro si muore o ci si ammala anche se non si riesce a dimostrare la responsabilità civile e penale del datore di lavoro come dimostrato ampiamente dai dati citati all'inizio di questo contributo.

Pare, in definitiva, necessaria una riflessione sull'opportunità/necessità di reperire soluzioni/strumenti deterrenti che, aggiungendosi a quelli indennitari e risarcitori, declinino la protezione dai danni da amianto nei luoghi di lavoro anche in una dimensione di responsabilità collettiva a carico dei datori di lavoro e non solo individuale del rapporto di lavoro, il cui fondamento costituzionale è reperibile in una

99 Cass. n. 5066 del 2018, cit.

100 Cass. civ., sez. un, 11 novembre 2008, n. 26972.

101 Corte Cost. n. 87/91; Corte Cost. n. 356/91.

102 Corte Cost. n. 87/91.

trama più fitta fondata non solo sugli articoli 32 e 38 della Costituzione ma anche sull'art. 41 Cost. in tema di libertà di iniziativa economica privata e dei suoi limiti. Al cospetto di tali e preminenti bisogni di tutela, le azioni e le restrizioni che il datore può essere chiamato a svolgere o a subire per non essere in contrasto con l'utilità sociale si ampliano, restringendosi non tanto la nozione di libertà di iniziativa economica privata, ma le sue modalità di estrinsecazione: in definitiva, ad avviso di chi scrive, occorre una progressiva astrazione dalla dimensione puramente individuale entro cui tale libertà viene confinata in favore di una lettura super-individuale e collettiva di essa. In questa materia più di altre, la tecnica del bilanciamento tra principi contrapposti impone un'evidente correzione che sia in grado di garantire sempre e comunque il rispetto di una trama costituzionale più densa a tutela delle vittime e dei suoi familiari, imponendo, in definitiva, un'interpretazione più estesa del sacrificio che i datori di lavoro sono chiamati a sopportare.

Le strade possono essere molteplici, dal rafforzamento del sistema punitivo di illeciti amministrativi con sanzioni di tipo amministrativo-pecuniario per recuperare risorse sempre mai sufficienti, e destinazione delle stesse ai presidi indennitari e risarcitori per le vittime e i loro familiari[103], alla razionalizzazione dei diversi fondi esistenti[104] e che erogano indennizzi e rendite, all'introduzione di veri e propri meccanismi di assicurazione civile obbligatoria a carico dei datori di lavoro che persegue non solo comportamenti colpevoli ma la sostanziale indifferenza alla salute e alla vita altrui[105].

Soluzioni non più rinviabili.

---

103 Da non confondere con la responsabilità penale-amministrativa delle persone giuridiche ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 che viene rilevata in sede penale e si aggiunge a quella della persona fisica che ha materialmente commesso l'illecito. Come è noto, al di à delle nutrite fattispecie di violazione penalmente rilevanti, il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro per la violazione degli articoli 243, commi 3, 4, 5, 6 e 8, 253, comma 3, e 260, commi 2 e 3 (articolo 262, d.lgs. n. 81/2008), ossia per i mancati inoltri all'Inail dei registri degli esposti all'amianto e delle cartelle sanitarie in caso di cessazione del rapporto di lavoro, e per altre limitate violazioni (ad esempio, la mancata fornitura agli organi di vigilanza e all'ISPEL della copia del registro degli esposti; in caso di cessazione del rapporto di lavoro, la mancata trasmissione all'ISPEL della cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato, unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro, art. 282, co. 2, lett. c, d.lgs. n. 81/2008).

104 Il finanziamento del Fondo Vittime Amianto del 2007 (istituito dall'articolo 1, commi 241-246, l. 24 dicembre 2007, n. 244, legge finanziaria per il 2008), è a carico, per un quarto, delle imprese e, per tre quarti, del bilancio dello Stato. Parallelamente (e del tutto inspiegabilmente) si è creato con decreto interministeriale del 5 dicembre 2023 un altro fondo per le vittime a cui possono accedere le stesse società partecipate pubbliche che hanno contratto malattie presso cantieri navali con preclusione dei lavoratori e familiari che hanno avuto risarcimenti.

105 Sul modello della responsabilità civile auto; in tal senso si vedano le riflessioni di G. Moro in questo volume a sostegno di questa tesi.

Bibliografia

Arganese A., *Le sostanze pericolose*, in L. Zoppoli, P. Pascucci, G Natullo. (a cura di), *Le nuove regole per la salute e la sicurezza*, Ipsoa, Milano, 2010.

Bona M., *Morti da amianto sul lavoro: il punto su responsabilità e risarcimenti*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2, 2021, p. 590 ss.

Cavariani F., *La protezione dalla esposizione a fibre di amianto*, in *Igiene&Sicurezza del lavoro*, 4, 2024, p. 3 ss.

Cinelli M., *I fondamenti costituzionali dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro*, in G. Corsalini, S. Giubboni, R. Riverso (a cura di), *I fondamenti costituzionali dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro*, Giuffré Francis Lefebvre, Milano, 2024.

Cinelli M., *Diritto della previdenza sociale*, Giappichelli, Torino, 2022.

Cosio R., Monterossi M. W., *La responsabilità del committente per infortuni sul lavoro e malattie professionali*, in G. Corsalini, S. Giubboni, R. Riverso (a cura di), *I fondamenti costituzionali dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro*, Giuffré Francis Lefebvre, Milano, 2024.

Curzio P., *L'implicazione della persona nel rapporto di lavoro e la tutela della salute dei lavoratori*, in M. Cinelli, *I fondamenti costituzionali dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro*, in G. Corsalini, S. Giubboni, R. Riverso (a cura di), *I fondamenti costituzionali dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro*, Giuffré Francis Lefebvre, Milano, 2024.

De Matteis A., *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, Giuffré Francis Lefebvre, Milano, 2024.

De Matteis A., *La responsabilità del datore di lavoro*, Aracne, Roma, 2013.

De Matteis A., *L'evoluzione del sistema previdenziale in materia di danno alla persona. La regola dell'esonero e le eccezioni: il danno complementare e il danno differenziale*, in *Rassegna di giurisprudenza del lavoro in Veneto*, 1, 2005, p. 24 ss.

Divertito S., *Amianto. Storia di un serial killer*, Edizione Ambiente, Milano, 2009.

Fabiani M., Bonanni E., *Il danno da amianto. Profili*

risarcitori e tutela medico legale, Giuffrè Editore, Milano, 2013.

Ferrara M.D., *Codatorialità e obblighi in materia di salute e sicurezza negli scenari lavorativi complessi*, in G. Sclip (a cura di), *Sicurezza accessibile Sicurezza e appalti: un incrocio pericoloso?*, EUT Edizioni Università di Trieste, 2020.

Filì V., *Fondamento, accertamento e calcolo del danno differenziale*, in G. Corsalini, S. Giubboni, R. Riverso (a cura di), *I fondamenti costituzionali dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro*, Giuffré Francis Lefebvre, Milano, 2024.

Franciosi M., *Protezione dall'amianto*, in M. Tiraboschi, L. Fantini (a cura di), *Il testo Unico della salute e sicurezza sul lavoro dopo il correttivo* (d.lgs. 106/2009), Giuffré, Milano, 2009.

Garzia M.A., *Danno differenziale e azione di regresso I.N.A.I.L.,: le regole comuni per l'accertamento delle responsabilità*, ne *Il lavoro nella giurisprudenza*, 5, 2021, p. 509 ss.

Lazzari C., *Rischio amianto e responsabilità datoriale*, in *Diritti lavori mercati*, 2, 2016, p. 428 ss.

Ludovico G., *L'(in)attualità della regola dell'esonero datoriale dalla responsabilità civile*, in G. Corsalini, S. Giubboni, R. Riverso (a cura di), *I fondamenti costituzionali dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro*, Giuffré Francis Lefebvre, Milano, 2024.

Ludovico G., *La persona del lavoratore tra risarcimento del danno e tutela dal bisogno: la questione del danno differenziale*, in *Diritto delle relazioni industriale*, 4, 2013, p. 1049 ss.

Ludovico G., *Tutela previdenziale per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e responsabilità civile del datore di lavoro*, Giuffré, Milano, 2012.

Marando G., *Responsabilità, danno e rivalsa per gli infortuni sul lavoro*, Giuffré, Milano, 2003.

Marasca M., *Il danno differenziale*, in P. Bellocchi, P. Lambertucci, M. Marasca (cura di), *I danni nel diritto del lavoro*, Giuffré, Milano, 2022.

Marasca M., *Il danno differenziale*, in P. Bellocchi, P. Lambertucci, M. Marasca (cura di), *I danni nel diritto del lavoro*, Giuffré, Milano, 2022.

Montanari A., *Artt. 246 ss,*, in F. Carinci, E. Gragnoli (a cura di), *Codice commentato della sicurezza sul lavoro*, Utet, Torino.

Montuschi L., *Il rischio amianto: quale tutela? Introduzione al dialogo*, in L. Montuschi, G. Insolera (a cura di), *Il rischio da amianto. Questioni sulla responsabilità civile e penale*, Bononia University Press, Bologna, 2006.

Moro G., *In difesa delle parti*, in A. Vinci, *Assenze*, 2023.

Osservatorio Nazionale sull'Amianto – ONA APS, *Il libro bianco delle morti di amianto in Italia, Edizione 2022*, Osservatorio Nazionale sull'Amianto – ONA APS, Roma, 2022.

Paolantonio G., *La revisione della legislazione europea sull'amianto*, in *Igiene&Sicurezza del lavoro*, 1, 2024, p. 12 ss.

ReNaM, *Settimo Rapporto 2021*, INAIL, 2021, in ReNaM - VII rapporto - WEB-ridotto (1).pdf.

Riverso R., *Appalti, infortuni e responsabilità alla prova della realtà e della giurisprudenza*, in G. Corsalini, S. Giubboni, R. Riverso (a cura di), *I fondamenti costituzionali dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro*, Giuffré Francis Lefebvre, Milano, 2024.

Riverso R., *La finanziaria diminuisce il risarcimento del danno spettante al lavoratore invalido (ed arricchisce l'impresa)*, in *Questione giustizia*, 13 marzo 2019.

Riverso R., *L'amianto negato ed impunito per i lavoratori morti per mesotelioma: ovvero quando le fibre non sono polveri*, ne *Il lavoro nella giurisprudenza*, 5, 2006, p. 413 ss.

Rossi P., *Una questione ancora attuale. L'istruttoria medico-legale in tema di mesotelioma e patologie asbesto correlate*, in G. Corsalini, S. Giubboni, R. Riverso (a cura di), *I fondamenti costituzionali dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro*, Giuffré Francis Lefebvre, Milano, 2024.

Spadoni G., Morra P., *Titolo IX Sostanze pericolose*, in Tullini P. (a cura di), *Gestione della prevenzione. La nuova sicurezza sul lavoro*, Commentario diretto da L. Montuschi, Zanichelli, Bologna, 2011.

Tullini P., *A rischio amianto?*, in *Rivista italiana di diritto del lavoro*, 4, 2007, p. 453 ss.

Tullini P., *La responsabilità civile per esposizione lavorativa all'amianto: obbligo di sicurezza, limiti dell'esonero assicurativo e risarcibilità del danno*, in *Rivista del diritto della sicurezza sociale*, 1, 2016, Milano, p. 41 ss.

Tullini P., *Patologie da amianto e risarcimento del danno differenziale*, in *Rivista Italiana di Diritto del Lavoro*, 1, 2023, p. 142 ss.

Tullini P., *La tutela assicurativa e risarcitoria delle malattie professionali: questioni aperte*, in G. Corsalini, S. Giubboni, R. Riverso (a cura di), *I fondamenti costituzionali dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro*, Giuffré Francis Lefebvre, Milano, 2024.

Vinci A., *Assenze*, Art Group Grafics, Trieste, 2023.

Ziviz P., *La personalizzazione del danno non patrimoniale derivate da lesione alla salute*, in *Responsabilità medica*, consultabile su https://www.rivistaresponsabilitamedica.it/wp-content/uploads/2019/12/Cass.-28988-Ziviz.pdf.

TUTELA PENALE E VITTIME DI AMIANTO: SPUNTI DI RIFLESSIONE*

Natalina Folla
Ricercatrice e docente di diritto penale, Università degli Studi di Trieste

* Il contributo rielabora l'intervento tenuto in occasione del Convegno "Tecniche di tutele e responsabilità civile per i danni da amianto", tenutosi a Monfalcone il 22 novembre 2024 e organizzato dall'Associazione Ubaldo Spanghero, Inca FVG e CGIL FVG.

«Ci sono dei momenti in cui diritto e giustizia vanno da parti opposte; è naturale che parti offese scelgano la strada della giustizia, ma quando il giudice è posto di fronte alla scelta drammatica tra diritto e giustizia non ha alternativa. Un giudice sottoposto alla legge tra diritto e giustizia deve scegliere sempre il diritto».

Così Cass. pen., sez. I, 19 novembre 2014 (dep. 23 febbraio 2015), n. 7941, Pres. Cortese, Est. Di Tomassi, imp. Schmidheiny (vicenda Eternit).

È questo un passaggio della requisitoria del sostituto procuratore generale della Corte di Cassazione che merita di essere rimarcato perché sintetizza molto efficacemente quanto sia difficile per i lavoratori esposti all'amianto e per quelli che di amianto si sono ammalati e sono morti ottenere giustizia.

Diritto e giustizia, dunque, non coincidono: è una affermazione inquietante.

In questi ultimi anni, quando c'è l'inaugurazione dell'anno giudiziario, i procuratori generali, nelle loro relazioni sottolineano che vi sono due tipologie di reati particolarmente ricorrenti: i femminicidi e le stragi sul lavoro.

Ebbene, queste fenomenologie criminose presentano, a mio avviso, una sorta di denominatore comune: le leggi per contrastarle ci sono, per quanto perfettibili e migliorabili, eppure, si continua a morire.

In ordine a entrambi i fenomeni, i procuratori pongono l'accento sulla prevenzione, che va perseguita con un cambiamento culturale: nel caso dei femminicidi e della violenza di genere, si auspica la promozione della cultura del rispetto e della parità tra i generi, per favorire il superamento di quei retaggi patriarcali che contribuiscono alla commissione dei reati in ambito soprattutto familiare, domestico e affettivo, attraverso iniziative stabili e sistematiche nelle scuole di ogni ordine e grado (anche in forza di quanto affermato nell'art. 14 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, nota come Convenzione di Istanbul); lo stesso obiettivo si sollecita sul fronte dei reati in materia di lavoro, dove viene riconosciuta l'importanza cruciale di diffondere un'educazione mirata a sviluppare una cultura della sicurezza e della salute, e del resto lo stesso art. 11 del Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.lgs. n. 81 del 2008) contempla la promozione e la divulgazione della salute e della sicurezza sul lavoro attribuendo (purtroppo, solo) facoltà alle scuole di ogni ordine e grado di istituire percorsi formativi interdisciplinari.

Come reprimere, contrastare e prevenire, allora, questi fenomeni?

Un celebre giurista americano, Guido Calabresi, ha usato un'immagine metaforica molto incisiva, quella del dono dello spirito maligno, per alludere a una entità suprema – il progresso – che offre sì una vita migliore e più piacevole ma in cambio soltanto delle vite di migliaia di uomini e donne scelti a caso e che ogni anno muoiono di morti orribili (G. Calabresi, *Il dono dello spirito maligno. Gli ideali, le convinzioni, i modi di pensare nei loro rapporti col diritto,* Giuffrè, Milano, 1996).

Un progresso che è connotato dalla massimizzazione del profitto e che, assieme ad altri fattori, rende il lavoro intrinsecamente pericoloso.

E nemmeno lo sviluppo tecnologico pare avere attenuato questi rischi elevatissimi: la robotica, l'informatica, la telematica, infatti, non hanno evitato

l'esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici ai fattori di rischio e, quindi, nonostante, certi indubbi miglioramenti nelle condizioni di lavoro, in nome del profitto, di lavoro ci si ammala e di lavoro si continua a morire.

E guardate che questa conclusione sembra avallata anche da organi apicali del nostro ordinamento.

Cosa intendo dire?

Prima, una premessa: l'art. 41 della nostra Costituzione afferma che «L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana».

L'*ex* giudice Gherardo Colombo, in un suo bel libro, intitolato "*Anti Costituzione. Come abbiamo riscritto (in peggio) i principi della nostra società*", riscrive questo articolo nel seguente modo: «L'iniziativa economica privata è limitata dalle prassi, dagli adempimenti burocratici e dalle disposizioni che garantiscono rapporti privilegiati con i pubblici poteri.

Può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge *non* determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali».

L'art. 32 della Costituzione recita: «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti ...».

Art. 32 della Costituzione riscritto da Gherardo Colombo: «La Repubblica tutela, *più o meno puntualmente*, la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, *nonché come fonte di profitto per la sanità privata*, e garantisce cure gratuite agli indigenti, *salvo eccezioni anche di rilievo non indifferente* ...».

Perché ho richiamato questi articoli? Perché sono centrali per la tutela della dignità umana, che la Costituzione protegge, e, quindi, sono centrali proprio in relazione al tema di cui ci occupiamo qui oggi.

Tuttavia, certe pronunce sembrano smentire questa affermazione. Ad esempio, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 85 del 2013, ha dichiarato inammissibili e in parte non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 del decreto legge n. 207 del 2012.

Le questioni erano state sollevate dal GIP di Taranto, nella vicenda Ilva.

Il GIP riteneva illegittimo costituzionalmente l'art. 1 del decreto là dove prevede che, presso gli stabilimenti riconosciuti di interesse strategico nazionale e che occupino almeno duecento persone, l'esercizio dell'attività di impresa, quando sia indispensabile per la salvaguardia dell'occupazione e della produzione, possa continuare per un tempo non superiore a 36 mesi (termine poi ripetutamente prorogato ...), anche nel caso in cui sia stato disposto il sequestro giudiziario degli impianti, purché nel rispetto delle prescrizioni impartite con una autorizzazione

integrata ambientale (AIA) rilasciata in sede di riesame, al fine di assicurare la più adeguata tutela dell'ambiente e della salute secondo le migliori tecniche disponibili.

Ecco come ha replicato la Corte costituzionale: «La *ratio* della disciplina censurata consiste nella realizzazione di un ragionevole bilanciamento tra diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione, in particolare alla salute (art. 32 Cost.), da cui deriva il diritto all'ambiente salubre, e al lavoro (art. 4 Cost.), da cui deriva l'interesse costituzionalmente rilevante al mantenimento dei livelli occupazionali ed il dovere delle istituzioni pubbliche di spiegare ogni sforzo in tal senso. Tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri. La tutela deve essere sempre "sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro" (sentenza n. 264 del 2012). Se così non fosse, si verificherebbe l'illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe "*tiranno*" nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona. Per le ragioni esposte, non si può condividere l'assunto del rimettente giudice per le indagini preliminari, secondo cui l'aggettivo "fondamentale", contenuto nell'art. 32 Cost., sarebbe rivelatore di un "carattere preminente" del diritto alla salute rispetto a tutti i diritti della persona. Né la definizione data da questa Corte dell'ambiente e della salute come "valori primari" (sentenza n. 365 del 1993, citata dal remittente) implica una "rigida" gerarchia tra diritti fondamentali. La Costituzione italiana, come le altre Costituzioni democratiche e pluraliste contemporanee, richiede un continuo e vicendevole bilanciamento tra principi e diritti fondamentali, senza pretese di assolutezza per nessuno di essi. La qualificazione come "primari" dei valori dell'ambiente e della salute significa pertanto che gli stessi non possono essere sacrificati ad altri interessi, ancorché costituzionalmente tutelati, non già che gli stessi siano posti alla sommità di un ordine gerarchico assoluto. Il punto di equilibrio, proprio perché dinamico e non prefissato in anticipo, deve essere valutato – dal legislatore nella statuizione delle norme e dal giudice delle leggi in sede di controllo – secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, tali da non consentire un sacrificio del loro nucleo essenziale».

Per la Corte costituzionale, dunque, salute, ambiente e lavoro diventano valori negoziabili; di fatto, piegati alla logica del profitto e del ricatto occupazionale. Un contemperamento al ribasso, che contrasta quella gerarchia di valori tra attività di impresa, salute e lavoro, che è, invece, evincibile dalla Carta costituzionale.

L'art. 41 della Costituzione (che, peraltro, la Corte costituzionale non menziona nella sentenza citata) riconosce sì che «L'iniziativa economica privata è libera», ma aggiunge che «Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana»; cosa intende affermare? Che esiste per l'impresa un divieto di operare violando la salute e la dignità dei cittadini.

Come ha sottolineato G. Zagrebelsky (G. Zagrebelsky, *Fondata sul Lavoro*, Torino, Einaudi, 2013), è avvenuta, invece, una involuzione che ha, per l'appunto, portato alla "desertificazione" della democrazia, dei diritti – della coesione sociale e del bene lavoro - che vengono compressi o negati in base alle richieste del mercato – bene lavoro che ha perso il valore di fondamento della vita sociale – e che finisce per essere lo specchio coerente di una società postmoderna senza fondamenti, priva di qualsiasi ideologia e aperta a qualunque interpretazione.

E, se questo avviene, non v'è dubbio che emerge la responsabilità di (alcuni) imprenditori decisamente non virtuosi, ma va aggiunto con fermezza che, prima ancora, vi sono responsabilità di larga parte della classe dirigente di questo Paese, di parte della politica, delle istituzioni, e anche di parte della magistratura e dell'Accademia.

Direi, una gigantesca colpa collettiva.

In questi decenni, dunque, non si contano diritti negati, omissioni di misure di protezione, di monitoraggi, di controlli, per arrivare addirittura nel 2024 al rimborso a Fincantieri dei risarcimenti dovuti ai lavoratori! Una cosa inaudita!

Il percorso che le vittime devono attraversare per ottenere (forse) giustizia è un vero calvario, che si esplica su più fronti: civile, penale, del lavoro, ed è disseminato di ostacoli di ogni sorta.

Nell'ambito della giustizia penale: i morti ci sono, ma nessuno è colpevole.

Quanto ai processi penali, è innegabile che ci sono stati magistrati che hanno lottato tenacemente, con fermezza e perseveranza e che hanno cercato faticosamente delle soluzioni che consentissero di rendere giustizia alle vittime; pensiamo, tra gli altri, e tra i più conosciuti, al Procuratore generale di Trieste Beniamo Deidda, al Procuratore Raffaele Guariniello e, con riferimento a vicende più recenti, ai Pubblici Ministeri Gianfranco Colace e Mariagiovanna Compare nella vicenda infinita del Processo Eternit *bis*, che ha visto nel giugno del 2023 la Corte di Assise di Novara condannare Stephan Schmidheiny a dodici anni di reclusione, ma anche ai vari giudici di merito e a quelli di legittimità che hanno esplorato piste interessanti e plausibili coniugando consapevolezza e sensibilità, compassione e razionalità.

La sezione della Cassazione che si è occupata dei processi per morti da amianto è la Sezione Quarta.

Per un po' di anni essa ha confermato le condanne per i morti causati dall'amianto a carico dei datori di lavoro che erano state definite in primo grado e in appello, riconoscendo il nesso causale tra l'esposizione ad amianto e il mesotelioma (o il tumore al polmone) e la responsabilità colpevole dei garanti – imputati (datori di lavoro, amministratori delegati e dirigenti).

Dal 2016, però, l'indirizzo interpretativo è mutato con significativa adesione anche di buona parte della Accademia; molti, infatti, i giuristi penalisti che hanno condiviso queste posizioni, quando non le hanno addirittura sollecitate.

Questo mutamento è avvenuto non perché si dubiti del carattere tossico e cancerogeno dell'amianto per l'apparato respiratorio dei lavoratori esposti, ma perché risultano problematiche le operazioni di accertamento ritenute indispensabili.

In particolare, gli avvocati dei datori di lavoro sono soliti sviluppare alcune argomentazioni difensive nelle quali sostengono che nella comunità scientifica non si sarebbe formato un consenso sufficiente con riguardo al c.d. effetto acceleratore delle esposizioni successive a quelle che hanno determinato l'insorgenza del processo patogenetico. Con la conseguenza che i soggetti imputati nei procedimenti penali per tumori da amianto hanno spesso gestito l'azienda incriminata solo per una parte del periodo in cui i lavoratori colpiti da tumore sono stati esposti all'agente cancerogeno presso quella azienda. Ecco, quindi, che a propria discolpa gli imputati sostengono che non è conosciuta la data di effettiva insorgenza delle patologie e perciò, non essendo accertato questo elemento, le morti non sono loro attribuibili.

Ancora, si è tentato di ricondurre le patologie contratte dalle persone che si sono ammalate per l'esposizione ad amianto a fattori causali alternativi all'amianto, come ad esempio, il fumo da sigarette, asserendo che hanno inciso sulla malattia in via esclusiva.

Ma si è anche proposta la teoria della c.d. dose trigger o dose killer. In sostanza, si ipotizza che per far insorgere il mesotelioma (o la malattia polmonare) basterebbe una fibra e che tutte le altre inspirate successivamente non avrebbero alcun effetto; perciò non vi può essere mai certezza nel ricollegare la malattia di un lavoratore alla esposizione professionale. In tal modo, si mira ad escludere la rilevanza penale della condotta del datore di lavoro sia sul piano del nesso causale che su quello della colpa.

Ora, vi sono teorie scientifiche che smentiscono queste argomentazioni e che affermano invece (per esempio per il mesotelioma) che la dose professionale agisce comunque sulla induzione della malattia e sui tempi di latenza, quindi, per la promozione di un mesotelioma basta una fibra, ma esso si sviluppa e colpisce più in fretta, soprattutto, dove le fibre sono state tante.

I giudici che accolgono questa impostazione della difesa, pur dinanzi a casi in cui vi è stata una prolungata esposizione a dosi elevatissime d'amianto (anche 2500 fibre litro per 8 ore), in cantieri navali, in officine di riparazione delle carrozze ferroviarie, in centrali termoelettriche, questi giudici vanno alla ricerca, come è stato autorevolmente osservato (R. Riverso, *La difficile giustizia per i lavoratori esposti all'amianto*, in *Questione giustizia*, n. 1, 2009), dell'attimo fuggente, in cui passava nell'ambiente di lavoro quell'unica fibra, che inalata avrebbe provocato il mesotelioma.

Ma ovviamente non trovano quella fibra killer perché sono milioni le fibre cui è stato esposto il lavoratore, pertanto, non essendo individuato il momento e il luogo dell'inspirazione della fibra killer, nessuno dovrà mai risponderne.

Alcuni penalisti, a questo punto, ritengono che si tratti di un dubbio irresolubile e, criticando quelle sentenze che hanno invece individuato delle responsabilità in capo ai datori di lavoro e considerando allarmanti le soluzioni prospettate da una certa giurisprudenza, sono giunti ad affermare: "*v'è da temere che la compassione per le vittime sia il principale fattore che ostacola la presa di contatto con la realtà*" (R. Blaiotta, *L'educazione sentimentale del giudice. A proposito di giustizia, amianto e vittime diffuse*, in *www.sistema penale.it*, 15 giugno 2021).

In verità, delle soluzioni ragionevoli ci sono, e la Corte di Cassazione ha indicato dei criteri per orientarsi e per evitare rischi di arbitri o di responsabilità oggettive: a partire dalla sentenza Franzese delle Sezioni Unite (n. 30328, 11 settembre 2002), confermata anche dalla sentenza Cozzini (Cass. pen., sez. IV, 17.09.2010, dep. 13/12/2010, n.43786), secondo le quali, nel ragionamento cioè si possono utilizzare anche leggi statistiche, ossia un criterio probabilistico, che poi dovrà essere corroborato, certo, da un "elevato grado di credibilità razionale" e di "elevata probabilità logica" tenendo conto del caso concreto e quindi di eventuali decorsi causali alternativi, così come anche di teorie scientifiche nuove. Quindi, si può imputare un evento sulla base di una legge statistica (con elevato grado di probabilità), rafforzando la prova della stessa attraverso evidenze fattuali del caso concreto per giungere a una credibilità razionale e logica (si veda V. Pacileo, *Ancora sulla causalità nel giudizio penale. Le ragioni del diritto*, in *www.sistemapenale.it*, 2 aprile 2024).

Autorevoli penalisti, tuttavia, non accettano nemmeno questa impostazione perché non consente di punire "oltre ogni ragionevole dubbio" e, quindi, finirebbe per violare il principio di personalità della responsabilità penale.

Nell'avviarmi alla conclusione: non v'è dubbio che questi processi riguardano problematiche scientifiche e medico-legali di elevata criticità e che, come è stato acutamente rilevato (R. Riverso, *op. cit.*) non si può non prendere atto che in essi si manifesta un significativo differenziale di potere delle forze, difensive e medico legali, che si affrontano nella scena processuale, nei giudizi civili così come in quelli penali. In alcuni casi, vi sono Pubblici Ministeri molto competenti e specializzati, come abbiamo ricordato, in grado di affrontare adeguatamente controparti aziendali che sono in posizione dominante grazie alla disponibilità di risorse ingenti e al supporto di collegi difensivi aziendali agguerriti e potenti; che possono ricorrere a esperti scientifici e tecnici di fama internazionale, rispetto ai quali, spesso, l'apparato accusatorio dei pubblici ministeri finisce per soccombere (con grande acutezza, R. Riverso (*op. cit.*) ha evocato una situazione di "*egemonia culturale*" degli studi scientifici e tecnici che hanno un ruolo determinante per la costruzione della responsabilità datoriale e ha, inoltre, messo in luce il tema delicato della attendibilità e della autorevolezza delle fonti scientifiche su cui il giudice deve costruire il proprio sapere).

Ma, soprattutto, si continua a registrare un mortificante, immorale e incivile immobilismo della politica e delle Istituzioni e la loro incapacità a fornire soluzioni ragionevoli e sensate alle aspettative di migliaia di persone vittime di patologie professionali.

A fronte di questo riprovevole silenzio della politica e anche delle aspre conflittualità e delle disparità di trattamento della giurisprudenza, chiudo con un breve richiamo alle sollecitazioni di una parte della dottrina penalistica, che ha tracciato alcune vie percorribili per uscire da questa *impasse*.

Le proposte sono differenziate: vi è chi punta ad un arretramento dello strumento penale a favore di un più massiccio intervento della giustizia civile e amministrativa, e chi, invece, persuaso della difficile praticabilità di queste opzioni, e in considerazione dei fondamentali beni giuridici in gioco – vita e salute delle

persone – affida una valenza ancora attuale alla minaccia penalistica, indicando, però, come percorso l'istituto della responsabilità delle persone giuridiche di cui al D.lgs. 231 del 2001, art. 26 *septies*.

Secondo quest'ultimo orientamento è la persona giuridica il destinatario naturale delle norme cautelari, in quanto essa è l'unica in grado di adempiere i doveri di diligenza che comportano capacità economica, organizzativa e finanziaria per controllare i rischi e adeguarsi tempestivamente alle conoscenze scientifiche e alle innovazioni tecnologiche; non solo, ma, seguendo questo schema, la società non si può sottrarre alla responsabilità sostenendo, come fa la persona fisica (dirigente, amministratore delegato) che in quel determinato periodo non era in carica.

Le opzioni, quindi, non mancano. Naturalmente, è il Parlamento, è la politica che deve fare una scelta per rendere davvero giustizia e dignità a chi è morto recandosi al lavoro.

L'EFFETTIVITÀ DELLA TUTELA PER I DIPENDENTI DI IMPRESE NON SOLVIBILI: LA NECESSITÀ DI INTRODURRE UNA ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA A CARICO DELLE IMPRESE PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO CIVILISTICO

Giancarlo Moro
Avvocato del Foro di Padova

Per trattare il tema è bene partire da alcuni casi specifici.

*

Il caso della Officine Stanga di Padova.

Più di cento famiglie hanno perso il proprio congiunto, operaio nelle Officine Stanga di Padova, azienda che operava nella costruzione e manutenzione di carrozze ferroviarie e materiale rotabile, con ampio utilizzo di amianto.

Tutti i lavoratori sono deceduti in ragione di tale utilizzo per forme tumorali (in larga prevalenza mesoteliomi) incurabili ed accompagnate da lunghe ed assai penose agonie.

I processi penali a carico dei Dirigenti della Officine Stanga S.p.a. si sono conclusi con sentenze di condanna passate in giudicato.

La società ha poi onorato le sentenze dei Giudici Civili nelle cause per il risarcimento del danno subito dai prossimi congiunti, fino a quando è stata "in bonis".

La Officine Stanga Spa, dopo essere stata assorbita dalla società Firema Spa di Caserta, ha cessato l'attività, mentre Firema Spa è stata posta in Amministrazione Straordinaria con procedura aperta presso il Tribunale di Caserta.

L'impresa non era assicurata per il risarcimento del danno civilistico.

La procedura si è risolta con l'alienazione dei beni aziendali e gli organi della procedura hanno già comunicato l'impossibilità di far fronte ai risarcimenti, che ammontano a centinaia di migliaia di euro per ogni famiglia, dovuti in forza di numerose sentenze dei Giudici Civili, passate in giudicato.

Si tratta di decine di famiglie e le morti da amianto per gli operai di quell'azienda si susseguono tutt'ora.

***

Il caso della signoraP.L.

Il marito della signora P.L., padre di una bambina in tenera età, è morto per folgorazione in un infortunio sul lavoro, per essere entrato in contatto con i cavi dell'alta tensione nel suo lavoro di operaio addetto alla edificazione di un campo da tennis.

A fronte della evidente responsabilità del datore di lavoro accertata con sentenza penale passata in giudicato, il Tribunale di Padova con sentenza n. 2754 del 2012 condannava la società, assicurata per un ammontare assai modesto, a corrispondere alla vedova l'importo di Euro 145.000,00 ulteriori rispetto alla provvisionale liquidata in sede penale, ed alla figlia minore (2 anni alla data della morte del padre) per l'importo di Euro 175.000,00 oltre ad interessi e rivalutazione.

La società dopo l'infortunio veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Padova.

Il datore di lavoro era assicurato, ma con un massimale risultato assai carente, considerate anche le concorrenti pretese dell'Inail, e tale da garantire solo l'importo della provvisionale.

Alla vedova ed alla figlia veniva pertanto liquidato solo l'assai minore ammontare assicurato, e nulla da parte del fallimento, che realizzava un irrilevante attivo.

***

Il caso di X.H.

Il sig. X.H. subiva il 9.1.2012 un grave infortunio, per una caduta da una scala in un cantiere edile.

Il Tribunale di Padova con sentenza n. 555/2019 riconosceva la responsabilità del datore di lavoro liquidandogli un danno di Euro 152.000,00.

In prosieguo la società veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Napoli in data 1.6.2021 e l'attivo fallimentare si rivelava del tutto incapiente.

Il datore di lavoro non era assicurato per la responsabilità civile.

Nulla è stato risarcito al lavoratore.

***

Il caso di F.R.

Il Tribunale di Venezia – Giudice del Lavoro riconosceva con la sentenza n. 522/2022 al sig. F.R. a seguito di una grave malattia da esposizione a polveri (adenocarcinoma nasale) un risarcimento del danno di Euro 104.578,00 oltre ad interessi e rivalutazione.

La società datrice di lavoro, non assicurata, era soggetta a liquidazione giudiziale di lì a breve (sentenza n. 105/2023 del Tribunale di Venezia) e l'attivo fallimentare appare fin d'ora del tutto incapiente.

Il lavoratore con ottima probabilità non percepirà alcun risarcimento.

***

Il caso di B.G.

Con sentenza n. 349 dell'11.6.2024 la Corte d'Appello di Venezia condannava al risarcimento del danno differenziale subito dal lavoratore in un grave infortunio del 9.4.2011 per l'importo di Euro 47.728,00.

Nella medesima sentenza la Corte accertava la inoperatività della polizza assicurativa della società, nel frattempo fallita nel 2021, per cause riconducibili all'impresa assicurata.

Il fallimento si appresta alla chiusura in difetto di attivo e nulla il lavoratore potrà recuperare.

***

Il caso di B.F.

Il Tribunale di Venezia – Giudice del Lavoro riconosceva con la sentenza n. 379/2017 alla sig.ra B.F. il risarcimento dei danni conseguenti un infortunio sul lavoro con danno biologico permanente del 4% per l'importo di Euro 15.484,15 oltre ad interessi e rivalutazione.

La società datrice di lavoro non era assicurata per il periodo in cui era avvenuto l'infortunio e, in ogni caso, aveva stipulato una polizza con limite di franchigia del 6% che pertanto non copriva il danno.

L'esecuzione a carico della Società, con sede all'estero e successivamente cessata, è stata infruttuosa.

La lavoratrice non ha percepito alcun risarcimento.

*

Tutte le esemplificazioni fin qui illustrate costituiscono il sintomo di un problema che si pone in termini sempre più rilevanti, ma che allo stato appare letteralmente ignorato, malgrado le sue evidenti e fondamentali implicazioni quanto alle prerogative delle parti lese negli infortuni sul lavoro e nelle malattie professionali.

Tutti noi consideriamo un patrimonio di civiltà giuridica, acquisito e coerente con i principi del nostro ordinamento, che chi è vittima di un incidente stradale per responsabilità altrui goda del ristoro economico per le lesioni subite e che questo diritto sia garantito dalla obbligatoria assicurazione che accompagna ogni veicolo ed altresì dall'esistenza di un Fondo di Garanzia contro la pirateria stradale.

La RCA obbligatoria risale ad una legge del lontano 1969 (n. 990) ed obbediva ad una ovvia ed elementare ragione di giustizia, avvertita nella società.

Consideriamo parimenti del tutto coerente e "normale" che il professionista a cui ci rivolgiamo (medico, avvocato ecc.), e che ci causa un danno per negligenza, offra la garanzia di una polizza assicurativa, ancora una volta prevista obbligatoriamente dalla legge, per garantire il risarcimento per l'ingiusto danno cagionato.

Nella "Repubblica fondata sul lavoro" (art. 1 della Costituzione) la componente di danno, alla prova dei fatti, di gran lunga più consistente economicamente per il lavoratore vittima di un infortunio o di una malattia professionale che sia conseguente alla violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro e dunque abbia origine in un comportamento del tutto colpevole e di indifferenza alla salute ed alla vita altrui, non trova viceversa la protezione di alcuna garanzia assicurativa obbligatoria.

I datori di lavoro o, meglio, solo i datori di lavoro, sono esonerati da questa garanzia fondamentale, anche se una organizzazione aziendale priva dei requisiti di sicurezza può compromettere gravemente la vita di un lavoratore, ridurla ad una esistenza di grave sofferenza, o privare i suoi cari dell'apporto affettivo del congiunto.

Operando una valutazione del tutto realistica degli assetti attuali dell'ordinamento e delle capacità economiche concrete del nostro Welfare, a questa argomentazione non si può opporre il ruolo "indennitario" (laddove la risposta è nella parola stessa) offerto dall'Inail.

Sono trascorsi troppi decenni dalle sentenze della Corte Costituzionale degli anni '90 (1991 (pronunce del 15 febbraio 1991, n. 87, 18 luglio 1991, n. 356 e 27 dicembre 1991, n. 485) che hanno chiarito la ontologica e fondamentale differenza tra il ruolo indennitario del Welfare ed il ben più ampio concetto civilistico di risarcimento.

È infatti sotto gli occhi di ognuno di noi che la tutela offerta dall'Inail, anche terminologicamente "parziale", è un sistema di protezione del lavoratore meravigliosamente universalistico ed efficace laddove infortuni e malattie siano riconducibili alla "mera fatalità", ma si dimostra inadeguato, se non quantitativamente marginale, laddove (per i pratici, nella maggioranza dei casi) la "fatalità", comoda terminologia giornalistica, nasconda acclarate responsabilità e violazioni delle norme di legge.

In questo secondo ed assai più frequente caso, se infortuni e malattie vengono esaminati "da vicino" e si considera l'ambizione del nostro sistema normativo di garantire ambienti di lavoro sicuri con ricche norme di dettaglio e con la norma di "chiusura" offerta dall'art. 2087 c.c., la "coperta" dell'indennizzo risulta, secondo una valutazione economica, inevitabilmente assai "corta".

Per quanto la riforma dell'Inail del 2000 abbia coltivato la condivisibile aspirazione di indennizzare, oltre al danno alla capacità lavorativa generica, anche la componente biologica del danno sofferto del lavoratore, il danno civilistico "differenziale", sia nelle sue componenti dinamiche sia di danno morale, ne è rimasto, secondo una giurisprudenza unanime, escluso.

Si assiste semmai ad una implementazione e valorizzazione costante dei profili risarcitori.

Si rammentino in proposito, le c.d. sentenze di "San Martino" della Corte di Cassazione, o le recenti elaborazioni della Suprema Corte in tema di danno terminale e parentale.

Quanto al profilo economico, l'applicazione delle "tabelle milanesi", criterio praticato dalla pressoché totalità dei Giudizi di Merito, raffrontate con gli indennizzi Inail per le lesioni, dimostrano che la "forbice" tra il ristoro garantito per le parti lese nella sua funzione indennitaria dal nostro Welfare, ed il risarcimento civilistico, è sempre più ampia.

Gli esempi pratici introdotti in premessa, tutti riferiti al solo danno differenziale ed al danno complementare, sono a tal fine ed in via esemplificativa esaurienti e potrebbero essere corredati da moltissimi altri casi.

Le tabelle risarcitorie "Milanesi" sono in costante evoluzione migliorativa e recuperano ampiamente l'inflazione monetaria nella componente della loro applicazione "meccanica", mentre la componente "discrezionale" costituisce un ulteriore elemento di divaricazione.

Gli indennizzi Inail dal 2000 ad oggi hanno avuto solo modesti ed assai tardivi incrementi.

Nulla lascia pensare, in un Paese indebitato come il nostro, che la protezione indennitaria possa fare un salto di qualità, estendendosi.

La tendenza è semmai opposta.

Tutto questo a tacere della tematica dei danni in franchigia, quando la lesione è inferiore al 6% riconosciuto dall'Inail, laddove il welfare non soccorre in alcun modo il lavoratore infortunato od ammalato.

Ed ancora tutto questo a tacere degli eventi catastrofici, laddove alla morte del lavoratore conseguono le pretese dei congiunti per le pretese sempre più elevate fatte valere "iure proprio".

In definitiva permangono componenti di danno assai significative del tutto non indennizzate (il danno biologico in franchigia, il danno morale, il danno biologico temporaneo, il danno parentale) ed altre ancora (il danno biologico) indennizzate in termini assai lontani dai valori quantificati in giurisprudenza per i risarcimenti.

Il lavoratore che subisce un infortunio per colpa altrui deve allo stato attuale, secondo un insopportabile elemento di discriminazione e di paradosso, "sperare" che il datore di lavoro insofferente alle regole sulla sicurezza e che non sia solvibile, sia stato così responsabile da adottare una polizza assicurativa, pena la perdita della componente maggioritaria, spesso ampiamente maggioritaria, del suo risarcimento.

Parimenti ed ancora di più i congiunti di un lavoratore deceduto per le componenti qualificate e maggioritarie del danno "iure proprio" devono a loro volta "sperare", se la morte non è dovuta ad una tragica fatalità (ipotesi marginale come si è detto), che alla catastrofe non si accompagni una insopportabile ed ulteriore ingiustizia, ovvero l'impossibilità di ottenere il risarcimento del danno in parte o "in toto".

Il nostro ordinamento può ancora consentire ed incoraggiare la "irresponsabilità patrimoniale" di chi cagiona un danno per la sua indifferenza alle norme di legge, avendo come oramai unica eccezione per questo dovere di protezione il cittadino-lavoratore nella "Repubblica fondata sul lavoro", o è tempo di introdurre un sistema assicurativo obbligatorio per le (prevalenti, economicamente) componenti di danno non indennizzate dal nostro Welfare?

A chi scrive il quesito appare del tutto retorico.

Si tratta di prendere atto dell'evoluzione della giurisprudenza in termini coerenti con la Costituzione della Repubblica e dell'evoluzione della stessa legislazione, laddove la più rilevante "area franca" dall'obbligo assicurativo riguarda il rapporto tra il datore di lavoro ed il suo dipendente, che pur rappresenta uno dei fondamenti della coesione sociale.

Una iniziativa legislativa appare dunque doverosa e non differibile.

LA TUTELA DELLE VITTIME DELL'AMIANTO NEL VENETO E FRIULI VENEZIA GIULIA

Giancarlo Moro
Avvocato del Foro di Padova

Camilla Cenci
Avvocata del Foro di Padova

Lucia Rupolo
Avvocata del Foro di Padova

Non esiste probabilmente, dall'epoca della industrializzazione, un danno alla collettività dei lavoratori più grave di quello causato dall'utilizzo, su larga scala e con infinite applicazioni, dell'amianto.

Gli effetti, quantomeno nei Paesi Occidentali, laddove la scienza medica ha offerto dati epidemiologici incontestabili, sono riconducibili all'efficace neologismo menzionato in alcuni atti di indagine della Procura della Repubblica di Gorizia, ma replicabile in molti altri contesti territoriali, cioè ad una "iperendemia"[1], all'origine di una vera e propria strage di lavoratori, purtroppo tutt'ora in corso, tra quelli impegnati nei settori con il più rilevante utilizzo del minerale killer e con maggiore intensità, per il Veneto e per la regione Friuli Venezia Giulia, tra gli addetti ai cantieri navali, ma non solo.

Questo commento non può essere dedicato, per ragioni di spazio, a dati statistici (per quanto inusitati) o ad altri argomenti pur di interesse, quali la inesistenza di misure di protezione per i lavoratori (dato pacifico) che accomunano la ricostruzione fattuale delle modalità operative di celeberrime imprese del settore non solo della cantieristica navale, ma anche metalmeccaniche, edili, ferroviarie, del settore energia, tessili, di imprese minori spesso operanti quali subfornitori o in appalto, secondo un elenco, anche nominativo, troppo lungo per una adeguata menzione.

Non va viceversa taciuto un elemento fondamentale.

Già negli anni '60 e '70 vi era la consapevolezza, in capo alle imprese, della pericolosità di questo minerale, elemento oramai del tutto acclarato dalla giurisprudenza civile e penale, anche quella più restrittiva in tema di responsabilità di cui si dirà più avanti.

Una strage annunciata, in definitiva.

Per le Camere del Lavoro del Veneto e del Friuli Venezia Giulia e per il Patronato di riferimento (Patronato Inca), la vicenda dei danni da amianto ha rappresentato un autentico "spartiacque", un "punto di non ritorno" che ha indotto ad assumere decisioni e prassi del tutto nuove ed originali, ben definibili come "storiche".

Si è trattato, infatti, per la vicenda delle vittime dell'amianto, non solo di garantire le tutele previdenziali (Inps per i benefici pensionistici offerti dalla legge, Inail per le malattie professionali) secondo l'approccio "classico" e "tradizionale" del Sindacato, ma di porsi il tema, fino ad allora mai affrontato e praticato, di assicurare o meno alle parti lese una sistematica tutela "integrale" e dunque comprendente il danno civilistico, per collettività di lavoratori, o di loro familiari, nel numero di migliaia, se si comprendono anche le patologie impropriamente definite come "minori" su cui ci si soffermerà tra breve.

Si è opportunamente deciso di non "abbandonare" un così vasto numero di parti lese, con una considerevole quota di iscritti storici al Sindacato, a dinamiche di contenzioso assai onerose, a volte decisamente "opache", nella convinzione che

1 Espressione adottata dai periti nominati nella "superperizia" disposta dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Trieste Dott. Beniamino Deidda nel corso delle indagini avocate relative al primo procedimento penale a carico di Fincantieri in Gorizia.

per molti lavoratori, o per le loro famiglie, "utenti occasionali" se non "una tantum" delle aule giudiziali, sarebbe prevalso un sentimento di rassegnazione e dunque la perdita del diritto al risarcimento.

La metodologia adottata per favorire l'accesso alle aule giudiziarie si è uniformata ai principi cardine della organizzazione sindacale e dunque alla massima trasparenza e ad una riduzione "all'osso" dei costi attraverso opportune convenzioni con i professionisti fiduciari (medici legali ed avvocati).

Quel modello è stato poi replicato per introdurre, per la prima volta nel "modus operandi" dei Patronati, la tutela del danno differenziale per ogni infortunio ed ogni malattia professionale in cui fosse ravvisabile una responsabilità del datore di lavoro.

Il primo impegno ed il "banco di prova" ha riguardato alla fine degli anni '90 le province di Padova e Venezia, ove la tutela del danno differenziale ad opera delle strutture sindacali si è resa necessaria in relazione alla enorme concentrazione di malati e di decessi, dapprima per le Officine Stanga di Padova, poi per i cantieri navali Fincantieri di Marghera.

L'esperienza veneta è stata mutuata in prosieguo, con grande efficienza organizzativa, a partire dal 2008 nel Friuli Venezia Giulia, epicentro nei territori di Gorizia, Monfalcone e Trieste della più alta incidenza in Italia, secondo i dati RENAM (Registro Nazionale Mesoteliomi) di mesoteliomi, la forma cancerogena più grave ed incurabile, con l'inevitabile corredo di tutte le altre malattie asbesto correlate (carcinomi polmonari, asbestosi, placche pleuriche) nel numero per l'appunto superiore al migliaio, statistica in costante evoluzione peggiorativa giorno per giorno, in assenza di una significativa attenuazione della "curva" delle malattie.

Il Sindacato anche in Friuli Venezia Giulia ha pertanto felicemente e necessariamente deciso di adottare la cultura della sistematica "tutela integrale" (previdenziale e risarcitoria) del lavoratore ammalato, o dei suoi eredi, affiancando alla tradizionale (e riconosciuta dalle convenzioni ministeriali) tutela previdenziale ad opera del Patronato Inca, la rivendicazione del "danno differenziale" e dunque del danno civilistico per la quota parte non indennizzata dal nostro Welfare, attraverso l'Inail.

Si è poi deciso di offrire le medesime opportunità a tutte le parti lese e dunque anche per le "patologie minori", ovvero per i lavoratori affetti da placche pleuriche.

Questi lavoratori sono stati definiti in molti convegni come "invisibili" perché sostanzialmente non hanno accesso ad alcuna forma di tutela: non hanno diritto all'indennizzo Inail perché il danno biologico sofferto non raggiunge la quota indennizzabile "una tantum" del 6%; spesso sono andati in pensione prima della legge del 1992 sui benefici previdenziali per gli esposti all'amianto, e non rientrano tra le parti lese annoverate nei processi penali.

Si tratta di una collettività vastissima di operai, aderenti da epoca remota al Sindacato.

Nelle aule giudiziarie il risarcimento del danno civilistico per i lavoratori appartenenti a questa schiera di "invisibili" è per lo più calcolato dagli operatori in termini assai modesti attraverso una applicazione meccanica delle "Tabelle

Milanesi", ovvero delle tabelle utilizzate dalla Magistratura per la determinazione del danno, malgrado la allegazione e la prova di un maggiore danno.

La modificazione anatomica di cui si è detto, assai spesso asintomatica e non comportante alcuna compromissione della capacità polmonare, è il dato che li accomuna, ma allo stesso tempo è quello meno rilevante.

Chiunque abbia un contatto con questi lavoratori ha la immediata percezione, se solo ha la pazienza di attendere il loro racconto, che il "vero problema" - e dunque il "vero danno" - non sia la modificazione anatomica, di cui non hanno alcuna contezza se non attraverso i dati delle loro Tac (le radiografie spesso non sono sufficienti alla identificazione delle placche), bensì il "metus", ovvero l'inquietudine se non l'angoscia insopportabile e continua che li accompagna, tanto che ogni colpo di tosse, ogni minimo affanno nel salire le scale immediatamente conducono al pensiero della miriade di colleghi di lavoro vittime di morti precedute da agonie terribili, per mali incurabili.

In uno studio della dottoressa Elisabetta Kruml, pubblicato in Storia/Storie di amianto, ed . Ediesse, 2012, p. 143 e segg.) si espongono i risultati da un'indagine di natura psicologica condotta sui lavoratori dei cantieri navali affetti da placche pleuriche asbesto-correlate, e sulle loro famiglie, residenti nella zona del Basso Isontino e le conclusioni sono allarmanti: "non sembra esserci una sostanziale differenza nei termini di riorganizzazione delle relazioni, dei pattern di comunicazione e dei vissuti, nelle famiglie delle persone esposte all'amianto rispetto alle famiglie che devono affrontare una diagnosi effettiva di tumore. Quest'ultima viene solamente posticipata come altamente probabile, portando con sé tutti i risvolti relazionali ed affettivi che normalmente occorrono nelle fasi conclamate di patologia oncologica".

Si tratta dunque di persone che vivono "sospese", nel timore che il contatto con l'amianto e le placche pleuriche siano predittivi di un terribile destino.

In effetti a non pochi di loro alla diagnosi di placche pleuriche è seguita, anni dopo, la diagnosi di un mesotelioma o di altra tipologia di tumore polmonare, anche se si tratta di malattie diverse che non si originano dalle placche.

Allo stato psicologico di angoscia si accompagna la più assoluta solitudine.

Nessuna forma di "counseling", di accompagnamento psicologico è prevista dalle strutture sanitarie, che si limitano a proporre Tac periodiche in Friuli Venezia Giulia.

Nel Veneto non vi è alcun programma serio di sorveglianza sanitaria per le diagnosi precoci delle malattie asbesto correlate.

Nessun ristoro economico, come abbiamo visto, proviene dall'Inail.

Nessun coinvolgimento è previsto nei processi penali che occupano le cronache locali.

Per queste parti lese non era dunque prevista alcuna forma di tutela "sistematica", fino all'iniziativa della Cgil e del Patronato Inca, nelle aule dei Giudici del Lavoro, per il riconoscimento del risarcimento del danno.

Quanto alle scelte di metodo processuali poste dal nuovo "modus operandi" sulla "tutela integrale", il primo e fondamentale "bivio", la prima scelta, il primo "nodo" peraltro essenziale da affrontare per le sue ricadute pratiche, è stato rappresentato

dall'opzione tra la tutela in sede penale delle parti lese, incentivando i procedimenti penali e partecipandovi come parti civili, e la tutela civilistica, nelle aule dei Giudici del Lavoro.

Nel Veneto ed in Friuli Venezia Giulia i procedimenti penali hanno riguardato, in larga maggioranza, le morti da mesotelioma, anche perché la riferibilità di questa forma tumorale all'esposizione ad amianto è scontata[2] e la sua eziologia non si presta pertanto a reali discussioni in ambito medico legale.

Spesso i procedimenti penali hanno riguardato i decessi per altre forme tumorali "multifattoriali" o per asbestosi; raramente la giustizia penale riesce ad attivarsi mentre le persone ammalate sono ancora in vita.

Peraltro, i procedimenti penali hanno riguardato, nel Veneto, come in Friuli Venezia Giulia, solo una frazione davvero minima dei decessi da amianto, ed in alcune sedi giudiziarie in occasione dei decessi "sospetti" si fa luogo esclusivamente alla autopsia ed alla iscrizione del caso nel fascicolo delle indagini preliminari, ma manca da anni ogni seguito concreto: si tratta quasi sempre di indagini destinate a concludersi con un'archiviazione per svariate ragioni.

Siamo di fronte dunque ad una ricorrente, anche se non ancora in termini assoluti, rinuncia, per quanto implicita, ad un principio cardine del nostro ordinamento, ovvero al principio di legalità, all'azione penale obbligatoria, malgrado si tratti di reati odiosi perché perpetrati nei confronti di una collettività imponente di lavoratori.

Ritornando alle morti per mesotelioma, forma tumorale associata come si è detto "solo" all'esposizione ad amianto, un illustre convegno del 13.5.2022 tenutosi presso il Senato era così efficacemente titolato: "Amianto e mesoteliomi: tutti innocenti?".

Si trattava e si tratta di una domanda ben posta.

Quella titolazione trova una perfetta corrispondenza con lo stato dei giudizi in pressoché tutte le realtà interessate della Penisola.

Partiamo dall'esperienza, pur virtuosa nel panorama nazionale, del Tribunale di Gorizia, che comprende anche il territorio del Comune di Monfalcone, sede dei celebri cantieri navali Fincantieri ed a suo tempo degli stabilimenti di Ansaldo, a loro volta caratterizzati da un intenso utilizzo dell'amianto.

Gorizia può essere definita un'isola felice, grazie a Magistrati valorosi cui la comunità deve moltissimo, come il dottor Beniamino Deidda che, in qualità di Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Trieste, con la celeberrima avocazione di un procedimento penale goriziano (n. 8/08 R.G. Avoc. della Procura Generale di Trieste) ha gettato un vero e proprio macigno in una palude stagnante in cui omissioni ed inerzie sono durate troppo anni.

Altra menzione, sempre a livello di magistratura inquirente, va fatto alle indagini svolte a Gorizia dai pubblici ministeri dott.ssa Valentina Bossi e dott. Luigi Leghissa, che con i loro colleghi hanno fatto un lavoro monumentale, dando una esemplificazione concreta di come vadano condotte le indagini su temi come questo.

---

2 Le genesi alternative del mesotelioma appartengono ad ambiti non riferibili alle industrie degli anni '60-'90.

Grazie all'operato del dottor Deidda e della Procura della Repubblica di Gorizia siamo oggi in possesso di consulenze dettagliatissime sugli ambienti di lavoro, di documenti di grande importanza e di centinaia di verbali di sommarie informazioni testimoniali di lavoratori esposti all'amianto.

A Gorizia ad oggi si sono celebrati quattro processi, tre dei quali sono approdati in Corte di Cassazione con non poche conferme delle condanne degli imputati superstiti (e molto anziani) già dirigenti di Fincantieri.

Ciò nonostante, pur in un'isola felice come quella goriziana, i processi hanno riguardato solo i cantieri navali di Monfalcone e, in un solo caso, l'azienda Ansaldo; altre vicende aziendali in cui pure si sono verificati decessi e danni da esposizione all'amianto, come ad esempio al Porto di Monfalcone o presso la Centrale Termoelettrica Enel, non sono approdate ad oggi ad un processo penale.

Diversa è la situazione nel circondario di Trieste, provincia a sua volta caratterizzata secondo innumerevoli studi scientifici da una elevatissima concentrazione di casi di malattie dovute all'esposizione ad amianto.

Ebbene, siamo nel 2025 ed a Trieste non si registra una sola pronuncia penale di condanna per i morti da amianto; i procedimenti penali sono stati pochissimi, e si sono tutti conclusi con assoluzioni o con archiviazioni dei fascicoli in fase di indagini penali (penso alla Grandi Motori Trieste, alla Fincantieri-Arsenale Triestino San Marco, al Porto di Trieste o alla Ferriera di Servola).

Operando una inevitabile sintesi va rammentato che le assoluzioni degli imputati-dirigenti delle imprese si sono per lo più fondate, a Trieste così come nell'intera Penisola, su una teoria scientifica molto popolare tra i consulenti di parte delle difese, e che trova una ampia fortuna nelle aule giudiziarie di ogni grado di giudizio (sino alla Quarta Sezione della Corte di Cassazione), secondo cui sarebbe impossibile identificare con certezza il momento di induzione o di innesco della malattia, o perlomeno il periodo di esposizione rilevante ai fini della insorgenza della stessa.

In sede penale è possibile pervenire ad una condanna solo se la responsabilità del singolo imputato è provata "oltre ogni ragionevole dubbio".

Dunque, se non è possibile individuare il momento storico in cui la malattia trova la sua origine, è chiaro che ogni dirigente (anche dirigenti che hanno gestito la sicurezza in azienda per molti anni) può agevolmente affermare il difetto di prova certa che la malattia sia insorta nel momento in cui egli rivestiva una posizione di garanzia in quell'impresa.

La teoria scientifica contrapposta e più accreditata, secondo la quale ogni esposizione qualificata concorre causalmente all'insorgere ed all'aggravarsi della malattia, viene assai spesso disattesa.

Siamo di fronte ad un paradosso: in buona sostanza, nei contratti di lavoro duraturi, sicuramente l'azienda quale datore di lavoro è responsabile e viene puntualmente condannata in sede civile, ma i singoli dirigenti non vengono condannati in sede penale.

Una strage che non ha eguali e nessuna persona fisica colpevole.

La situazione nel Veneto non è dissimile.

Da anni i processi per le morti e le malattie da amianto, pur in presenza di dati epidemiologici molto preoccupanti, si contano sulle dita di una mano, in relazione a pochissimi casi, e ciò sia per la sede giudiziaria di Padova sia per la sede di Venezia, dove si sono registrate le maggiori concentrazioni di malattie asbesto correlate.

Occorre aggiungere che la situazione nel resto d'Italia è uguale, se non peggiore; a Genova, Palermo, a Napoli si registra una sorta di latitanza – assai simile ad una resa - della giustizia penale, tanto da potersi affermare che in molte Procure i fascicoli vengono aperti per poi restare a giacere negli armadi, forse in attesa della prescrizione.

La "cartina al tornasole" dello stato dei procedimenti penali per le vittime di amianto nel nostro ordinamento sta nel fatto che gli stessi Procuratori della Repubblica, titolari del dovere di esercitare l'azione penale, intervengono nei nostri convegni esortando sostanzialmente noi avvocati a promuovere azioni civili davanti al Giudice del Lavoro, senza attendere la celebrazione dei processi penali.

La tardiva constatazione che la risposta dell'ordinamento penale mancava, o era insufficiente, ha provocato enormi delusioni.

Sono innumerevoli le occasioni in cui le famiglie ed i colleghi dei lavoratori deceduti che assistevano puntualmente a tutte le udienze penali dei processi (penso ai casi Breda, Pirelli, Michelin, ecc...) si sono scontrati con sentenze di assoluzione; vi è poi l'esempio principe della vicenda Eternit di Casale Monferrato, nella quale le delusioni sono state tantissime ed assai profonde prima della recente ed assai tardiva sentenza della Corte d'Assise di Novara per un numero di casi ampio ma assai inferiore al numero delle parti lese che cresce, anche in quella comunità, in numero sempre più elevato, mese dopo mese.

Nel frattempo, moltissime famiglie hanno desistito da ogni iniziativa o si sono rassegnate a sottoscrivere transazioni con risarcimenti ben definibili come irrisori.

Chi attende che l'ordinamento penale svolga il suo ruolo, chi pensa che nel processo penale si possa ottenere giustizia con la G maiuscola, confidando nei poteri inquisitori del PM, rischia di rimanere invischiato in vicende infinite e destinate a non fornire alcuna soddisfazione, tanto meno sul piano risarcitorio.

A questo punto la scelta adottata nel Veneto così come in Friuli Venezia Giulia, anche in presenza di procedimenti penali (pochi) in essere è consistita, fin dall'inizio di questa esperienza, nel privilegiare pressoché sempre il ricorso al Giudice del Lavoro (anche in pendenza del processo penale), laddove in sede civile la responsabilità dei datori di lavoro va accertata secondo il principio (meno arduo per chi invoca un risarcimento) del "più probabile che non".

È scontato che per poter azionare in una causa civile il diritto al risarcimento del danno è necessario adempiere all'onere della prova; occorre pertanto dimostrare in giudizio le mansioni del lavoratore, i suoi contatti diretti o indiretti con l'amianto, l'esistenza di una malattia che sia effettivamente correlata alla inalazione di fibre di amianto, accollandosi un onere di approfondimento, di allegazione ed istruttorio assai consistente.

Da questo punto di vista bisogna ammettere che il lavoro investigativo dei Magistrati di Padova e di Venezia per i decessi presso le "Officine Stanga" o presso i Cantieri Breda/Fincantieri, o del dottor Deidda e della Procura di Gorizia per i decessi in Fincantieri a Monfalcone, ha permesso di utilizzare un vastissimo materiale istruttorio: perizie ambientali e medico-legali, centinaia di testimonianze.

L'attività di tutela patrocinata dal Sindacato non si è peraltro limitata al settore delle costruzioni di carrozze ferroviarie (Officine Stanga) ed ai cantieri navali, ma riguarda molte altre aziende nei confronti delle quali non è stata esperita alcuna indagine penale.

Si è trattato e si tratta dunque di ricostruire, senza beneficiare dei poteri inquisitori di un PM, complesse organizzazioni aziendali e metodiche industriali, a distanza di decenni dalla conclusione dei rapporti lavorativi.

Le malattie da amianto e tanto più i mesoteliomi hanno tempi di latenza lunghissimi (per i mesoteliomi fino a 60 anni...).

Assai spesso i colleghi del lavoratore deceduto o ammalato, che dovrebbero testimoniare, sono a loro volta deceduti, o non sono rintracciabili, o versano in condizioni psico-fisiche precarie.

In questo ambito si sono rivelate utili le CTU svolte nelle cause promosse contro l'Inps da parte di numerosi lavoratori per conseguire i benefici previdenziali, le testimonianze rese in quei processi, i dati tecnici acquisiti dal Contarp per l'Inail, ed ancora i dati raccolti dai Servizi di Prevenzione e Protezione esistenti presso le Usl.

Si tratta poi di realizzare un "collage" degli elementi disponibili, tanto accurato quanto gravoso e complesso.

Una attività "necessaria" che nel tempo si è rivelata la sola utile in concreto a "rendere giustizia" a tante vicende che, viste da vicino e raccontate, sono assai spesso strazianti.

Gli effetti complessivi di questa attività di tutela svolta di fronte al Giudice del Lavoro sono molteplici e non tutti riconducibili al solo risarcimento.

I più immediati ed evidenti sono i trasferimenti di denaro tra le imprese datrici di lavoro e le parti lese, ma sarebbe improprio ridurre questo operato ad una sorta di mercificazione di diritti essenziali come la salute e la vita, anche se molte famiglie di operai si sono indubbiamente affrancate da uno stato di bisogno attraverso i risarcimenti ottenuti.

A questo ultimo proposito va rammentato che i lavoratori coinvolti sono spesso molto anziani, ed anche i figli a loro volta non sono più molto giovani, così che attraverso i risarcimenti si vanno a realizzare opportunità esistenziali o percorsi educativi per i nipoti di chi ha sacrificato la vita sul lavoro.

Nel caso dei lavoratori affetti da placche pleuriche (che cessano di essere "invisibili"), ed ancora più quando si tratti di lavoratori deceduti per gravi e penose patologie asbesto-correlate, la sentenza del Giudice del Lavoro costituisce la consacrazione di storie individuali e di esistenze che altrimenti finirebbero per essere trascurate e dimenticate, e che in questo modo escono dal "coro muto" delle vittime.

Per molte famiglie il giudizio è vissuto come il "compimento" di un percorso personale e familiare che si è avvalso del privilegio dell'approfondimento da parte di

un Giudice della Repubblica traducendosi in una sentenza che, "in nome del Popolo Italiano", accerta che vi sono state delle responsabilità per quanto è accaduto.

Quella sentenza afferma, o riafferma, il valore di quella persona e della sua irriproducibile unicità e concorre alla elaborazione del lutto per i familiari.

La figlia di un lavoratore deceduto per l'amianto ha scritto:

"Ho intentato questa causa per fare giustizia e ridare dignità a mio Papà.

Durante la malattia l'ho visto dimagrire, soffrire, disperarsi e consumarsi. Da un uomo forte ed energico, diventare pelle ed ossa.

Era estremamente fiero ed orgoglioso in precedenza; nelle ultime settimane di vita non era più autosufficiente: l'ho accudito notte e giorno, ed a poche ore dalla morte mi ha confessato: "Chiara, non ho più dignità. Chiara, perché proprio a me?"

È sempre stato dedito al lavoro, piegato per ore negli anfratti dello scafo delle navi a tagliare e respirare amianto.

Per me era il mio esempio di onestà e vita".

In un'altra mail un medico, figlio di un lavoratore deceduto, subito dopo aver appreso dell'esito positivo della causa che riguardava suo padre, scrive:

"È con un misto di emozioni che ho letto e riletto la notizia dell'esito della controversia.

Con le lacrime, al pensiero ed al ricordo della splendida persona che è stata mio padre ed al regalo che ancora una volta ci ha fatto, nel giorno del compleanno di mia madre.

Mi arriva tutto, come una mareggiata incontenibile: tutti i ricordi, dai più belli a quelli terribili degli ultimi mesi e giorni, quando dosavo la morfina in base alla frequenza cardiaca e regolavo continuamente i lacci della maschera facciale per l'ossigeno, ossigeno che non era mai abbastanza".

Non sono solo storie di risarcimenti e di soldi, dunque.

IL CONTENZIOSO GIURISPRUDENZIALE IN TEMA DI AMIANTO: ANALISI ED EVIDENZE DI UNA RICERCA EMPIRICA

Giulia Bianca
Borsista di ricerca

Cristina Mavilia
Borsista di ricerca

Costanza Ziani
Dottoressa di ricerca e avvocata del Foro di Gorizia

Sommario: 1. L'evoluzione del quadro normativo – 2. L'elaborazione banca dati – 3. Il patronato INCA nel contenzioso amianto – 4. La mancanza di provvedimenti assistenziali da parte degli Enti Locali e Regioni – 5. Le diverse sfumature del risarcimento del danno da amianto – 6. La responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'articolo 2087 c.c. – 7. Il contenzioso civile in materia di amianto tra nesso causale, regime probatorio e regime prescrizionale

1. L'evoluzione del quadro normativo

L'amianto è una fibra minerale a base di silicio che si trova in natura e, qualora le sue fibre si disperdano nell'ambiente, se inalate, diventano dannose ed un rischio per la salute delle persone, in quanto possono comportare lo sviluppo di malattie, polmonari e non, asbesto-correlate, che sopraggiungono anche dopo anni dall'esposizione.

La giurisprudenza aveva già sollevato il problema in tema di amianto con la sentenza del Tribunale di Torino n. 1197/1906, sottolineando che l'inalazione di amianto avrebbe potuto pregiudicare le vie respiratorie fino a ledere i polmoni; la medesima valutazione è rimarcata dalla Corte di Appello di Torino con la sentenza n. 334 del 28 maggio 1907 ma, per una normativa nazionale, si dovrà aspettare fino alla Legge 27 marzo 1992, n. 257, con cui il legislatore italiano, il primo in Europa, prenderà la drastica decisione di bandire l'utilizzo dell'amianto, prevedendo un programma di dismissione di durata biennale[1].

Tenendo conto del rischio in cui i lavoratori incorrono, il legislatore ha previsto un trattamento assicurativo per coloro che sono affetti da malattie provocate dall'esposizione all'amianto, stabilendo delle norme per la sorveglianza sanitaria preventiva e periodica. In materia è intervenuta la Direttiva n. 2003/18/CE, recepita con il d.lgs. 25 luglio 2006, n. 257, che ha introdotto nel d.lgs. n. 626/1994 il titolo VI *bis,* "*Protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione ad amianto*", il quale prevede, in capo ai datori di lavoro, l'obbligo di effettuare una specifica indagine preventiva sulla presenza dell'amianto nei luoghi di lavoro, una valutazione dei rischi connessi a tale presenza e l'adozione di tutte le misure necessarie per eliminare o ridurre la fonte di pericolo.

---

1 *Pur essendo frutto di una comune riflessione, i paragrafi 1, 2 e 4 sono stati scritti da Cristina Mavilia, i paragrafi 3 e 6 da Giulia Bianca, i paragrafi 5 e 7 da Costanza Ziani.
La banca dati contenente i risultati dell'analisi del contenzioso seriale in tema di risarcimento del danno da amianto è consultabile al seguente link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-2A9-wgTHLM2B61sOWbSDiwVHfpyNRde/edit?usp=sharing&ouid=107051924277528906331&rtpof=true&sd=true
E. Bonanni, *"La storia dell'amianto nel mondo del lavoro. Rischi, danni, tutele",* Diritto dei Lavori, Anno VI, n. 1, gennaio 2012, pp. 94-101.

Nel d.lgs. n. 257/2006 viene sancito il principio secondo il quale i lavoratori devono essere istruiti ed informati sulle tecniche di rimozione dell'amianto, per cui i corsi di formazione dovranno includere un programma di addestramento all'uso delle maschere respiratorie, alle procedure per la rimozione, alla decontaminazione e alla pulizia del luogo di lavoro. Inoltre, gli operai devono essere equipaggiati con dispositivi di protezioni individuali delle vie respiratorie. A ciò si aggiungono la predisposizione di tutte le procedure di accesso all'area di lavoro, le modalità e le tecniche di rimozione in sicurezza, di decontaminazione interne ed esterne all'area, le misure di sicurezza antinfortunistiche. Infine, viene previsto l'obbligo di sorveglianza sanitaria per i lavoratori periodici almeno ogni tre anni. Gli accertamenti sanitari devono comprendere almeno l'anamnesi individuale, l'esame clinico generale ed in particolare del torace, nonché esami della funzione respiratoria.

Il d.lgs. n. 81/2008 (c.d. T.U. sulla salute e sicurezza), impone al datore di effettuare periodicamente la misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell'aria del luogo di lavoro. I risultati delle misure sono riportati nel documento di valutazione dei rischi (DVR). Il valore limite di esposizione per l'amianto è fissato a 0,1 fibre per centimetro cubo di aria, misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore. Il datore, prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre un programma, che dovrà indicare dispositivi di protezione individuale, la verifica dell'assenza di rischi dovuti all'esposizione all'amianto sul luogo di lavoro e quali siano le misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato ai lavori. Il T.U. stabilisce l'obbligo per il datore di informare il personale sui rischi, sulle modalità di lavorazione e sulle varie procedure.

L'obbligo di sicurezza nell'ambiente di lavoro, fu introdotto nell'ordinamento civile nel 1942, e costituisce ancora oggi il nucleo minimo di riferimento della protezione del lavoratore nell'ambiente di lavoro; infatti, ai sensi dell'art. 2087 c.c.: «*l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro*». Viene così sancito l'obbligo di tutela della salute che va a neutralizzare tutte le fonti di pericolo e rischio, la cui concretizzazione porta ad infortuni e a malattie professionali costituite dalle patologie asbesto correlate. Il datore si ritrova in una situazione tale per cui, nonostante lo scenario predisposto dall'art. 2087 c.c., non si configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva; la norma va a sanzionare l'omessa predisposizione delle misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica e la salute del lavoratore, in quanto è obbligo del datore indagare sulla maggiore o minore possibilità di fattori di rischio in un determinato momento storico[2]. Quindi l'art. 2087 c.c. va a delineare, in capo al datore di lavoro, l'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno attraverso l'adozione

2 Cass. civ., sez. lav., 1° febbraio 2008 n. 2491; Cass. civ., sez. lav., 11 luglio 2011 n. 15156; Cass. civ., sez. lav., 14 gennaio 2005 n. 644.

di cautele previste in via generale e specificando tutte le norme adottate, ove sia incontestato il nesso causale tra evento ed attività[3].

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza n. 5086 del 29.03.2012, ha precisato che sussiste *«(...) l'obbligo del datore di lavoro ex art. 2087 c.c., anche dove faccia difetto una specifica misura preventiva, di adottare comunque le misure generiche di prudenza e diligenza, nonché tutte le cautele necessarie, secondo le norme tecniche e di esperienza, a tutelare l'integrità fisica del lavoratore assicurato»*.

Altresì, ai sensi dell'art. 2049 c.c., il datore è responsabile quando l'omissione sia imputabile ad altra persona da lui incaricata o alle sue dipendenze. Quindi il datore risponde dei danni causati da violazione di misure di sicurezza compiuti dai suoi preposti o sorveglianti.

Il riconoscimento dell'origine professionale da parte dell'Inail e la liquidazione della rendita, diretta e/o destinata ai superstiti, ovvero l'indennizzo del danno biologico, sul presupposto dell'accertamento tecnico della sussistenza del rischio e della valutazione medico-legale, costituiscono elementi indiziari sui quali si può fondare il giudizio di condanna in sede civilistica del datore di lavoro al risarcimento dei danni. Pertanto, si deve dimostrare che, durante lo svolgimento della propria prestazione professionale, vi sia stata un'esposizione al rischio.

Con le sentenze nn. 179/1988 e 206/1988, la Corte Costituzionale ha stabilito che devono ritenersi indennizzabili tutte le malattie contratte in conseguenza all'attività lavorativa svolta, ampliando i casi previsti dalle tabelle Inail.

L'Inail indennizza, con una rendita mensile il danno patrimoniale per diminuite capacità di lavoro, solo nel caso in cui il grado invalidante raggiunga il 16%. Nel caso in cui non si raggiunga suddetta soglia, l'Inail indennizza il solo danno biologico con quantificazione dell'integralità della lesione, con riferimento ai profili tabellari. Qualora vi sia decesso del malato, il coniuge ha diritto alla rendita di reversibilità nella misura del 50%.

Con la legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, commi 241 - 246 è stato istituito il Fondo per le Vittime dell'Amianto, il quale viene gestito dall'Inail, che eroga una prestazione aggiuntiva ai titolari di rendita, affetti da patologie asbesto – correlate per esposizione all'amianto. Tale fondo prevede che la misura complessiva della prestazione sia fissata con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali in accordo con il Ministro dell'economica e delle finanze, su determinazione del Presidente dell'Inail, sentito il Comitato amministratore del Fondo.

L'organo tecnico dell'Inail ha infatti elaborato una banca dati (Amyant Inail), nella quale risultano registrati i livelli di esposizione per ogni singola attività di tutte le mansioni nei distinti comparti lavorativi. La Corte di Cassazione Civile, sezione lavoro, con la sentenza del 31.03.2011, n. 7495, e con le successive uniformi decisioni, ha stabilito che l'unica legge scientifica per formulare il giudizio tecnico è

3 Cass. Civ., sez. lav., 14 maggio 2014, n. 10425; Cass. civ., sez. lav., 18 novembre 1976, n. 4318; Cass. civ., sez. lav., 9 maggio 1998, n. 4721, Cass. civ, sez. lav., 23 maggio 2003, n. 8204, Cass. civ, sez. lav., 14 gennaio 2005, n. 644.

quella elaborata dall'Inail, attraverso l'individuazione dei «*livelli di concentrazione di fibre di amianto per tipo di attività, utilizzando a tale fine quelli reperibili presso la banca dati Amyant presso Inail*». Il beneficio è calcolato sulla base di una misura percentuale definita con decreto ministeriale ed è corrisposto d'ufficio dall'Inail; pertanto, non è necessario presentare alcuna istanza. I destinatari del beneficio sono i lavoratori titolari di rendita diretta ai quali è stata riconosciuta dall'Inail una patologia asbesto-correlata per esposizione all'amianto e alla fibre, la cui inabilità abbia concorso al raggiungimento del grado minimo indennizzabile in rendita e i familiari dei lavoratori (a seguito della L. n. 76/2016 i beneficiari sono riconosciuti anche alle parti delle Unioni Civili) vittime dell'amianto individuati ai sensi dell'art. 85 del T.U. titolari di rendita a superstiti, qualora la patologia asbesto-correlata abbia avuto un ruolo nel determinare la morte dell'assicurato.

2. L'elaborazione banca dati

La ricerca ha come obiettivo la predisposizione di una banca dati atta all'approfondimento della giurisprudenza sia in merito al risarcimento del danno in occasione di malattia professionale, dovuta all'esposizione a fibre di amianto tale da comportare la contrazione di malattie terminali, sia su come lo stato di disagio, legato al soggetto, vada ad incidere sull'intero gruppo familiare, facendo emergere nuove forme di risarcimento non patrimoniale, quali il danno da abbandono e il danno da paura.

Il lavoro di ricerca, della durata di un anno, si è fondato su una serie di incontri avvenuti sia presso l'Università degli Studi di Trieste sia presso lo Studio legale dell'Avvocato Moro; sono state vagliate circa 400 sentenze, dalla cui analisi sono stati ricavati gli aspetti necessari ai fini della predisposizione della banca dati, di cui si dirà successivamente. Inoltre, come si vedrà nelle pagine successive, è emersa una serie di lacune per cui, nonostante i vari interventi del legislatore, il risarcimento non riesce a dare una vera e propria giustizia al lavoratore o agli eredi.

Le sentenze oggetto dell'analisi sono 178 pronunciate dai fori di Gorizia, Padova, Palermo, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Vicenza; l'autorità giudicante è principalmente il Tribunale.

Per la costruzione della griglia di consultazione è stato necessario definire dei criteri di selezione, che potessero far emergere le varie criticità. Innanzitutto, si è reso necessario individuare un sistema di catalogazione per permettere un più facile inquadramento del fenomeno; si è optato per la creazione di tre colonne in cui vengono individuate, in primo luogo, l'area geografica, il foro competente per poter comprendere l'estensione del fenomeno nella penisola, in particolar modo nelle Regioni Friuli – Venezia Giulia e Veneto; in secondo luogo, l'autorità giudicante, che, come si può vedere all'interno della banca dati, è soprattutto il Tribunale ed infine una terza colonna per annotare il numero della sentenza o del R.G.

Una volta sintetizzati gli estremi delle varie sentenze, ci si è concentrati sul loro contenuto, analizzando l'effettiva esistenza di un nesso causale (colonna quarta)

per comprendere se il contatto prolungato con le fibre di amianto sia stato causa dell'insorgere della malattia, - nesso causale che è stato confermato in quasi tutte le sentenze oggetto della ricerca-.

Altro aspetto di particolare rilevanza è rappresentato dal risarcimento (quinta colonna), distinto fra danno patrimoniale e danno non patrimoniale, per poter comprendere come l'autorità giudicante abbia riconosciuto il danno sofferto dal ricorrente e in che misura questo sia stato quantificato.

Per comprendere al meglio l'andamento della giurisprudenza si è optato per una differenziazione delle varie tipologie di danno sofferto, in primo luogo dal soggetto e in secondo dai familiari; si è individuato, innanzitutto, il danno biologico (sesta colonna), ossia in che misura la menomazione abbia compromesso le capacità del soggetto di attendere alle sue ordinarie occupazioni. In moltissimi casi, come si può evincere dalla banca stessa, il danno biologico temporaneo viene riconosciuto in misura maggiore in tema di risarcimento rispetto a quanto accade con il danno biologico derivante da invalidità permanente.

Si prosegue con un'altra tipologia di danno, cioè il *metus* ossia la paura che insorge nel coniuge e nei figli del malato di poter contrarre a propria volta la malattia, a causa della esposizione prolungata e alla condivisione dell'ambiente con il soggetto esposto a lungo alle fibre di amianto.

Infine, si è voluto creare una colonna (ottava) per individuare altre tipologie di danno, come ad esempio, il danno parentale.

Nella nona colonna, denominata "malattia" si è voluto comprendere come le malattie contratte dal soggetto a seguito dell'inalazione delle fibre di amianto, quali l'asbestosi, il carcinoma e il mesotelioma, andassero ad incidere sull'intero *iter* giudiziario: come si può notare dalla banca dati, nella maggior parte dei casi la malattia contratta dai lavoratori è il mesotelioma pleurico, mentre negli altri casi si parla di asbestosi polmonare, di placche pleuriche, di carcinoma del polmone e di altre sedi (laringe, ovaio, ecc.).

Il punto successivo della banca dati ha per oggetto la responsabilità datoriale (decima colonna) e in che modo il Giudice l'abbia riconosciuta nelle varie sentenze oggetto dello studio. Al fine di evitare di incorrere nella responsabilità *ex* art. 2087 c.c., il datore, in sede di giudizio, deve dimostrare di aver adottato tutte le misure di sicurezza necessarie. Nella quasi maggior parte dei casi la responsabilità datoriale è stata riconosciuta a favore del lavoratore, tranne in alcune sentenze dove, o per decorrenza dei termini di prescrizione o per rigetto della causa, non è stata accertata.

Il lavoratore, vittima di patologie asbesto correlate, ha diritto all'indennizzo Inail (colonna undici), ossia il valore percentuale del risarcimento riconosciuto dall'Inail rispetto a quanto sancito dalle tabelle adottate: se la lesione biologica va dal 6 al 15% è previsto un indennizzo amianto del danno biologico *una tantum,* mentre a partire dal 16% viene corrisposta la rendita mensile Inail. Inoltre, sempre nell'ottica del risarcimento, ci si è soffermati anche sul delta tra indennizzo Inail e danno differenziale (colonna dodici); con ciò si è voluto analizzare il danno risarcibile al lavoratore, ottenuto tra quanto versato dall'Inail a titolo di indennizzo

del danno biologico per malattia professionale, e quanto è stato riconosciuto come risarcimento del danno a carico del datore di lavoro. Infatti, le prestazioni erogate dall'Inail sono dovute in ragione del semplice manifestarsi della malattia professionale, mentre il risarcimento presuppone non solo il verificarsi dell'evento dannoso, ma anche la sua configurabilità come illecito in quanto prodottosi a seguito di un comportamento colposo del datore di lavoro.

Nelle sentenze analizzate emerge, in relazione alle colonne appena citate, che la rendita o l'indennizzo da parte dell'Inail, non sempre è stato erogato, pertanto, le sentenze da cui emerge il delta tra l'indennizzo Inail e il danno differenziale sono circa una trentina sulla totalità delle decisioni. Dall'esame delle stesse emerge che l'indennizzo Inail è pari a circa un quinto rispetto al danno non patrimoniale complessivo.

Per quanto concerne le assicurazioni (colonna tredici), il loro coinvolgimento all'interno del procedimento, come si può notare dalla banca dati, è quasi nullo perché l'assicurazione non viene chiamata in sede di giudizio; in alcuni casi la domanda di manleva viene rigettata, mentre il Giudice la accoglie solo in tre sentenze sulla totalità di quelle analizzate.

La colonna quattordici ha come oggetto il rapporto Stato/Regione FVG; dalle sentenze oggetto della ricerca, non si è riusciti ad individuare alcun elemento assistenziale previsto dallo Stato o dalla Regione nei confronti dei lavoratori che hanno contratto una malattia asbesto-correlate.

Le colonne quindici e sedici sono dedicate alla prescrizione dei dispositivi individuali di protezione (DPI), e agli obblighi in capo al datore di lavoro come previsti dalla normativa nei d.P.R. n. 303/56 e d.P.R. n. 547/55. Il fine è quello far emergere quali DPI siano stati, o non siano stati, adottati da parte del datore di lavoro e la correlazione che ne deriva all'insorgere della malattia nei confronti del lavoratore quali la mancata formazione e la mancata installazione di sistemi di aerazione e altri strumenti idonei a garantire la tutela alla salute del personale.

Infine, nella colonna diciassette ci si è dedicati alle Massime, per sintetizzare i vari principi di diritto emersi dalle sentenze. Dall'analisi effettuata emerge come i magistrati del Friuli Venezia Giulia non si limitino alla mera applicazione tabellare del risarcimento del danno non patrimoniale stabilito dalle Tabelle di Roma e Milano, bensì innovino la giurisprudenza soffermandosi anche sulla comprensione del ristoro psicologico del lavoratore, ossia sulla dimensione del danno sofferto dal lavoratore stesso e dalla famiglia, permettendo una maggior comprensione della vicenda giudiziaria e delle varie sfaccettature e tipi di danno.

3. Il patronato INCA nel contenzioso amianto

Nel contenzioso amianto il servizio offerto dai patronati va inquadrato nella tradizionale funzione di assistenza ai lavoratori svolta dalle organizzazioni

sindacali: le attività e le relative modalità di espletamento sono disciplinate dalla legge 30 marzo 2001 n. 152 e dal Decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 10 ottobre 2008 n. 193.

I patronati, inoltre, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10 del d.lgs. n. 81/2008, rubricato «*Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro*», possono svolgere, senza scopo di lucro, tramite la stipula di convenzioni, attività di sostegno, di informazione, di servizio e di assistenza tecnica finalizzate alla diffusione della conoscenza della legislazione in materia di sicurezza sociale, in particolare nei confronti delle imprese artigiane, agricole e delle piccole medie imprese nonché delle associazioni dei datori di lavoro, realtà dove la rappresentanza incide meno e, di conseguenza, anche il ruolo e la funzione delle parti sociali ha maggiore difficoltà a svolgere la propria funzione.

L'INCA (Istituto Nazionale Confederale di Assistenza) nasce il 11 febbraio 1945 in occasione del I Congresso della Cgil e, a seguito dell'evoluzione storico-culturale della società, ha acquisito negli anni competenze sempre più ampie e complesse tali da assegnargli un ruolo imprescindibile nell'assistenza e tutela dei lavoratori ed è, attualmente, il primo patronato in Italia e all'estero per volume di attività e, di conseguenza, uno strumento sociale di rilievo nell'ambito del *welfare*.

Conformemente al significato etimologico del termine "Patronato", l'INCA ha per oggetto l'interesse del lavoratore ad ottenere le prestazioni previdenziali cui ha diritto e annovera nel proprio statuto finalità di tutela e di assistenza per il riconoscimento dei diritti dei lavoratori in materia di previdenza, salute e benessere nei luoghi di lavoro, infortuni e malattie professionali, prestazioni socio-assistenziali e ogni assistenza che la legislazione sociale riconosce.

Inoltre, sulla base di quanto previsto dall'articolo 10 del menzionato d.lgs. n. 81/2008, l'INCA promuove iniziative e progetti in un'ottica di prevenzione e al fine di rilevare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici.

In particolare, con riferimento al contenzioso amianto l'INCA assiste i lavoratori affetti da malattie asbesto-correlate sotto il triplice profilo amministrativo, medico-legale e revisionale e, nello specifico, ha dato corso a una tutela sistematica, agevolata e capillare ai lavoratori affetti da tali malattie utilizzando le opportunità offerte dal nostro ordinamento in termini pragmatici e realistici, avvalendosi di una squadra interdisciplinare composta da funzionari sindacali, medici legali e legali.

I funzionari INCA, infatti, assistono i lavoratori dal mero inoltro telematico all'Inail del primo certificato di malattia professionale sino alla fase di svolgimento dell'istruttoria. Le attività di assistenza riguardano inoltre l'ambito processuale, con attività di assistenza in sede giudiziaria: ai sensi dell'articolo 9 della L. n. 152/2001 l'INCA assicura la tutela giudiziaria mediante convenzioni con avvocati notificate alla Direzione del Lavoro territorialmente competente.

La tutela giudiziaria è offerta non solo alle famiglie dei lavoratori deceduti, ma anche a quella collettività di lavoratori viventi affetti da malattie asbesto-correlate e, dunque, ai lavoratori affetti da varie forme tumorali, da asbestosi e da placche pleuriche. L'INCA ha svolto un ruolo particolarmente significativo soprattutto per

quest'ultima categoria di lavoratori definiti "lavoratori invisibili": essi, infatti, non godono di alcun indennizzo Inail in quanto le placche pleuriche, pur essendo una patologia riconosciuta nelle certificazioni, è nella maggior parte dei casi, stimata per una invalidità inferiore al 6%, soglia di accesso per l'indennizzo del danno biologico. A questi lavoratori, beneficiari di una certificazione Inail priva di implicazioni economiche, grazie all'efficace operato dell'INCA e dei suoi funzionari, è stato possibile rivolgersi al Giudice del Lavoro al fine di ottenere il risarcimento del danno c.d. differenziale con esiti positivi.

Si può quindi affermare che quello dell'INCA è un intervento "postumo", certamente non risolutivo del problema del diritto alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ma comunque di fondamentale importanza.

L'infortunio e la malattia professionale, infatti, sono tutelati dall'articolo 38 della Carta costituzionale come evento generatore di un bisogno socialmente rilevante. Infatti, se da un lato l'articolo 4 della Costituzione riconosce il diritto al lavoro, il successivo articolo 32 tutela il diritto alla salute come diritto inviolabile del lavoratore.

La protezione dei diritti dei lavoratori non è rimessa dunque all'iniziativa di questi ultimi, ma rientra tra i fini e i compiti costituzionalmente assegnati allo Stato che provvede con organi e istituti predisposti o integrati dallo Stato stesso tra cui rientrano i Patronati che sono dunque costituzionalmente riconosciuti con funzioni essenziali per promuovere diritti e garantire tutele in tema di salute e sicurezza.

4. La mancanza di provvedimenti assistenziali da parte degli Enti Locali e Regioni

La L. 27 marzo 1992, n. 257, recante «*Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto*», oltre a stabilire un quadro normativo di riferimento per «*la dismissione dalla produzione e dal commercio, per la cessazione dell'estrazione, dell'importazione, dell'esportazione e dell'utilizzazione dell'amianto e dei prodotti che lo contengono*», nonché «*per la ricerca finalizzata... alla riconversione produttiva*» (art. 1), accompagna l'abbandono dell'impiego dell'amianto nei cicli produttivi con l'introduzione di misure a sostegno dei lavoratori esposti all'amianto (art. 13).

Ai sensi della L.R. 3 settembre 1996, n. 39 «*Attuazione della normativa statale in materia di cessazione dell'impiego dell'amianto*» il legislatore ha previsto l'organizzazione di corsi di addestramento professionale di base e di perfezionamento per il personale delle strutture di controllo e per gli addetti alle attività di bonifica. Risulta a carico della Direzione Centrale Formazione Lavoro della Regione il finanziamento dei corsi di formazione per gli addetti alle attività di rimozione bonifica dell'amianto e per i responsabili di gestione e direzione delle attività di bonifica, mentre la Direzione Centrale Salute, con cadenza triennale, organizza corsi di formazione per operatori addetti ai controlli nei cantieri allestiti per i lavori di bonifica dei materiali contenenti amianto e per la valutazione dell'indice di deterioramento dei materiali.

Inoltre, la normativa prevede a carico delle Regioni corsi di formazione a cui devono partecipare i lavoratori; in particolare, la Regione Friuli-Venezia Giulia ha istituito due tipologie di corsi:

Corso operativo: di 30 ore, rivolto ai lavoratori addetti all'attività di rimozione, bonifica e smaltimento di materiale di amianto.

Corso gestionale: di 50 ore, rivolto a chi dirige sul posto le attività di rimozione e bonifica di materiali in amianto.

Ciò che si evince dalla normativa è un onere a carico delle Regioni e degli Enti Locali, limitatamente alla formazione dei lavoratori, ma non vi è alcun tipo di indennizzo e di sostegno per i lavoratori che contraggono la malattia asbestosi correlate.

L'azienda sanitaria ha fondato, nel 1989, a Casale Monferrato, l'Associazione Esposti Amianto "APS" che ha lo scopo di informare sui rischi dell'amianto mediante la diffusione di *brochures* e libri tematici; inoltre fornisce supporto amministrativo, psicologico e legale agli ammalati di malattie correlate all'amianto ed alle loro famiglie o agli eredi, fornendo l'aiuto di personale medico o specializzato per facilitare il percorso clinico ed assistenziale dei pazienti con tali patologie. Ciò che emerge dal materiale fornito sia dalle Associazioni sia dall'Avv. Moro, è l'assenza di sostegno pubblico nei confronti dei lavoratori stessi che per poter aver riconosciuto qualche tipo di risarcimento (come il danno non patrimoniale, differenziale, biologico) devono affidarsi a strutture quali associazioni sparse sul territorio, che garantiscono un supporto dal momento della diagnosi della malattia sino alla conclusione del procedimento risarcitorio.

Dalla giurisprudenza esaminata si evince come la formazione dei lavoratori sia necessaria e fondamentale per istruire sulla pericolosità dell'amianto e su come debba essere trattato, ma, allo stesso tempo, emerge la mancanza di un sistema di sostegno nei confronti dei lavoratori e delle stesse aziende, la quali devono garantire l'utilizzo della migliore tecnologia possibile, al fine di poter assicurare una tutela completa ed efficace.

5. Le diverse sfumature del risarcimento del danno da amianto

Venendo ai profili risarcitori nel panorama delle azioni per i danni da amianto, l'analisi delle sentenze presenti nella banca dati ha evidenziato alcuni profili su cui è imprescindibile soffermarsi.

Si premette che, volendo individuare delle categorie di parti lese che si sono rivolte all'autorità giudiziaria per esperire l'azione di risarcimento del danno, si possono individuare tre categorie.

La prima è costituita dai lavoratori affetti dalle malattie definite "minori", ovvero da placche pleuriche asbesto-correlate[4]. Questi lavoratori sono stati definiti dalla

4 Questa tipologia di parti lese soffre di una modificazione anatomica asintomatica e quasi irrilevante, tanto che il punteggio attribuito dall'Inail per il danno biologico è modestissimo, trattandosi per lo più di un quadro patologico che non comporta un danno alla funzionalità respiratoria.

dottrina in molti casi come "invisibili", perché sostanzialmente non hanno accesso ad alcuna forma di tutela: non hanno diritto all'indennizzo Inail in quanto il danno biologico sofferto non raggiunge la quota indennizzabile "*una tantum*" del 6%[5]; spesso sono andati in pensione prima della legge 27 marzo 1992, n. 257[6] in materia di benefici previdenziali per gli esposti all'amianto e sicuramente non rientrano tra le parti lese annoverate nei processi penali.

Nelle aule giudiziarie il risarcimento del danno per i lavoratori appartenenti a questa categoria è per lo più calcolato dagli operatori (i giudici, i consulenti medico-legali, gli avvocati) in maniera contenuta attraverso un'applicazione meccanica delle "Tabelle milanesi" (e, ancor più recentemente delle più aggiornate "Tabelle romane"[7]) utilizzate quotidianamente dalla magistratura per la determinazione del danno non patrimoniale.

La seconda categoria di parti lese riguarda i lavoratori viventi ed affetti da gravissime malattie asbesto-correlate (il mesotelioma, il carcinoma polmonare, l'asbestosi ed altri tipi di neoplasie). La equiparazione tra mesotelioma, ovvero la più diffusa forma tumorale derivante dalla esposizione all'amianto, e la morte certa, preceduta da sofferenze atroci che possono durare anche anni, costituisce ormai un dato notorio, confermato ulteriormente dalle numerose sentenze analizzate nella presente ricerca[8].

La terza categoria è quella delle famiglie dei lavoratori deceduti che agiscono sia *iure proprio*, per il risarcimento del danno da perdita parentale, che *iure successionis*, per vedere ristorati i danni fisici e psicologici patiti dal parente defunto,

---

5 In tal senso si è espressa la Suprema Corte che ha chiaramente rilevato che i danni di natura biologica inferiori al 6% o temporanei non hanno copertura assicurativa e che per tali danni, sinteticamente definiti come "danni complementari", non opera l'esonero del datore di lavoro di cui al primo comma dell'art. 10 d.P.R. 1124 del 1965 e che quindi «*gli stessi andranno risarciti secondo le comuni regole della responsabilità civile*». Cfr. Cass. civ., sez. lav., 10 aprile 2017, n. 9166, con nota di M.L. Picunio, *La Corte di Cassazione specifica gli elementi che (non) sono necessari per la richiesta di risarcimento del danno differenziale*, in *Labor*, 18 maggio 2017; nello stesso senso si veda Cass. civ., sez. lav., 2 marzo 2018, n. 4972. In banca dati si veda Trib. Venezia, n. 87/2009; Trib. Venezia, n. 386/2015; Trib. Venezia, n. 670/2015; Trib. Venezia, n. 833/2015; Trib. Padova, n. 424/2008; Trib. Venezia, n. 806/2008; Trib. Venezia n. 55/2008; Trib. Padova, n. 207/2012; Trib. Gorizia, n. 131/2011; Trib. Venezia, n. 414/2009; Trib. Padova, n. 236/2009; Trib. Venezia, n. 220/2009; Trib. Venezia, n. 207/2009; Trib, Venezia, n. 691/2010; Trib. Gorizia, n. 23/2022.

6 Recante "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto".

7 Sul punto si veda M. Hazan, F. Martini, *Una prima riflessione sulle nuove tabelle del Tribunale di Roma per il risarcimento del danno biologico*, in *Diritto e Giustizia*, 17 novembre 2023; L. Berti, *Le tabelle aggiornate del Tribunale di Roma*, in *Diritto e Giustizia*, 16 novembre 2023.

8 Per le sentenze inserite in banca dati aventi ad oggetto risarcimenti del danno da mesotelioma od adenocarcinoma polmonare, tra le tante, si veda Trib. Venezia, n. 1051/2008; Trib. Venezia, n. 291/2009; Corte d'App. Trieste, n. 365/2014; Trib. Gorizia, n. 150/2023; Trib. Gorizia, n. 185/2023; Trib. Venezia, n. 428/2019; Trib. Vicenza, n. 396//2020; Corte d'App. Trieste, n. 131/2022; Trib. Gorizia, n. 186/2010; Trib. Venezia, n. 852/2005; Trib. Venezia, n. 584/2008; Trib. Gorizia, n. 122/2023; Trib. Venezia, n. 359/2022; Trib. Trieste, n. 46/2021; Trib. Venezia, n. 164/2007; Corte d'App. Venezia, n. 2743/2018; Corte d'App. Torino, n. 640/2010; Trib. Trieste, n. 158/2022; Trib. Trieste, n. 107/2021; Trib. Venezia, n. 214/2018; Trib. Venezia, n. 698/2016; Trib. Venezia, n. 250/2013; Trib. Venezia, n. 209/2017; Trib. Gorizia, n. 99/2023.

vittima dell'esposizione da amianto: si parla per lo più di coniugi e figli che hanno partecipato all'agonia del *de cuius*, assistendolo – fisicamente, psicologicamente ed economicamente – fino all'inevitabile infausto esito della malattia terminale[9].

Per quanto concerne il risarcimento del danno richiesto dal lavoratore leso *iure proprio* (o dai congiunti *iure successionis*), le sentenze analizzate hanno evidenziato innanzitutto uno spartiacque temporale tra le pronunce emesse precedentemente e successivamente alle sentenze di San Martino del 2008[10], dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in tema di quantificazione ed eventuale duplicazione delle voci di danno non patrimoniale *ex* art. 2059 c.c.

Nel merito, le sentenze inserite in banca dati mostrano come, prima delle succitate pronunce, l'autorità giudicante, pressoché unanimemente, riconoscesse al lavoratore – in termini di risarcimento del danno non patrimoniale – un ristoro per il danno biologico subìto e un conseguente ristoro per il danno morale (categoria volta a ricomprendere anche c.d. "danno catastrofale") che si sostanziava in una percentuale (solitamente dal 10% al 50%) del danno biologico[11].

Con l'intervento delle sentenze di San Martino, la Suprema Corte ha precisato che il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di «*tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici, con la conseguenza che è inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali, ove derivanti da reato, del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il*

9 Cfr., tra le tante, Corte d'App. Trieste, n. 365/2014; Trib. Gorizia, n. 185/2023; Trib. Venezia, n. 428/2019; Trib. Venezia, n. 359/2022; Trib. Trieste, n. 46/2021; Trib. Venezia, n. 975/2015; Corte d'App. Venezia, n. 2734/2018; Trib. Trieste, n. 158/2022; Trib. Venezia, n. 1020/2020; Trib. Padova, n. 487/2010; Corte d'App. Trieste, n. 139/2021; Trib. Venezia, n. 698/2016; Trib. Venezia, n. 563/2016; Corte d'App. Venezia, n. 3297/2018; Corte d'App. Venezia, n. 2703/2022; Trib. Gorizia, n. 99/2023; Trib. Venezia, n. 7891/2017; Trib. Torino, n. 3901/2010; Trib. Trieste, n. 113/2022; Trib. Venezia, n. 1003/2017; Trib. Gorizia, n. 54/2023; Trib. Trieste, n. 95/2022; Trib. Venezia, n. 409/2019; Trib. Trieste, n. 87/2018; Trib. Trieste, n. 257/2017; Trib. Gorizia, n. 184/2023; Trib. Venezia, n. 218/2019; Trib. Gorizia, n. 100/2023; Trib. Gorizia, n. 186/2023; Trib. Gorizia, n. 98/2023.

10 Cass. civ., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972; Cass. civ., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26973; Cass. civ., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26974; Cass. civ., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26975, tutte disponibili in *DeJure*. Per un commento sul punto si veda, tra i tanti, L. Mastroroberto, *Ancora a proposito di sofferenza morale dopo le sentenze di San Martino: quale contributo medico-legale?*, in *Rivista italiana di medicina legale e del diritto in campo sanitario*, 3, 2011, p. 877 ss.; P. Valore, *La risarcibilità del danno da perdita della vita*, in *Giurisprudenza italiana*, 4, 2014, p. 832 ss.; G. Cassano, *Danno morale ed esistenziale: a cinque anni dalle sentenze di San Martino*, in *Informazione previdenziale*, 1-4, 2014, p. 1 ss.

11 Delle sentenze inserite in banca dati si veda, in particolare, Trib. Padova, n. 424/2008; Trib. Padova, n. 183/2008; Trib. Venezia, n. 806/2008; Trib. Venezia, n. 55/2008; Trib. Padova, n. 1037/2007; Trib. Venezia, n. 852/2005. La sentenza del Tribunale di Venezia, n. 164/2007 vede il riconoscimento del danno morale addirittura nella misura del 60% del danno biologico, andando quindi oltre la soglia media citata.

quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale»[12].

Si aggiunga, altresì, che dall'analisi delle sentenze emerge che, a fronte di quella che può essere definita come una "standardizzazione del risarcimento del danno" avvenuta attraverso l'esclusivo utilizzo delle Tabelle di Milano per la quantificazione del risarcimento, i giudici nel corso degli ultimi quindici anni hanno sempre più valorizzato lo strumento della massima personalizzazione del danno[13] per sopperire al mancato riconoscimento della voce di danno morale: in altre parole, i magistrati giudicanti, per tentare di riconoscere comunque un ristoro economico alle sofferenze psicologiche del lavoratore vittima d'amianto, invece di riconoscere una voce di danno a sé stante, hanno optato per aumentare quanto più possibile l'importo dato dalle tabelle milanesi riconosciuto per risarcire il danno biologico[14].

Tuttavia, appare inoltre opportuno evidenziare che in tema di danno morale, la Suprema Corte, nei suoi ultimi approdi, abbia operato un *revirement* rispetto all'impostazione data dalle sentenze di San Martino del 2008, statuendo che il riconoscimento e la liquidazione dei pregiudizi sofferti dalla persona a titolo di danno morale mantengono integralmente la propria autonomia rispetto ad ogni altra voce del c.d. danno non patrimoniale[15].

Le stesse Tabelle milanesi si sono infatti adeguate prevedendo la distinzione tra la voce "danno biologico" (inteso come danno dinamico/relazionale) e "danno morale" (inteso come sofferenza interiore).

Va precisato in ogni caso che, seguendo l'insegnamento della Corte di Cassazione, quando la malattia non si stabilizza (come nei casi specificati), ma procede ingravescente fino all'*exitus,* il risarcimento va liquidato in termini di danno temporaneo e non di danno permanente[16]; tuttavia, la stessa Cassazione ha sottolineato la necessità di valorizzare il grado massimo di intensità della sofferenza provata dal soggetto malato che sente l'approssimarsi della morte.

---

12 Cass. civ., Sez. Un., sentenza 11 novembre 2008, n. 26972, cit. In banca dati si faccia riferimento a Trib. Venezia, n. 428/2019; Trib. Venezia, n. 689/2016; Trib. Venezia, n. 539/2016; Trib. Venezia, n. 145/2017; nonché, più recentemente, Corte d'App. Trieste, n. 50/2023.

13 In materia di personalizzazione del danno non patrimoniale si veda, tra tutti, P. Ziviz, *La personalizzazione del danno non patrimoniale derivate da lesione alla salute*, in *Responsabilità medica*, consultabile su *https://www.rivistaresponsabilitamedica.it/wp-content/uploads/2019/12/Cass.-28988-Ziviz.pdf*. Si veda altresì Cass., civ., sez. III, 11 novembre 2019, n. 28988, *ivi*.

14 Delle sentenze inserite in banca dati si veda, ad esempio, Trib. Rovigo, n. 161/2018; Trib. Gorizia, n. 250/2023; Trib. Gorizia, n. 185/2023; Trib. Venezia, n. 428/2019; Trib. Vicenza, R.G. n. 396/2020; Trib. Gorizia, n. 122/2023; Trib. Trieste, n. 121/2021.

15 Si veda, in particolare, Cass, sez. III, 9 novembre 2022, n. 32935, in *DeJure*. In banca dati si veda Trib. Trieste, n. 215/2024.

16 Sul punto si veda in banca dati Trib. Gorizia, n. 54/2023.

Per fare ciò si è dato rilievo alla categoria del danno biologico c.d. "terminale" definita dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano.

Le Tabelle milanesi sopra menzionate sono state predisposte tenendo conto dei seguenti principi:

- l'unitarietà ed omnicomprensività del concetto di "danno terminale", che, alla luce dell'insegnamento delle Sezioni Unite nelle sentenze gemelle dell'11 novembre 2008, nn. 26972-3-4-5, ricomprende al suo interno ogni aspetto biologico e sofferenziale connesso alla percezione della morte imminente (e dunque i pregiudizi altrimenti definiti come "danno biologico terminale", da "lucida agonia" o "morale catastrofale", nonché il danno biologico temporaneo "ordinario", da intendersi in esso assorbito);
- la durata limitata del danno, derivante dalla stessa definizione del danno come terminale (durata temporanea convenzionalmente stabilita in un periodo massimo di 100 giorni, oltre il quale il danno terminale non può prolungarsi, risultando risarcibile il solo danno biologico temporaneo ordinario);
- la coscienza del danneggiato, non essendo il danno in *re ipsa* ed occorrendo quindi la percezione della fine imminente;
- l'intensità decrescente, basata sull'esperienza medico legale, secondo la quale il danno tende a decrescere col passare del tempo, dal momento che la massima sofferenza è percepita nel periodo immediatamente successivo all'evento lesivo per poi scemare nella fase successiva (tale criterio verosimilmente non è perfettamente in linea con la gravità ingravescente della patologia che ha condotto a morte il *de cuius,* ma resta comunque applicabile nelle singole fattispecie, sia pure con un calcolo a ritroso, ipotizzando la massima sofferenza nei giorni immediatamente precedenti il decesso);
- il metodo tabellare, che – pur nella ribadita difficoltà di individuare una "regola" che valga per tutte le variegate fenomenologie di danno terminale assegna a ciascun giorno di sofferenza, nei limiti del tetto di 100 giorni complessivi, un valore progressivamente – e convenzionalmente – decrescente, sino ad agganciarsi, al centesimo giorno, alla valutazione del danno biologico temporaneo ordinario;
- la tabella prevede in particolare la liquidazione di un danno terminale massimo, non ulteriormente personalizzabile, fino al tetto di 30.000,00 euro per tre giorni e poi una cifra giornaliera inferiore, decrescente nel tempo, a partire dal quarto giorno e personalizzabile, in relazione alle circostanze del caso concreto e al particolare sconvolgimento che risulti di volta in volta provato (con una personalizzazione che viene proposta nel limite massimo del 50%). Il valore del quarto giorno è stato individuato in 1.000 euro, mentre la progressiva diminuzione giornaliera è stata calcolata, con i necessari arrotondamenti, in modo tale da giungere, alla fine del periodo, ad un valore (98 euro) pressoché pari a quanto pro die stabilito dalla tabella per il danno biologico temporaneo standard (salva personalizzazione).

A fronte di tale ricostruzione, appare chiaro che la giurisprudenza di merito degli ultimi quindici anni, oltre – come si è detto – a standardizzare gli importi dei risarcimenti del danno per le vittime di amianto, abbia fatto diventare la liquidazione unitaria del danno un automatismo risarcitorio, omologando, *de facto*, tutte le vittime di tale contenzioso di inusitata ampiezza.

Ulteriore importante dato che si è potuto evincere dalla presente ricerca riguarda la quantificazione del danno differenziale[17], con particolare riferimento al delta tra quest'ultimo e la eventuale somma indennitaria previamente erogata dall'Inail al lavoratore vittima di amianto.

Si nota, infatti, come nel corso degli anni – e, in particolare, sempre dopo le succitate pronunce della Corte di Cassazione del 2008 – le somme dei risarcimenti del danno si siano sempre più distanziate rispetto alla tutela indennitaria erogata dall'ente previdenziale, aumentando così il *gap* tra la tutela extra-giudiziaria e quella giudiziaria che si sostanzia nel danno differenziale[18].

Passando poi ai risarcimenti del danno da perdita del rapporto parentale, molte delle sentenze analizzate contengono, altresì, una domanda risarcitoria *iure proprio* da parte dei prossimi congiunti della vittima per avere un ristoro a fronte del patimento dato dalla morte del parente[19].

Si rileva come, anche per questa tipologia di danno, si suole fare riferimento alle tabelle elaborate periodicamente dal Tribunale di Milano, cui la giurisprudenza di legittimità fa pacifico riferimento quale utile parametro[20], con la precisazione che può trovare applicazione la versione delle tabelle "vigente" al momento della liquidazione del danno, benché intervenuta successivamente all'introduzione del giudizio[21].

Tale ultima considerazione rileva perché recentemente sono stati aggiornati i criteri elaborati per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da

17 Sul punto si veda P. Tullini, *Patologie da amianto e risarcimento del danno differenziale*, in *Rivista italiana di diritto del lavoro*, 1, 2023, p. 142 ss.; R. Pessi, *Il danno differenziale tra diritto vivente e diritto vigente*, in *Labor*, 4, 2019, p. 354 ss.

18 Cfr. in banca dati Trib. Venezia, n. 178/2023; Trib. Venezia, n. 28/2023; Trib. Venezia, n. 375/2019; Corte d'App. Trieste, n. 139/2021; Trib. Gorizia, n. 2/2018; Trib. Venezia, n. 468/2017; Trib. Venezia, n. 145/2017; Trib. Venezia, n. 698/2016; Trib. Venezia, n. 661/2016; Trib. Venezia, n. 539/2016; Trib. Venezia, n. 360/2016; Trib. Venezia, n. 351/2016; Trib. Venezia, n. 250/2013; Trib. Gorizia, n. 134/2012; Trib. Venezia, n. 801/2012; Trib. Venezia, n. 815/2012; Trib. Gorizia, n. 123/2012; Trib. Venezia, R.G. n. 2395/2011; Trib. Venezia, R.G. n. 3901/2010; Trib. Venezia, n. 414/2009; Trib. Venezia, n. 87/2009; Trib. Venezia, n. 806/2008; Trib. Venezia, n. 396/2007.

19 Cfr. in banca dati, tra le più recenti, Trib. Venezia, n. 314/2023; Trib. Gorizia, n. 185/2023; Trib. Gorizia, n. 122/2023; Trib. Venezia, n. 359/2022; Trib. Venezia, n. 428/2019; Trib. Venezia, n. 2734/2018; Trib. Trieste, R.G. n. 158/2022; Trib. Trieste, n. 107/2021.

20 Cfr. Cass. civ., sez. III, 7 giugno 2011, n. 12408; Cass. civ., sez. III, 7 novembre 2014, n. 23778; Cass. civ., sez. III, 27 novembre 2014, n. 24205, tutte disponibili in *DeJure*.

21 Cfr. S. Rossi, *La Cassazione torna sul danno parentale*, in *Responsabilità medica*, consultabile in *https://www.rivistaresponsabilitamedica.it/wp-content/uploads/2019/12/Cass-28989-Rossi.pdf*. Sul punto si veda anche Cass. civ., sez. III, 11 novembre 2019, n. 28989, *ivi*.

perdita del rapporto parentale. Si è in tal senso considerato quanto indicato dalla Corte di Cassazione, secondo cui «*in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella*»[22].

Partendo dai valori monetari previsti dalla precedente formulazione "a forbice" della tabella milanese, è stato ricavato il "valore punto" per il caso di perdita di genitori/figli/coniuge/assimilati, attualmente pari ad euro 3.911,00 (ma suscettibile di periodici aggiornamenti), ed è stato quindi proposto un calcolo a punti basato su cinque parametri, con un tetto massimo fissato ad euro 391.103,18. I cinque parametri da considerare sono:

a. età della vittima primaria, fino a 28 punti, con decremento progressivo per ogni scaglione anagrafico considerato, che contempla ogni decennio (11-20 anni; 21-30 anni etc.), fino ad un minimo di 4 punti (91-100 anni);
b. età della vittima secondaria, per cui si segue lo schema sub a);
c. convivenza tra le due vittime, con attribuzione di 16 punti nel caso di convivenza e 8 punti nel caso in cui, pur non essendo conviventi, la vittima primaria e secondaria abitino nello stesso stabile o complesso condominiale;
d. sopravvivenza di altri congiunti, per cui, in mancanza di superstiti, vanno attribuiti 16 punti, e, in caso contrario, un numero minore di punti fino a un minimo di 9;
e. qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, utile all'attribuzione di un massimo di 30 punti da calibrare tenendo conto sia delle circostanze obiettive di cui ai parametri precedenti e delle consequenziali valutazioni presuntive, sia di ulteriori circostanze, indicate a titolo d'esempio nella frequenza dei contatti, nella frequenza della condivisione delle festività e delle ricorrenze, delle vacanze, dell'attività lavorativa, degli hobby e dello sport, dell'attività di assistenza sanitaria e domestica, nell'agonia, nella penosità o nella particolare durata della malattia, e in ogni altro ulteriore elemento, dato il catalogo aperto[23].

22 Cfr. Cass. civ., sez. III, 21 aprile 2021, n. 10579, disponibile in *DeJure*.

23 Particolarmente esaustive nella spiegazione dell'utilizzo di questa tecnica di liquidazione del risarcimento del danno sono le sentenze emesse dal Tribunale di Gorizia negli ultimi anni:

A fronte di tale tecnica di liquidazione del danno parentale, però, emerge come la giurisprudenza di merito abbia fino ad ora sempre scelto di risarcire il danno da morte del congiunto, limitandosi a quantificare – per quanto possibile – la sofferenza patita dai parenti al momento statico del decesso. Ciò che non viene ancora presa in considerazione, invero, è la dinamicità delle sofferenze psicologiche patite dai familiari nell'arco dei rapporti interpersonali con il "morituro" dall'insorgenza della patologia fino al suo infausto esito.

Le morti provocate dall'amianto, infatti, pongono ineluttabilmente dinanzi ad una duplice prospettiva del danno non patrimoniale reclamabile *iure proprio*: da un lato, le sofferenze ed alterazioni della vita quotidiana vissute nell'arco temporale tra l'insorgenza della patologia e la morte del familiare (in realtà in tutta una serie di casi potendosi aggiungere, prima di tale periodo, la convivenza con una persona cara soggiogata dalla "paura di ammalarsi"[24]); dall'altro lato, i pregiudizi non pecuniari strettamente connessi al lutto ed alla perdita del rapporto parentale.

Trattasi di due scenari non sovrapponibili fra loro sul piano fenomenologico: la stessa Corte di Cassazione, in un caso di decesso per mesotelioma pleurico, sia pure marginalmente, ha censurato una pronuncia territoriale, la quale non aveva liquidato il danno non patrimoniale subìto da ciascun congiunto in ragione della sofferenza d'animo patita nella vicinanza al loro familiare per tutto il periodo della malattia[25]. Soprattutto risulta di un certo interesse una recente sentenza della Cassazione, anch'essa intervenuta in relazione al decesso di un lavoratore portuale per mesotelioma, che per l'appunto ha confermato come nel liquidare il danno in capo ai congiunti superstiti occorra tener conto del «*carattere maggiormente effettivo della sofferenza se la morte è preceduta da lunga malattia*» e, quindi, più nello specifico del fatto che al danno non patrimoniale da perdita del familiare deve «*unirsi quella per la fase di partecipazione all'assistenza del* de cuius *in fase di malattia terminale*»[26].

Ciò induce a ritenere che in astratto potrebbe risultare percorribile la strada della personalizzazione degli importi di base previsti per il danno non patrimoniale da lutto/perdita del congiunto (così come avviene per la personalizzazione del danno biologico terminale riconosciuto al lavoratore *iure proprio* o ai suoi familiari *iure successionis*) ma, forse, sarebbe più tutelante, ai fini di una riparazione effettivamente integrale, una distinta liquidazione per ciascuno dei due scenari di danno, così

Trib. Gorizia, n. 150/2023; Trib. Gorizia, n. 185/2023; Trib. Gorizia, n. 122/2023; Trib. Gorizia, n. 99/2023; Trib. Gorizia, n. 54/2023; Trib. Gorizia, n. 184/2023; Trib. Gorizia, n. 100/2023; Trib. Gorizia, n. 186/2023; Trib. Gorizia, n. 98/2023; Trib. Gorizia, n. 6/2023; Trib. Gorizia, n. 101/2023.

24 Sul punto si veda M. Bona, *Morti da amianto sul lavoro: il punto su responsabilità e risarcimenti*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2, 2021, p. 590 ss.

25 Cfr. Cass. civ., sez. lav., 8 agosto 2016, n. 16630, in *DeJure*.

26 Cass. civ., sez. III, 22 gennaio 2019, n. 1555, in *Ced Cassazione*.

da imporre una quantificazione *ad hoc* della dimensione del danno alla serenità familiare precedente la morte della vittima primaria[27].

Appare, pertanto, come la giurisprudenza debba ancora affinarsi nella liquidazione del danno dei congiunti, esigenza, a ben vedere, che trascende l'ambito delle morti da amianto e abbraccia ogni caso di decesso preceduto da considerevoli calvari della vittima primaria.

6. La responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'articolo 2087 c.c.

Il tema della responsabilità civile datoriale e del conseguente obbligo risarcitorio per le morti da amianto è ancora in evoluzione, ed è uno degli aspetti che il presente lavoro e ricerca ha approfondito.

Nonostante il nesso con i principi costituzionali relativi alla tutela del lavoratore, il tema dell'obbligo di sicurezza si colloca nel perimetro della disciplina della responsabilità civile e, in primo luogo, di quella contrattuale in ragione dell'articolo 2087 c.c., sebbene la violazione degli obblighi nascenti dalla norma appena richiamata, oltre a rilevare sul piano risarcitorio, può assumere rilievo penale non solo in presenza di una norma incriminatrice che punisca l'omissione di specifiche norme di prevenzione, ma anche, in termini più generali, per l'omesso impedimento di un evento che il soggetto gravato aveva l'obbligo di scongiurare *ex* art. 40, comma 2, del codice penale.

In materia di tutela del lavoratore, la giurisprudenza è oramai pacifica nell'affermare che sul datore di lavoro gravano sia il generale obbligo di *neminem laedere*, espresso dall'articolo 2043 c.c., la cui violazione è fonte di responsabilità *extra* contrattuale, sia il più specifico obbligo di protezione dell'integrità psico-fisica del lavoratore sancito dall'articolo 2087 c.c. ad integrazione *ex* lege delle obbligazioni nascenti dal contratto di lavoro, la cui violazione è fonte di responsabilità contrattuale[28].

Ciò in quanto la norma incorpora la c.d. obbligazione di sicurezza[29] all'interno della struttura del rapporto di lavoro come fonte di obblighi positivi – e non solo di mera astensione – in capo all'imprenditore, su cui grava l'onere di apprestare un ambiente ed una organizzazione del lavoro che siano quanto più possibile idonei alla protezione del diritto fondamentale alla salute, costituzionalmente protetto dall'articolo 32 Cost.[30].

Il punto di partenza per comprendere le conseguenze derivanti dalla mancata adozione delle misure di sicurezza previste dal Legislatore è la definizione della

27 Cfr. L. Angelini, *Risarcimento dei danni da perdita dei rapporti parentali ai congiunti di un lavoratore morto per "mesotelioma" da esposizione da amianto*, in *Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni*, 4, 2023, p. 808 ss.

28 Cfr. in banca dati: Trib. Treviso, n. 163/2008; Trib. Trieste, n. 26/2019; Cass. Civ., 20 giugno 2001, sez. III, n. 8381, in *Orientamenti di giurisprudenza del lavoro*, 2001, I.

29 Trib. Trieste, n. 26/2019; Trib. Livorno, n. 34/2016.

30 Trib. Venezia, n. 454/2008; Cass. civ., sez. lav., 16 febbraio 2002 n. 2251.

c.d. posizione di garanzia: il nostro ordinamento, in taluni contesti, attribuisce a coloro che sono dotati di poteri di organizzazione e di controllo su ambienti e/o attività che possono essere potenzialmente fonte di pericolo un obbligo di garantire la sicurezza di quanti vengano ad interagire con le predette attività.

L'articolo 2087 c.c., pone prima di tutto in capo all'imprenditore-datore di lavoro la posizione di garanzia fondamentale circa il non verificarsi di eventi pregiudizievoli a danno del lavoratore[31].

Si è al riguardo sottolineato che «*la sussistenza della posizione di garante coincide, in linea generale, con quella di soggetto gestore del rischio*» e va pertanto accertata «*sulla scorta dell'effettivo e concreto governo del rischio e delle finalità protettive che lo sorreggono*»[32] e, ancora, che «*ogni posizione di garanzia è costituita in relazione alle necessità di governo del rischio*» giacché «*la logica stessa della normativa prevenzionistica [...] attribuisce obblighi securitari a colui che è titolare di poteri organizzativi e decisionali che trovano nei luoghi di lavoro l'ambito spaziale e funzionale di estrinsecazione*»[33].

Infatti, il profilo caratterizzante l'obbligo di sicurezza declinato dall'art. 2087 c.c. è proprio il suo carattere "cautelare" e preventivo, per cui l'inosservanza dell'obbligo – di predisporre le necessarie misure di sicurezza – determina già l'inadempimento del datore di lavoro.

I profili di responsabilità promananti dalla disposizione appena citata sono molteplici, in ragione della formulazione della norma stessa, oltre che dalla particolare funzione che la stessa riveste all'interno dell'ordinamento giuridico.

L'articolo 2087 c.c., infatti, pone in capo al datore di lavoro l'obbligo di adottare tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, si rendono necessarie per tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro[34]. Per particolarità del lavoro si fa riferimento ai rischi e alle specifiche nocività proprie dell'attività lavorativa che viene prestata in relazione alle mansioni richieste[35]; per esperienza si intende quel fattore che consente di prevedere e valutare i rischi in base ad eventi già verificatisi ed a pericoli valutati in precedenza al fine di individuare le misure di contrasto di tutti i possibili rischi, anche a fronte di una ricerca scientifica che non presenti ancora soluzioni consolidate nello specifico settore; infine per tecnica si rimanda all'obbligo di tenersi aggiornati sui sistemi di sicurezza messi a disposizione dal progresso scientifico che devono essere conosciuti dal datore di lavoro, ma anche a quelli che siano anche conoscibili da quest'ultimo, attraverso una continua attività di ricerca[36].

---

31 Trib. Venezia, n. 181/2008; Cass. pen., sez. IV, 12 gennaio 2005, n. 12230 in *Dejure*.

32 Cass. pen., sez. IV, 29 gennaio 2021, n. 5802 in *Dejure*.

33 Cass. pen., sez. IV, 9 settembre 2015, n. 40721 in *Dejure*.

34 Cfr. in banca dati: Trib. Livorno, n. 341/2016; Trib. Genova, n. 1559/2008; Trib. Venezia, n. 493/2005; Trib. Treviso, n. 163/2008.

35 Cass. civ., sez. lav. 16 febbraio 2002 n. 2251, cit.

36 Si vedano: Trib. Venezia, n. 440/2008; Trib. Genova, 27 novembre 2008 n. 1559; Cass. civ., sez. lav., 16 febbraio 2002 n. 2251, cit.

Dal precetto della norma deriva, dunque, l'ampio obbligo in capo al datore di lavoro di attuare non solo le misure di sicurezza appositamente previste dalle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, ma anche quelle misure c.d. "innominate", ossia quelle che ancorché non espressamente imposte dalla legge o da altra fonte equiparata, siano suggerite da conoscenze sperimentali o tecniche ovvero dagli *standard* di sicurezza normalmente osservati[37].

Ciò comporta una inevitabile dilatazione dell'ambito della responsabilità civile del datore di lavoro il quale, per l'esonero della responsabilità, in virtù del combinato disposto degli artt. 2087 e 1218 c.c., è gravato di un onere probatorio che si concretizza nella dimostrazione del compimento di tutto quanto possibile per evitare il danno, stante l'irrilevanza dello svolgimento del rapporto di lavoro in epoca anteriore all'introduzione di specifiche disposizioni per il trattamento di materiali nocivi[38].

Non spetta dunque al lavoratore provare la colpa del datore di lavoro, ma spetta a quest'ultimo dare la prova che non è a lui addebitabile alcuna colpa[39].

Di conseguenza solo l'interruzione del nesso causale tra la malattia e il comportamento colpevole dell'imprenditore esclude la responsabilità di costui non essendo sufficiente un semplice concorso di colpa del lavoratore, per condotta negligente o imprudente dello stesso, ma occorrendo una sua condotta dolosa (o comunque assolutamente anomala) ovvero la presenza di un rischio effettivo generato da un'attività non avente rapporto con lo svolgimento del lavoro o esorbitante dai limiti di esso[40].

La ricerca svolta ha messo in luce che tale orientamento ha trovato il suo banco di prova nel c.d. rischio amianto, nel quale si registra la massima tensione della responsabilità civile del datore di lavoro, il quale deve adottare misure cautelari per la protezione dei lavoratori che devono essere osservate, proprio ai sensi dell'art. 2087 c.c., anche in presenza di un rischio ignoto o non ancora perfettamente conosciuto senza che rilevi, tra l'altro, il riferimento ai valori limite di esposizione agli agenti chimici[41].

Dall'analisi delle sentenze esaminate è emerso che le difese in punto di *an debeatur* avanzate dai datori di lavoro convenuti si reggevano sulle seguenti linee: carenza di legittimazione passiva ed insussistenza di responsabilità *ex* articolo 2087 c.c. a fronte *i)* del difetto di relazione di dipendenza diretta tra l'impresa committente e dipendente di ditte appaltatrici, e dell'inesistenza, negli anni 50-60 dello scorso secolo, *ii)* di una normativa specifica preclusiva dell'esposizione all'amianto, *iii)*

---

37 Sul punto: Cass. civ., sez. lav., 8 marzo 2006 n. 12445; Cass. civ., sez. lav., 2 luglio 2014 n. 15082; Cass. civ., sez. lav., 31 ottobre 2018 n. 27964 in *Dejure*; Trib. Venezia, 17 maggio 2005 n. 493; Trib. Genova, n. 1559/2008.

38 Si vedano in banca dati: Trib. Gorizia, n. 163/2021; Trib. Venezia, n. 253/2019; Trib. Gorizia, n. 186/2010; Trib. Livorno, n. 341/2016; Trib. Genova, n. 1559/2008; Trib. Padova, n. 336/2006.

39 Trib. Venezia, n. 410/2008; Trib. Treviso, n. 163/2008.

40 Trib. Venezia, n. 454/2008.

41 Trib. Padova, n. 642/2007; Trib. Gorizia, n. 96/2016.

alla luce delle concrete possibilità di conoscenza delle caratteristiche di nocività dell'amianto e dei danni da esso derivanti, *iiii)* del difetto di prova dell'insalubrità dell'ambiente di lavoro *iiiii)* della non ravvisabilità di un nesso di causalità tra la patologia contratta dalla vittima e la sua attività lavorativa.

In ordine alla questione della legittimazione passiva e della responsabilità *ex* articolo 2087 c.c. del committente, la tesi spesso sostenuta da parte del datore di lavoro convenuto si fondava sul fatto che, in tale sua qualità, non sarebbe stato tenuto ad esercitare forme capillari di controllo circa l'effettiva adozione, da parte delle ditte appaltatrici, delle misure di sicurezza sul lavoro.

Tuttavia, il rapporto di lavoro tra Compagnie Portuali e i singoli lavoratori si instaura solo quando le prime esercitano direttamente l'attività d'impresa per le operazioni di carico e scarico e non anche quando le compagnie medesime si limitano a fornire la manodopera qualificata alle imprese portuali, ipotesi quest'ultima nella quale la Compagnia Portuale rimane esente da ogni responsabilità. È proprio questo elemento che consente di ricondurre alle imprese convenute l'esclusiva incombenza del rispetto del rispetto della normativa *ex* articolo 2087 c.c. indipendentemente dalla diretta dipendenza dei lavoratori, che eseguono la propria attività in un contesto nel quale una sola è la figura imprenditoriale di preminenza[42].

La sovra citata norma, infatti, è applicabile anche nei confronti del committente, tenuto al dovere di provvedere alle misure di sicurezza dei prestatori di lavoro anche se non dipendenti da lui, ove egli stesso si sia reso garante della vigilanza relativa alle misure da adottare in concreto riservandosi i poteri tecnico-organizzativi dell'opera da eseguire[43].

È questa prospettiva della responsabilità datoriale del committente che ha portato ad affermare la responsabilità civile delle Autorità Portuali nei confronti dei lavoratori soci di cooperative portuali in numerose pronunce esaminate.

In ordine ai doveri e alle misure di prevenzione, giova rammentare che le misure da adottare per ridurre la concentrazione dell'amianto nell'aria sono: i) la limitazione del numero di lavoratori esposti al numero più basso possibile; ii) l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale (DPI) delle vie respiratorie intervallati da periodi di riposo adeguati; iii) la concezione dei processi lavorativi in modo da evitare o ridurre al minimo la produzione o emissione nell'aria di polvere di amianto; iiii) lo svolgimento di regolare pulizia e manutenzione di tutti i locali e le attrezzature per il trattamento dell'amianto.

Inoltre, il decreto legislativo n. 626/1994, a partire dagli articoli 21 e 22, ha ampliato notevolmente la portata del suddetto obbligo: non è sufficiente mettere a disposizione dei lavoratori i dispositivi di protezione individuale, ma il datore di lavoro deve controllare ed esigere che gli stessi vengano costantemente impiegati[44].

---

42 Corte d'App. Venezia, n. 96/2016.

43 V. Cass. civ., sez. lav., 22 marzo 2002 n. 4129; Cass. civ., sez. lav., 28 ottobre 2009 n. 22818 in *Dejure*.

44 Trib. Gorizia, n. 178/2023; Trib. Padova, n. 642/2007.

Infatti, le norme di protezione e di sicurezza, poste a tutela della integrità fisica del lavoratore, devono essere attuate anche contro la volontà del lavoratore stesso; sicchè risponde della loro violazione il datore di lavoro che non esplichi la necessaria sorveglianza alla rigorosa osservanza delle norme medesime[45].

Ma vi è di più.

Il d.lgs. n. 81/2008 con gli artt. 267, 258 e 259 ha successivamente specificato ulteriori obblighi del datore di lavoro che riguardano la formazione e l'informazione dei prestatori d'opera: infatti, i lavoratori esposti a polveri contenenti amianto devono ricevere dal datore di lavoro una sufficiente e adeguata formazione in materia di prevenzione e di sicurezza[46]. Tale obbligo del datore di lavoro, è imposto dall'ordinamento allo scopo di rendere improduttive di effetti lesivi anche le condotte dei lavoratori caratterizzate da ignoranza e imperizia, ciò che non si esaurisce con la debita adozione delle misure tecniche di prevenzione, ma postula anche la necessità (*ex* art. 2087 c.c.) di informare i lavoratori dei pericoli esistenti, con modalità e accuratezza adeguate e proporzionate all'importanza e alla gravità dei rischi[47].

Dalle pronunce esaminate è emerso che il datore convenuto spesso non aveva adottato nemmeno i più semplici accorgimenti prescritti dalla legislazione vigente ad eccezione dell'utilizzo, in rari casi, di DPI[48]. Inoltre, nella quasi totalità dei casi nulla era stato comprovato circa l'esecuzione di una periodica pulizia della polvere negli ambienti di lavoro né nulla era emerso circa le informazioni dovute al lavoratore sul rischio associato all'esposizione all'amianto e sulle misure da adottarsi. Si tratta di misure tutte idonee a diminuire l'entità delle fibre disperse nell'ambiente di lavoro ed a ridurre la probabilità di contrarre la malattia.

A tal proposito la giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato che la conoscenza circa la necessità di adottare le basilari misure di sicurezza risale agli anni 50-60 dello scorso secolo, derivando in primo luogo dallo stesso articolo 2087 c.c. nonché dal d.P.R. n. 547/1955, relativo ai mezzi di protezione personale contro le inalazioni, e dal d.P.R. n. 303/1956 recante norme in tema di igiene e di sicurezza degli ambienti di lavoro[49]. Infatti, la conoscenza, o comunque la conoscibilità, della pericolosità dell'amianto risale ai primi anni del 1900[50].

---

45 Trib. Padova, n. 96/2006; Trib. Venezia, n. 493/2005.

46 Trib. Padova, n. 813/2007.

47 Cfr. Trib. Venezia, n. 454/2008.

48 Sul punto in banca dati: Trib. Venezia, n. 101/2010; Trib. Trieste, n. 57/2019; Trib. Trieste, n. 26/2019; Trib. Gorizia, n. 178/2023; Trib. Padova, n. 62/2006; Trib. Gorizia, n. 96/2016; Trib. Trieste, n. 47/2019; Trib. Venezia, n. 514/2005; Trib. Livorno, n. 341/2016; Trib. Treviso, n. 163/2008.

49 V. Trib. Padova, n. 62/2006; Trib. Gorizia, n. 96/2016; Trib. Trieste, n. 47/2019; Cass. civ., sez. lav., 19 marzo 2019 n. 7641 in *Dejure.* 23 Si vedano in banca dati: Trib. Venezia, , n. 47/2019; Trib. Venezia, n. 181/2008; Trib. Gorizia, n. 178/2023; Trib. Padova, n. 62/2006; Trib. Livorno, n. 341/2016; Trib. Treviso, n. 163/2008.

50 V. Trib. Venezia, n. 163/2008; Trib. Padova, n. 63/2006; Trib. Trieste, n. 65/2019.

Seguendo questa impostazione, è irrilevante il fatto che il rapporto di lavoro si sia svolto in epoca antecedente all'introduzione di specifiche norme precauzionali intervenute per il trattamento dei materiali contenenti amianto, oppure che a tale epoca non si sapesse che basse dosi o singole fibre di amianto potessero essere letali se inalate atteso l'obbligo in capo al datore di lavoro di garantire la sicurezza al meglio delle tecnologie disponibili.

Dunque, sotto il profilo della responsabilità civile – ma anche di quella penale – l'asserita ignoranza circa il c.d. rischio amianto pacificamente non costituisce un'esimente nella vigenza del dovere di adottare misure precauzionali che avrebbero inciso sulla prevenzione dei danni da amianto patiti dal lavoratore o, quantomeno, avrebbero ridotto in modo significativo il rischio di contrarre tale patologia[51].

Alla luce di quanto sopra, si può affermare che, in relazione ai danni da esposizione da amianto vige il granitico principio per cui la responsabilità dell'imprenditore *ex* articolo 2087 c.c., la cui natura è costantemente inquadrata come contrattuale[52], non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva[53]: la responsabilità del datore di lavoro è, infatti, collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento[54].

A riprova di un tanto, la giurisprudenza pone al centro l'omissione di misure precauzionali rilevando come la responsabilità in questione non discenda dalla mera presenza o dall'utilizzazione dell'amianto[55].

In realtà, il fatto che lo Stato e le sue istituzioni, in modo quantomeno colposo, persistano nel legittimare-omettendo di frapporre divieti- l'impiego o la lavorazione di prodotti nocivi, peraltro in presenza della possibilità di ricorrere a materiali diversi, non dovrebbe assolvere la scelta da parte di una industria, consapevole dei rischi, di proseguire con l'esposizione dei lavoratori all'asbesto. In altri termini, anche la mera utilizzazione dell'amianto non dovrebbe scadere a condotta irrilevante sul piano della responsabilità civile soprattutto per tutte quelle aziende che, per dimensioni, *know how*, risorse interne e rapporti internazionali, non solo erano perfettamente a conoscenza della necessità di cessare l'impiego dell'amianto, ma altresì facevano di tutto per rimanere ancorati al minerale in questione[56].

Infatti, nonostante la presenza di un contesto di conquiste legislative e sindacali, sulla carta sicuramente tra le più avanzate nel confronto con la normativa di altri

51 V. Trib. Venezia, n. 514/2005; Trib. Gorizia, n. 96/2016.

52 Cfr. Cass. civ., sez. lav., 25 gennaio 2021 n.1509 in *Dejure.*

53 Sul punto in banca dati: Trib. Gorizia, n. 178/2023; Trib. Venezia, n. 406/2007; Trib. Venezia, n. 493/2005; Trib. Trieste, n. 57/2019; Trib. Livorno, n. 341/2016.

54 Cfr. *ex plurimis* Cass. civ., sez. lav., 30 luglio 2013 n. 18267, in *Dejure*.

55 V. Cass. civ., sez. lav., 21 settembre 2016 n. 18503, in *Dejure*; Trib. Padova, n. 336/2006.

56 V. Trib. Venezia, n. 514/2005.

Paesi, la ricerca svolta ha messo in luce che nella realtà le condizioni di molti luoghi di lavoro, restano costantemente arretrate. Probabilmente ciò accade anche in ragione di una «*caduta verticale della partecipazione operaia sul tema dell'igiene e sicurezza del lavoro*» [57] indotta delle forti pressioni indotte dalla crisi economica su salari e livelli occupazionali che tornano ad essere le questioni prioritarie per il sindacato[58].

Con la conseguenza che il valore costituzionale della tutela della salute «*come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività*» (*ex* articolo 32 Cost.), una volta calato nelle dinamiche concrete del rapporto di lavoro, si traduce e riduce, per il giuslavorista, in una disamina delle "tecniche normative" utilizzate dal legislatore e dagli attori del sistema di relazioni industriali per bilanciare i contrapposti interessi in gioco[59] e in una rassegna degli indirizzi giurisprudenziali e interpretativi che, su questi tecnicismi, si sono nel tempo consolidati.

Così, pur in presenza di indiscutibili progressi e di successivi affinamenti del dato normativo, grazie anche al contributo determinante proveniente dalla normativa euro-unitaria, vi sono oggi tutte le premesse per ripensare il rapporto tra lavoro e salute in funzione di condizioni socio-economiche e culturali decisamente più avanzate rispetto a quelle su cui poggia l'attuale impianto giuridico e previdenziale.

A ben vedere, infatti, stante l'elastica previsione di cui all'articolo 2087 c.c., nei contesti di lavoro «*il solo limite giuridico alla stimolazione dell'efficienza del lavoratore è la protezione della sua salute*» [60].

Tracciando le linee conclusive, l'obbligo datoriale derivante dall'art. 2087 c.c., collocato nell'ampio spettro della tutela della persona del lavoratore, deve essere riguardato in chiave di prevenzione- nonché di precauzione- superando la logica risarcitoria, inevitabilmente successiva.

A questo punto si apre un duplice scenario: per un verso l'ultima "istanza" rappresentata dal controllo giudiziale, esercitato in sede di accertamento dell'illecito civile ai sensi dell'art. 2087 c.c. non potrà non tener conto delle indicazioni provenienti dalle parti sociali e, per altro verso — al fine di garantire l'effettività, nel contesto aziendale, delle misure di prevenzione — si richiede un costante "monitoraggio" sul luogo di lavoro. Tale considerazione sollecita l'intervento della rappresentanza collettiva per la sicurezza, di cui agli artt. 47-50, del d.lgs. n. 81/2008, sulla scorta di quanto già prefigurato dall'art. 9 dello Statuto dei lavoratori,

---

57 S. Renga, "*Modello sindacale di tutela della salute nei luoghi di lavoro dal dopoguerra agli anni Novanta*", in *Lavoro e diritto*, 1994, p. 636.

58 B. Trentin, "*Diritto alla salute. Quando le giustificazioni non giustificano nulla*", in *Rassegna di Medicina dei Lavoratori*, 1990, pp. 139-140.

59 Cfr. R. Del Punta, "*La sospensione del rapporto di lavoro. Malattia, infortunio, maternità, servizio militare. Artt. 2010-2011*", Giuffrè, Milano, 1992, p. 21.

60 P. Ichino, "*La responsabilità contrattuale del datore di lavoro in materia di mobbing e straining*", comunicazione al convegno su Mobbing, problematiche, effetti, soluzioni, Milano, 3 maggio 2007, p. 12.

in ordine al controllo esercitato dai lavoratori, attraverso proprie rappresentanze, sull'applicazione delle misure di prevenzione[61].

7. Il contenzioso civile in materia di amianto tra nesso causale, regime probatorio e regime prescrizionale

Attraverso la presente ricerca si sono potute altresì evidenziare delle peculiarità per quanto concerne il profilo del nesso eziologico tra malattia asbesto-correlata e danno patito, il relativo regime probatorio, nonché il conseguente regime prescrizionale.

Si premette che, in tema di responsabilità civile, tutte le sentenze inserite nella banca dati hanno sottolineato come il nesso causale si informi alla regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", da verificarsi in virtù della cd. "probabilità logica", nell'ambito degli elementi di conferma e, nel contempo, nell'esclusione di quelli alternativi, disponibili in relazione al caso concreto[62], a differenza del processo penale ove, invece, opera il principio del meccanismo processuale del cd. "oltre ragionevole dubbio"[63].

In particolare, a fronte di una malattia ad eziologia multifattoriale (quale il tumore), le sentenze analizzate richiamano all'unanimità i consolidati principi di diritto affermati dalla Corte di Cassazione, secondo cui il nesso di causalità relativo all'origine professionale di essa non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione, che può essere, peraltro, data anche in via di probabilità, ma soltanto ove si tratti di "probabilità qualificata", da verificare attraverso ulteriori elementi idonei a tradurre in certezza giuridica le conclusioni in termini probabilistici del consulente tecnico[64].

In tale contesto, dunque, in presenza di una malattia professionale, derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità[65].

---

61 Cfr., G. Balandi, "*Individuale e collettivo nella tutela della salute nei luoghi di lavoro*", in *Lavoro e Diritto*, 1990, p.219 e ss.

62 V. Cass. civ., sez. lav., 3 gennaio 2017, n. 47; Cass. civ., sez. III, ord., 27 settembre 2018, n. 23197; Cass. civ., sez. lav., 12 giugno 2019, n. 15761, disponibili in *DeJure*.

63 Solo per citare alcune sentenze più recenti inserite nella banca dati, si faccia riferimento a Trib. Gorizia, n. 150/2023; Trib. Gorizia, n. 185/2023; Trib. Trieste, n. 113/2022; Trib. Trieste, n. 95/2022; Trib. Venezia, n. 428/2019; Trib. Trieste, n. 57/2019; Trib. Venezia, n. 698/2016; Trib. Venezia, n. 539/2016; Trib. Gorizia, n. 161/2024.

64 V. Cass. civ., sez. lav., 20 maggio 2004, n. 9634; Cass. civ., sez. lav., 5 agosto 2010, n. 18270: Cass. civ., sez. lav., 24 novembre 2015, n. 23951, in *DeJure*. In banca dati si veda Trib. Gorizia, n. 101/2023; Trib. Venezia, n. 145/2017; e, più risalente nel tempo, Trib. Venezia, R.G. n. 2395/2011.

65 Cfr. E. Napoletano, T.M. Pace, *Siderurgico di Taranto: basta la prova della causalità generale per l'affermazione della responsabilità penale del Direttore di stabilimento per patologie correlabili all'esposizione all'amianto causata dalla colposa omissione delle misure prevenzionistiche*?, in *Giurispru-*

A tal fine il Giudice, oltre a consentire al lavoratore di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, è tenuto a valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonché dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti[66].

Come hanno avuto modo di evidenziare le sentenze prese in considerazione attraverso le numerose consulenze tecniche d'ufficio esperite, è scientificamente assodato che la tossicità dell'amianto si manifesta principalmente in caso di inalazione delle relative fibre e che il rischio per la salute è direttamente legato alla quantità ed al tipo di fibre inalate, alla loro stabilità chimica, nonché ad una predisposizione personale a sviluppare la malattia[67].

In particolare, in base alle attuali conoscenze scientifiche sui rischi da esposizione all'amianto, le fibre di amianto inalate possono produrre principalmente le seguenti patologie: l'asbestosi[68] (patologia non tumorale del polmone), il carcinoma[69] (patologia tumorale del polmone), il mesotelioma[70] (patologia tumorale della pleura o del peritoneo), tumori del tratto gastro-intestinale, della laringe e di altre sedi.

Inoltre, mentre è scientificamente pacifica la dose-dipendenza dell'asbestosi e del carcinoma polmonare, per quanto riguarda il mesotelioma, il discorso si presenta decisamente più complesso[71].

---

denza penale, n. 4, 2021, p. 1 ss.; B. Rossi, *L'accertamento del rapporto di causalità nel caso di morte collegata ad esposizione di amianto*, in *Cassazione penale*, n. 3, 2020, Giuffrè, Milano, p. 1156 ss.; L. Angelini, *Risarcimento dei danni da perdita dei rapporti parentali ai congiunti di un lavoratore morto per mesotelioma da esposizione ad amianto*, in *Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni*, 4, 2023, p. 801 ss.

66 V. Cass. civ., sez. lav., 7 marzo 2017, n. 5704 in *DeJure* e da ultimo Trib. Gorizia, sez. lav., n. 222/2023, reperibile nella banca dati.

67 Per una ricostruzione storica sull'utilizzo dell'amianto cfr. N. Coggiola, *Alla ricerca delle cause. Uno studio sulla responsabilità per danni da amianto*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2011, p. 27 ss.

68 Cfr., tra le tante, Trib. Venezia, n. 428/2019; Trib. Venezia, n. 670/2015; Trib. Venezia, R.G. n. 2395/2011; Trib. Gorizia, n. 23/2022.

69 Cfr. Trib. Gorizia, n. 186/2023; Corte d'App. Venezia, n. 2734/2018; Trib. Venezia, n. 245/2018; Trib. Venezia, n. 209/2017; Trib. Trieste, n. 214/2017; Trib. Trieste, n. 257/2017; Trib. Venezia, n. 777/2015.

70 Tra le tante, cfr. Trib. Venezia, n. 1051/2008; Trib. Venezia, n. 291/2009; Corte d'App. Trieste, n. 365/2014; Trib. Gorizia, n. 150/2023; Trib. Gorizia, n. 185/2023; Trib. Venezia, n. 428/2019; Trib. Vicenza, n. 396//2020; Corte d'App. Trieste, n. 131/2022; Trib. Gorizia, n. 186/2010; Trib. Venezia, n. 852/2005; Trib. Venezia, n. 584/2008; Trib. Gorizia, n. 122/2023; Trib. Venezia, n. 359/2022; Trib. Trieste, n. 46/2021; Trib. Venezia, n. 164/2007; Corte d'App. Venezia, n. 2743/2018; Corte d'App. Torino, n. 640/2010; Trib. Trieste, n. 158/2022; Trib. Trieste, n. 107/2021; Trib. Venezia, n. 214/2018; Trib. Venezia, n. 698/2016; Trib. Venezia, n. 250/2013; Trib. Venezia, n. 209/2017; Trib. Gorizia, n. 99/2023

71 Sul punto si veda M. Fabiani, E. Bonanni, *Il danno da amianto. Profili risarcitori e tutela medico-legale*, Giuffrè, Milano, 2013.

In altre parole, la scienza medica ha appurato che mentre nel mesotelioma pleurico, nei soggetti suscettibili esposti ad amianto, l'effetto cancerogeno può essere conseguente ad una "dose" estremamente bassa, al contrario, per tutti gli altri tumori – compreso il carcinoma polmonare da amianto – dosi basse non producono effetti epidemiologicamente dimostrabili.

È stato anche specificato che il carcinoma polmonare è in rapporto sicuro con l'amianto solo se vi è asbestosi o l'evidenza di un'affezione pleurica causata dall'amianto, in quanto in difetto di tali evenienze, il suddetto tumore può essere conseguenza, ad esempio, del tabagismo[72], vizio che caratterizzava molti dei ricorrenti le cui sentenze sono state analizzate[73]. Il che presuppone obiettivi riscontri anatomo-patologici e il rinvenimento di fibre di amianto nei polmoni in quantità rilevanti.

Nel merito, si è rilevato che diverse sentenze prendevano in considerazione la letteratura scientifica degli ultimi dieci anni evidenziando come le fibre di amianto interagiscano in maniera sinergica con altri fattori cancerogeni, in particolare con il fumo di tabacco nel causare il tumore polmonare (che comunque può svilupparsi anche nei non fumatori) e che, in particolare, tra i tumori a "bassa frazione eziologica" – i quali hanno anche importanti cause extralavorative – rientra, ad esempio il tumore polmonare, per la maggior parte correlato al fumo di sigaretta.

Inoltre, si è anche sottolineata la necessità, al fine di una corretta individuazione dei soggetti che contraggono malattie amianto-correlate, di definire in modo dettagliato, e puntuale, presupposti e condizioni delle diverse patologie riscontrate, onde stabilire i casi in cui le patologie sono state contratte in ambito familiare[74].

---

72 Sebbene i Criteri di Helsinki, ossia le linee guida tecnico-scientifiche per stabilire il nesso tra esposizione ad amianto e neoplasia, non affermino questi concetti, negli ultimi anni la giurisprudenza ha iniziato a prendere in considerazione tali riscontri a fronte del Piano Nazionale Amianto (PNA) del marzo 2013, cui si è pervenuti a conclusione della Seconda Conferenza Governativa Amianto, organizzata ai sensi della l. n. 257/1992 (22-24 novembre 2012). In questa sede si sono confrontate tutte le componenti interessate, insieme a giuristi, scienziati ed esperti epidemiologi e clinici dell'Università e del SSN, per poter giungere alla definizione della "Linee di intervento per un'azione coordinata delle amministrazioni statali e territoriali" nella materia (contenute nel suddetto PNA). Nel Piano è stato anche evidenziato che «le fibre di amianto interagiscono in maniera sinergica con altri cancerogeni, in particolare con il fumo di tabacco nel causare il tumore polmonare (che comunque può svilupparsi anche nei non fumatori)» e che, in particolare, tra i tumori a «bassa frazione eziologica» - i quali hanno anche importanti cause extralavorative - rientra, ad esempio il tumore polmonare, «per la maggior parte correlato al fumo di sigarette». Cfr. Cass. civ., sez. lav., 30 luglio 2013, n. 18267; più di recente Cass. pen., sez. IV, 24 luglio 2023, n. 31812, entrambe in *DeJure*. Si veda anche S. Tordini Cagli, *Morti d'amianto: la Cassazione ancora una volta annulla con rinvio le condanne inflitte in secondo grado*, in *Rivista italiana di diritto del lavoro*, 1, II, 2018, p. 178 (nota a Cass. pen., sez. IV, sentenza 14 marzo 2017, n. 12175).

73 Cfr. Trib. Trieste, R.G. n. 46/2021; Corte d'App. Venezia, n. 2734/2018; Trib. Gorizia, n. 186/2023; Trib. Gorizia, n. 98/2023; Trib. Gorizia, n. 6/2023; Trib. Gorizia, n. 101/2023.

74 Cfr. Cass. pen., sez. IV, 24 luglio 2023, n. 31812, in *DeJure*, che chiude con l'assoluzione degli imputati una complessa vicenda giudiziaria relativa alla morte di un lavoratore-fumatore sul rilievo dell'assenza del nesso di causa tra la asbestosi polmonare da inalazione di amianto e il decesso dello stesso lavoratore, avvenuto per collasso cardiocircolatorio all'età di quasi settantotto anni, quando era in pensione da più di venti anni e non più esposto alle inalazioni di amianto da trenta. Si veda sempre

Nel sistema dell'assicurazione contro le malattie professionali – quale risulta per effetto dell'ampliamento della protezione alle malattie professionali non tabellate operato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 179/1988 – la distinzione tra le malattie comprese nelle tabelle e quelle ivi non comprese rileva sul piano della prova del nesso di causalità[75].

Costituisce infatti principio consolidato quello secondo il quale l'inclusione nella tabella sia della lavorazione svolta che della malattia contratta (purché insorta entro il periodo massimo d'indennizzabilità eventualmente previsto) comporta l'applicazione della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato.

In tal caso, dunque, al lavoratore è sufficiente dimostrare lo svolgimento professionale della lavorazione indicata in tabella e di essere affetto dalla malattia ivi prevista, per essere esonerato dalla prova dell'esistenza del nesso di causalità tra l'uno e l'altra, avendo già l'ordinamento compiuto la correlazione causale tra i due termini[76].

Con la precisazione che in caso di malattie pur previste in tabella, ma ad eziologia plurima o multifattoriale, il lavoratore deve comunque fornire la prova, in termini di rilevante o ragionevole probabilità scientifica, dell'idoneità dell'esposizione al rischio a causare l'evento morboso[77]: in questo senso un singolo fattore può essere considerato causa esclusiva della malattia solamente qualora, innescando una serie causale autonoma, sia stato in grado, da solo, di produrre l'evento[78].

Una tale soluzione non costituisce deroga ai principi propri del sistema tabellare, ma è conseguenza del fatto che il sistema tabellare esonera il lavoratore dalla prova del nesso di causalità tra la lavorazione tabellata e la malattia, ma non dalla prova dell'adibizione professionale alla prima.

S. Tordini Cagli, *Morti d'amianto: la Cassazione ancora una volta annulla con rinvio le condanne inflitte in secondo grado*, cit., p. 178 ss.

75 S. Sansaro, *Esposizione all'amianto e onere della prova nell'ambito delle malattie professionali tabellate multifattoriali*, in *Diritto delle relazioni industriali*, 3, 2020, p. 870 ss. In banca dati, emblematiche risultano essere le recenti sentenze del foro di Gorizia, nelle quali viene espressamente evidenziata tale distinzione. Si veda Trib. Gorizia, n. 150/2023; Trib. Gorizia, n. 185/2023; Trib. Gorizia, n. 122/2023; Trib. Gorizia, n. 99/2023; Trib. Gorizia, n. 186/2023; Trib. Gorizia, n. 98/2023; Trib. Gorizia, n. 6/2023; Trib. Gorizia, n. 101/2023.

76 Cfr. Cass. civ., sez. lav., 21 novembre 2016, n. 23653; Cass. civ., sez. lav., ord. 24 maggio 2017, n. 13024; Cass. civ., sez. lav., ord. 20 giugno 2018, n. 16248; Cass. civ., sez. VI – Lav., ord., 4 febbraio 2019, n. 3207, tutte disponibili in *DeJure*. In banca dati si veda Trib. Treviso, n. 137/2017; Trib. Venezia, R.G. n. 2395/2011; Trib. Venezia, n. 428/2019.

77 Cfr. Cass. civ., sez. lav., 12 ottobre 2012, n. 17438; Cass. civ., sez. lav., ord. 31 maggio 2017, n. 13814; Cass. civ., sez. lav., ord. 10 aprile 2018, n. 8773, *ibidem*.

78 G.M. Marsico, *Causalità, danno lungolatente e principio di equivalenza delle condizioni: tra efficienza causale e produzione dell'evento dannoso*, in *Labor*, 31 dicembre 2023, p. 3.

Come noto, le tabelle richiamate all'art. 3 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124[79] vengono rinnovate tenendo conto delle acquisizioni della scienza medica nelle forme e nei modi previsti dall'art. 10 d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38[80], attraverso i lavori dell'apposita Commissione scientifica, ed hanno ad oggetto lavorazioni astrattamente individuate come tipiche.

Per far scattare la presunzione di nesso causale in concreto, ed in relazione al caso specifico, la prova del lavoratore dovrà dunque avere ad oggetto (oltre alla contrazione della malattia tabellata) lo svolgimento di una lavorazione che rientri nel perimetro legale della correlazione causale presunta e che sia ritenuta idonea, secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica, a provocare la malattia. Solo in tal caso la fattispecie concreta potrà ritenersi aderente a quella astratta prevista dalla tabella e potrà scattare la presunzione di eziologia professionale con specifico riferimento a quel lavoratore.

La presunzione legale in questione non è assoluta, rimanendo la possibilità per la controparte o per l'ente previdenziale di fornire la prova contraria, ad esempio dimostrando che la malattia, per la sua rapida evoluzione, non è ricollegabile all'esposizione a rischio, in quanto quest'ultima sia cessata da lungo tempo, oppure che il lavoratore è stato concretamente esposto all'agente patogeno connesso alla lavorazione tabellata in misura non sufficiente nel caso concreto a cagionare la malattia, o che sussista un fattore extralavorativo che sia stato di per sé idoneo a determinarla[81].

Tutte le sentenze inserite nella succitata banca dati hanno inoltre evidenziato che il regime prescrizionale dell'azione di risarcimento per danni da esposizione ad amianto è quello tipico della responsabilità contrattuale *ex* art. 1218 c.c., concretizzandosi pertanto nel termine di dieci anni quanto all'azione per il risarcimento del danno sofferto dal lavoratore[82].

Le patologie tumorali generate dall'esposizione alle polveri di amianto sono, infatti, caratterizzate da un periodo di latenza molto ampio tra il momento in cui è cessata l'esposizione ed il momento in cui insorge il danno, periodo di latenza che può generare dubbi sulla persistente azionabilità del diritto, costituendo una

79 Recante "*Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*".

80 Recante "*Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n.144*".

81 Cass. civ., sez. lav., 4 febbraio 2020, n. 2523, in *DeJure*. Si veda anche C. Brusco, *Gli ultimi sviluppi della giurisprudenza di legittimità sul tema dell'applicazione delle leggi scientifiche che riguardano l'evoluzione delle malattie provocate dall'esposizione all'amianto*, in *Foro italiano*, 12, II, 2019, p. 732 ss. In banca dati si veda Trib. Palermo, n. 909/2009; Trib. Venezia, n. 487/2009; Trib. Venezia, n. 1064/2007; Trib. Venezia, n. 755/2008.

82 Si è introdotta questa specificazione perché, invece, per il danno sofferto dai congiunti (responsabilità extracontrattuale) vale la regola di cui all'art. 2947, terzo comma c.c., cioè il termine di prescrizione del reato, che, in questo caso, è l'art. 589 c.p., aggravato dalla violazione delle norme per la sicurezza sul lavoro, concretizzando quindi la prescrizione in 14 anni a fronte delle ultime modifiche legislative intervenute.

sorta di barriera che impedisce al contendente di fare esaminare il proprio caso nel merito dal tribunale competente[83].

Nel nostro ordinamento, per il vero, il problema della decorrenza del termine di prescrizione dell'azione di risarcimento del danno da malattia professionale era stato già risolto in via giurisprudenziale: secondo i giudici di legittimità la decorrenza della prescrizione parte al momento della conoscibilità di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito, ossia la condotta, il danno ed il nesso causale esistente tra condotta e danno. Si nega quindi che la prescrizione possa iniziare a decorrere fino a quando non sia insorta la malattia, e fino a quando non sia possibile sapere che la malattia dipende dall'esposizione prolungata all'amianto[84].

Quest'approdo interpretativo, emerso nella giurisprudenza di legittimità, era stato avallato dalla decisione delle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza 11 gennaio 2008, n. 576, pronunciatesi in un'altra situazione in cui il danno alla persona era emerso a distanza di diversi anni dal momento in cui si erano verificati i fatti causativi del danno.

Nella suddetta decisione le Sezioni Unite hanno affermato, in effetti, che il termine di prescrizione per l'azione di risarcimento del danno decorre non dal giorno in cui il terzo tiene il comportamento che determina poi a distanza di anni il danno, e neanche dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, bensì da quello in cui la malattia può essere percepita, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche, come un danno conseguenza del comportamento del terzo.

Non è, pertanto, sufficiente la mera consapevolezza da parte della vittima di stare male, bensì occorre che quest'ultima da un lato sia consapevole di aver sviluppato una malattia irreversibile o comunque duratura, dall'altro lato, sia altresì consapevole di cosa ha determinato la sua malattia, e quindi del fatto che a monte della stessa vi sia stato un fatto illecito.

Qualora, invece, non sia conoscibile la causa della patologia, la prescrizione non può iniziare a decorrere, poiché la malattia, che in astratto potrebbe essere ancora ritenuta una tragica fatalità non imputabile ad un terzo, non è idonea in sé a concretizzare il "fatto" che l'art. 2947 c.c., co. 1, individua quale *dies a quo* della prescrizione[85].

---

83 M. Castellaneta, *Vittime dell'amianto, prescrizione a regole libere ma senza ostacolo ai diritti*, in *NT+ Diritto*, 19 febbraio 2024.

84 Cfr. Cass. civ., sez. lav., 8 maggio 2007, n. 10441, in *DeJure,* secondo cui il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno biologico e del danno morale conseguenti ad asbestosi decorre dal momento in cui sia stata raggiunta la certezza della malattia e della sua origine professionale. La pronuncia era stata confermata subito dopo da Cass. civ., sez. lav., 18 settembre 2007, n. 19355, *ibidem,* la quale aveva aggiunto che la prescrizione nei confronti del datore di lavoro per la responsabilità da insorgenza di malattie professionali decorre dalla conoscibilità della eziologia professionale della malattia, che rappresenta qualcosa di più rispetto alla semplice manifestazione della patologia ed è la possibilità che la origine professionale della malattia sia riconoscibile in base alle conoscenze scientifiche del momento.

85 Cfr., in banca dati, Corte d'App. Venezia, R.G. n. 437/2018; Trib. Venezia, R.G. n. 2395/2011; Trib. Trieste, R.G. n. 46/2021; Corte d'App. Venezia, n. 2734/2018.

Il tema del regime prescrizionale riguarda altresì le azioni risarcitorie *iure proprio* e *iure successionis*.

Quanto al danno *iure proprio* da lutto/perdita del congiunto le sentenze inserite in banca dati hanno evidenziato all'unanimità che il termine prescrizionale decorra dal momento del decesso della vittima primaria, salvo il caso in cui la conoscenza/conoscibilità dell'ascrizione del decesso al datore di lavoro convenuto si sia realizzata soltanto dopo un ulteriore lasso di tempo dalla morte del congiunto.

Per quanto riguarda il risarcimento del danno *iure successionis*, l'orientamento giurisprudenziale maggioritario[86] ritiene che l'azione degli eredi decorra dal momento in cui il *de cuius*, abbia acquisito la consapevolezza della sua patologia (diagnosticata in modo certo), della gravità della stessa e della sua riconducibilità al soggetto imputato del danno, ovvero cominci da quando la malattia, secondo lo standard dell'ordinaria diligenza, poteva venire percepita quale danno ingiusto, dagli esiti fatali, conseguente all'altrui condotta dolosa o colposa[87].

86 Cfr. Cass. civ., Sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 584, in *Foro italiano*. I, 2008, p. 451 ss.; Cass. civ., Sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 583; Cass. civ., Sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 581; Cass. civ., Sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 580; Cass. civ., Sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 576, tutte disponibili su *Ced Cassazione*.

87 Cfr. Cass. civ., sez. lav., 8 ottobre 2012, n. 17092, in *DeJure,* che ha confermato la pronuncia di merito secondo cui era rilevante ai fini dell'individuazione del *dies a quo* il momento in cui era stato diagnosticato alla vittima primaria il mesotelioma pleurico, escludendo qualsiasi rilevanza della sua precedente consapevolezza di una potenziale pericolosità della sua situazione lavorativa. Si veda M. Bona, *Morti da amianto sul lavoro: il punto su responsabilità e risarcimenti*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2, 2021, p. 590 ss.

Bibliografia

Angelini L., *Risarcimento dei danni da perdita dei rapporti parentali ai congiunti di un lavoratore morto per mesotelioma da esposizione ad amianto*, in *Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni*, 4, 2023, p. 801 ss.

Balandi G., *Individuale e collettivo nella tutela della salute nei luoghi di lavoro*, in *Lavoro e Diritto*, 1990, p. 219 e ss.

Berti L., *Le tabelle aggiornate del Tribunale di Roma*, in *Diritto e Giustizia*, 16 novembre 2023.

Bona M., *Morti da amianto sul lavoro: il punto su responsabilità e risarcimenti*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2, 2021, p. 590 ss.

Bonanni E., *La storia dell'amianto nel mondo del lavoro. Rischi, danni, tutele,* in *Diritto dei Lavori*, Anno VI, n. 1, gennaio 2012, p. 94 ss.

Brusco C., *Gli ultimi sviluppi della giurisprudenza di legittimità sul tema dell'applicazione delle leggi scientifiche che riguardano l'evoluzione delle malattie provocate dall'esposizione all'amianto*, in *Foro italiano*, 12, II, 2019, p. 732 ss.

Cassano G., *Danno morale ed esistenziale: a cinque anni dalle sentenze di San Martino*, in *Informazione previdenziale*, 1-4, 2014, p. 1 ss.

Castellaneta M., *Vittime dell'amianto, prescrizione a regole libere ma senza ostacolo ai diritti*, in *NT+ Diritto*, 19 febbraio 2024.

Coggiola N., *Alla ricerca delle cause. Uno studio sulla responsabilità per danni da amianto*, Edizioni Scientifiche Italiane, 2011.

Del Punta R., *La sospensione del rapporto di lavoro. Malattia, infortunio, maternità, servizio militare. Artt. 2010-2011*, Giuffrè, 1992.

Fabiani M., Bonanni E., *Il danno da amianto. Profili risarcitori e tutela medico-legale*, Giuffrè, 2013.

Hazan M., Martini F., *Una prima riflessione sulle nuove tabelle del Tribunale di Roma per il risarcimento del danno biologico*, in *Diritto e Giustizia*, 17 novembre 2023.

Marsico G. M., *Causalità, danno lungolatente e principio di equivalenza delle condizioni: tra efficienza causale e produzione dell'evento dannoso*, in *Labor*, 31 dicembre 2023, p. 1 ss.

Mastroroberto L., *Ancora a proposito di sofferenza morale dopo le sentenze di San*

Martino: quale contributo medico-legale?, in *Rivista italiana di medicina legale e del diritto in campo sanitario*, 3, 2011, p. 877 ss.

Napoletano E., Pace T. M., *Siderurgico di Taranto: basta la prova della causalità generale per l'affermazione della responsabilità penale del Direttore di stabilimento per patologie correlabili all'esposizione all'amianto causata dalla colposa omissione delle misure prevenzionistiche*?, in *Giurisprudenza penale*, n. 4, 2021, p. 1 ss.;

Pessi R., *Il danno differenziale tra diritto vivente e diritto vigente*, in *Labor*, 4, 2019, p. 354 ss.

Picunio M.L., *La Corte di Cassazione specifica gli elementi che (non) sono necessari per la richiesta di risarcimento del danno differenziale*, in *Labor*, 18 maggio 2017.

Renga S., "*Modello sindacale di tutela della salute nei luoghi di lavoro dal dopoguerra agli anni Novanta*", in *Lavoro e Diritto*, 1994, p. 636 ss.

Rossi B., *L'accertamento del rapporto di causalità nel caso di morte collegata ad esposizione di amianto*, in *Cassazione penale*, n. 3, 2020, Giuffrè.

Rossi B., *La Cassazione torna sul danno parentale*, in *Responsabilità medica*, consultabile in *https://www.rivistaresponsabilitamedica.it/wp-content/uploads/2019/12/Cass-28989-Rossi.pdf.*

Sansaro S., *Esposizione all'amianto e onere della prova nell'ambito delle malattie professionali tabellate multifattoriali*, in *Diritto delle relazioni industriali*, 3, 2020, p. 870 ss.

Tordini Cagli S., *Morti d'amianto: la Cassazione ancora una volta annulla con rinvio le condanne inflitte in secondo grado*, in *Rivista Italiana di Diritto del Lavoro*, 1, II, 2018, p. 178 ss.

Trentin B., "*Diritto alla salute. Quando le giustificazioni non giustificano nulla*", in *Rassegna di Medicina dei Lavoratori*, 1990, p. 139 ss.

Tullini P., *Patologie da amianto e risarcimento del danno differenziale*, in *Rivista italiana di diritto del lavoro*, 1, 2023, p. 142 ss.;

Valore P., *La risarcibilità del danno da perdita della vita*, in *Giurisprudenza italiana*, 4, 2014, p. 832 ss.;

Ziviz P., *La personalizzazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla salute*, in *Responsabilità medica*, in https://www.rivistaresponsabilitamedica.it/wp-content/uploads/2019/12/Cass.-28988-Ziviz.pdf.

La banca dati contenente i risultati dell'analisi del contenzioso seriale in tema di risarcimento del danno da amianto è consultabile al seguente link:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-2A9-wgTHLM2B-61sOWbSDiwVHfpyNRde/edit?usp=sharing&ouid=107051924277528906331&rtpof=true&sd=true

POSTFAZIONE

Roberta Nunin
Professoressa ordinaria di diritto del lavoro, Università degli Studi di Trieste

Ho accolto molto volentieri la richiesta delle curatrici e del curatore di questo volume di operare qualche breve riflessione conclusiva sui temi trattati – di grande rilievo umano e sociale, oltre che giuridico – avendo particolarmente apprezzato l'impostazione di questa ricerca, che ha il significativo pregio di fare dialogare studiose e studiosi appartenenti a diverse aree disciplinari, non trascurando di riservare un adeguato spazio alla voce dell'avvocatura e, allo stesso tempo, di proporre un'accurata analisi dei dati empirici relativi ad un contenzioso giurisprudenziale ampio ed articolato, che si è progressivamente stratificato nel tempo e che continua a presentare alcuni profili di criticità ed incertezza. In quest'ottica, inoltre, mi sembra particolarmente apprezzabile l'impegno volto a costruire una banca dati che potrà senza dubbio contribuire ad una migliore conoscenza di una materia tanto complessa e ad agevolare il lavoro di chi, in diverse sedi e a diversi livelli, si impegna quotidianamente per assicurare la doverosa tutela alle vittime dell'esposizione all'amianto.

Sebbene la questione dei danni per gli esposti e delle correlative responsabilità datoriali non sia certo inedita (come peraltro ampiamente sottolineato da autrici e autori dei contributi pubblicati nelle pagine precedenti), ad oltre trent'anni di distanza dalla legge del 1992, che ne vietò l'utilizzo, di amianto in Italia si continua purtroppo ancora a morire, come illustrano i dati puntualmente riportati nei saggi che precedono, che non mancano di segnalare come – alla luce del lungo periodo di latenza – ci troviamo tuttora in un arco temporale che vede un drammatico picco delle patologie amianto-correlate, ben lungi dall'essersi esaurito. A riprova di un tanto, basti por mente alla circostanza che, anche guardando oltre i confini nazionali ed allargando la prospettiva all'ambito dell'intera Unione europea, dove dal 2006 il divieto d'uso dell'amianto è tassativo, permane a Bruxelles un significativo allarme per i danni originati dalle esposizioni avvenute in passato (negli ultimi anni, l'80% circa dei tumori riconosciuti come professionali nell'UE risulta correlato all'amianto: v. sul punto, di recente, Angelini, Cavariani, Sala, in *Ig. Sic. Lav.*, 2024, 2, ins. III). E se poi volessimo allargare ulteriormente lo sguardo, mi limito a ricordare che, a livello mondiale, all'inizio del 2024 l'amianto risultava non ancora bandito da più della metà delle nazioni.

Le malattie professionali ed i decessi di ex-lavoratori e lavoratrici (ma, talora, in ragione della volatilità delle fibre, anche di loro familiari, o di semplici cittadini residenti nelle zone dove l'amianto veniva prodotto e lavorato) disegnano dunque una drammatica 'mappa' che coinvolge ancora oggi non solo diverse aree del nostro Paese (e, tra queste, del nostro Friuli Venezia Giulia), in cui a lungo questo minerale è stato ampiamente impiegato in settori e lavorazioni molto diversi (dalla cantieristica navale all'edilizia, per limitarci solo ad alcuni esempi), ma un numero rilevante di Paesi al mondo, assumendo la dimensione di una persistente emergenza, il cui superamento appare ancora lontano.

Limitandoci però in questa sede al contesto italiano, la caratteristica del lungo periodo di latenza prima dell'insorgenza delle tecnopatie asbesto-correlate – che possono manifestarsi a diversi decenni di distanza dall'esposizione alle fibre 'killer',

come sinistramente vengono usualmente denominate – ha finito per originare una sorta di vera e propria 'epidemia', che continua a mietere un numero inaccettabile di vittime (e che, se allarghiamo lo sguardo, appare come una vera e propria pandemia, posto che l'O.M.S. ci ha ricordato, anche di recente, come nel mondo ci siano ancora 125 milioni di persone esposte all'amianto sul posto di lavoro).

Proprio per questo appare importante la prospettiva assunta dai saggi raccolti in questo volume, che si concentrano su uno degli aspetti più complessi della materia, quello inerente all'accertamento della responsabilità del datore di lavoro ed ai conseguenti profili di valutazione del danno e determinazione del risarcimento. Seguendo tale approccio, se vengono da un lato positivamente segnalati gli sviluppi nel tempo della giurisprudenza italiana, le autrici e gli autori non mancano tuttavia di evidenziare le questioni critiche che restano aperte, superando la dimensione puramente ricognitiva (seppure importante, se non altro per ricostruire i diversi sentieri percorsi dai giudici, sia penali che del lavoro, in questi trent'anni), con l'ambizioso obiettivo di cercare di proporre e sviluppare un «nuovo paradigma» (così M.D. Ferrara) che possa meglio tutelare le vittime, nella piena consapevolezza di una protezione che, ad oggi, a partire dal piano previdenziale, non sempre è risultata e risulta pienamente soddisfacente.

L'attenta analisi diacronica delle tappe dei diversi interventi legislativi succedutisi in Italia – non di rado anche su decisivo impulso del livello eurounitario – se, da un lato, palesa una reazione purtroppo alquanto lenta del legislatore nazionale rispetto alle evidenze scientifiche di pericolosità che via via si erano accumulate nel tempo, dall'altro non manca di sottolineare il ruolo attribuito in quest'ambito all'I.N.A.I.L., su cui si soffermano diversi dei saggi che precedono, sottolineando come l'Istituto abbia rivestito e rivesta un ruolo di primo piano nel gestire le complesse problematiche legate all'accertamento dell'esposizione qualificata, oltre che con riguardo all'erogazione delle prestazioni previste per i lavoratori, senza trascurare il piano dell'esercizio dell'azione di regresso. Anche con riguardo a questo importante attore pubblico, non mancano nelle pagine precedenti rilievi critici e puntuali osservazioni, che analizzano tra l'altro la complessa questione del rilievo del danno c.d. 'differenziale' (su cui v., ampiamente, M.D. Ferrara) ed alle quali in questa sede non posso che rinviare.

Per trarre qualche provvisoria conclusione ed auspicando che questo volume contribuisca ad accrescere l'interesse in relazione a questi temi, alimentando anche un serrato dialogo tra dottrina e giurisprudenza, quantomai essenziale, da quanto esposto nei saggi sopra raccolti mi sembra emerga, innanzi tutto, quale *fil rouge* che lega tutti i contributi, un monito sempre attuale, riconducibile alle terribili conseguenze che può comportare nel tempo una sottovalutazione dei possibili rischi legati all'ambiente ed alle condizioni di lavoro.

Le drammatiche ricadute (non solo individuali e familiari, ma anche e collettive, in particolare per alcuni territori) del 'caso amianto' – che assume un carattere innegabilmente paradigmatico – rendono infatti palese come una valutazione non adeguatamente approfondita dei rischi lavorativi possa determinare l'insorgenza

di possibili patologie in grado di mietere vittime anche a molti anni di distanza dalla cessazione dell'attività da parte delle persone (e/o delle aziende), con la conseguenza, tra l'altro, di rendere di fatto spesso assai difficile, laddove siano trascorsi molti decenni, l'accertamento delle puntuali responsabilità, attesi gli oneri probatori gravanti sui lavoratori (spesso ex-lavoratori) o sui loro familiari superstiti. Si aggiunge così dolore a dolore, non solo per le vittime ma anche per le loro famiglie, che hanno condotto in questi decenni battaglie lunghe e spesso durissime in giudizio per vedere accertate le responsabilità per la morte dei propri cari.

Quanto, poi, alle prospettive di nuovi interventi del legislatore, sarà interessante monitorare l'impatto applicativo, in sede di attuazione, della nuova Direttiva 2023/2668/UE del 30 novembre 2023; sebbene si sia osservato che la stessa non presenta «elementi dirompenti» (v., *supra*, M.D. Ferrara), tuttavia questo nuovo intervento di matrice eurounitaria non sarà certo privo di effetti, richiedendo delle modifiche alla legislazione interna nei diversi Paesi membri, legate tra l'altro ad un profilo cruciale quale il valore limite (significativamente ridotto) e la metodologia di misurazione, con la conseguente intuibile necessità di porre in essere una serie di ulteriori strumenti preventivi e correttivi. Inoltre, sempre guardando alla possibile azione del legislatore in chiave di rafforzamento delle tutele per le vittime, opportuno sarebbe rilanciare una riflessione sull'attuale apparato sanzionatorio, a partire dai profili di carattere amministrativo-pecuniario, anche al fine di recuperare ulteriori risorse per un maggiore e più adeguato finanziamento dei fondi deputati all'erogazione degli indennizzi previsti.

Infine, mi permetto un'ultima considerazione, che trascende il dato della valutazione strettamente giuridica e che riguarda il silenzio assordante che circonda ormai le morti da amianto, che attraggono assai poco l'attenzione dei media; perché ciò avvenga è facilmente intuibile: si tratta quasi sempre di decessi di persone anziane, ex-lavoratori che hanno spesso dovuto convivere per molti anni con il timore di sviluppare la malattia e che poi, una volta che questa sia diventata conclamata, hanno conosciuto, assieme ai familiari, anni di sofferenza. Ecco, io credo che questo silenzio debba essere rotto, che ciascuna di queste morti sia un grido che deve avere il rilievo che merita, perché ci richiama alla necessità di riservare sempre attenzione al valore della persona che lavora e ci impone di interrogarci sull'effettività e l'efficacia degli strumenti di tutela fino ad ora messi in campo, attraverso un ripensamento che porti ad individuare strategie deterrenti più adeguate e tecniche risarcitorie più efficaci, anche in relazione alle diverse voci di danno risarcibile (su cui v. *supra*, ampiamente, P. Ziviz). In questo senso possiamo guardare alla complessa vicenda – anche giurisprudenziale – delle conseguenze dell'esposizione lavorativa all'amianto come ad una sorta di laboratorio, che evidenzia, di fronte a bisogni di tutela dei lavoratori e delle lavoratrici riconosciuti e protetti nell'ordito costituzionale (si ponga mente solo agli artt. 32, 35, 38, 41 Cost.), le difficoltà di un bilanciamento non semplice e finora, credo si debba prendere atto, non sempre adeguato – anche in ragione degli strumenti concretamente a disposizione della magistratura – tra tali bisogni di protezione delle persone e gli interessi delle imprese. Se questa è la prospettiva,

allora, del tutto condivisibile mi sembra l'osservazione che conclude il saggio di Maria Dolores Ferrara e che richiama l'opportunità di sposare «un'interpretazione più estesa» del sacrificio che le parti datoriali potrebbero essere chiamate a sostenere in chiave di maggior tutela delle vittime.

Un richiamo, quest'ultimo, che ci riporta al principio e al valore della solidarietà, più volte evocata nella nostra Carta costituzionale, della quale costituisce indubitabilmente uno dei pilastri fondamentali, e che ben potrebbe fondare una revisione, in senso migliorativo, degli strumenti fino ad ora utilizzati per tutelare e garantire gli esposti, che auspicabilmente non trascuri le proposte e le sollecitazioni che sono puntualmente formulate ed argomentate nelle pagine precedenti.